




CAMERA DEI DEPUTATI

ARCHIVIO

DOCUMENTAZIONE E STATISTICHE
PARLAMENTARI

PROGETTO DI RIFORMA
DOCUMENTAZIONE E ARCHIVIAZIONE

① **DOCUMENTAZIONE**



PAOLO ANTONIO FERRI

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
BIBLIOTECA
328.
45
FER
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE



CAMERA DEI DEPUTATI

ARCHIVIO

DOCUMENTAZIONE E STATISTICHE
PARLAMENTARI

PROGETTO DI RIFORMA

DOCUMENTAZIONE E ARCHIVIAZIONE

① DOCUMENTAZIONE



IST 52645



ISTAT - Biblioteca
Inventario S.B.N. 28170
Data 25-2-98

PAOLO ANTONIO FERRI

328.45

FER



PREMESSA

ARCHIVIAZIONE e DOCUMENTAZIONE sono due settori, in stretta connessione teoretica e strumentale, di determinante rilevanza per la funzionalità dell'intero ISTITUTO, e in particolare di condizionante ausilio: sia alle strutture in esso operanti (DEPUTATI, GRUPPI, COMMISSIONI, GIUNTE, ASSEMBLEA) per un più corretto e produttore processo formativo della legge e per una immediata diffusione in tutto il Paese degli atti e delle pubblicazioni parlamentari nei quali le attività delle strutture stesse si certificano; sia a tutti i SERVIZI ed UFFICI della AMMINISTRAZIONE per la organizzazione interna delle carte e per la formazione professionale del personale addetto.

Tali settori, in pratica, sono stati condotti fino ad oggi ancora con sistemi e mezzi operativi pressochè identici a quelli già in uso nella Camera dei fasci e delle corporazioni; dal che una ragione di più per la opportunità di una riforma che è sollecitata inoltre dall'intervenuto accrescimento delle istanze di prestazioni di servizio in queste materie, che hanno quindi assunto un interesse primario per la AMMINISTRAZIONE.

Fatto senza alcun dubbio illuminante è il confermato orientamento del Segretario generale, dr. MACCANICO, a fare approvare l'accorpamento dei due SERVIZI ARCHIVIO e DOCUMENTAZIONE E STATISTICHE PARLAMENTARI, che rappresenta una deliberazione determinante affinché la riforma si attui, e che pertanto si auspica che l'UFFICIO DI PRESIDENZA possa al più presto accogliere e rendere operante.

Lo scrivante - che presta funzioni direttive presso il SERVIZIO ARCHIVIO da oltre tredici anni, e che è stato per cinque anni vice direttore dell'UFFICIO STUDI LEGISLATIVI che in precedenza si occupava delle pubblicazioni di Istituto oggi affidate al SERVIZIO DOCUMENTAZIONE E STATISTICHE PARLAMENTARI - ha visto riconosciuta dallo stesso Segretario generale, dr. MACCANICO, la sua attività di studioso e di ricercatore in questi settori con l'affidamento dell'interim di tale secondo SERVIZIO, che regge ormai da nove mesi.

In corrispondenza della fiducia, il sottoscritto ha occupato questo periodo, con sforzo lavorativo comprensibilmente notevole data la dimensione dell'impegno, a redigere un PROGETTO DI RIFORMA che concerne i settori della ARCHIVIAZIONE



(concepita in più attuale funzione dinamica) e della DOCUMENTAZIONE (garantita in organica e tempestiva disponibilità), e che viene presentato in:

- tre RELAZIONI BASE, concernenti

- 1) le prospettive positive derivanti dall'auspicato accorpamento dei due SERVIZI;
- 2) gli studi e le ricerche svolti in otto mesi di interinato del SERVIZIO DOCUMENTAZIONE E STATISTICHE PARLAMENTARI per una riorganizzazione del medesimo;
- 3) gli studi e le ricerche svolti in sede di SERVIZIO ARCHIVIO per un ampliamento ed ammodernamento delle sue prestazioni.

In dette RELAZIONI:

- a) sono, in effetti, trattati tutti i preminenti temi, di più pressante interesse per un accrescimento della funzionalità dell'ISTITUTO, e oggetto pertanto di una indifferibile riforma nella organizzazione e nei metodi dei SERVIZI ed UFFICI che vi provvedono.

Essi vanno: dagli ausili alla produzione legislativa, al controllo della legislazione in fieri; dalla disponibilità delle fonti normative, alla verifica della attuazione della legge; dalla diffusione nel Paese degli atti e delle pubblicazioni, al coordinamento redazionale degli stessi; da una programmata politica editoriale, alla impostazione economica della diffusione; dalla organizzazione della distribuzione e vendita diretta in tutto il Paese, alla predisposizione dei cataloghi con la introduzione dei tanti attesi abbonamenti per materia; dalla revisione delle concessioni gratuite degli atti e delle pubblicazioni, al contenimento interno dei consumi; dalla organizzazione delle informazioni legislative, alla classificazione e circolazione dei dati correlativi; dalla organizzazione delle carte nei Servizi ed Uffici, alla sistemazione degli Archivi sezionali e dell'Archivio centrale; dalla formazione professionale degli archivisti, alla adozione di uniforme sistema di classificazione ed archiviazione degli atti in tutta la Amministrazione; dalla definizione dei sistemi e mezzi tecnologicamente più congeniali per la conservazione degli atti stampati e delle pubblicazioni, alla archiviazione microfilmografica dei documenti con ricerca automatica;



- b) i temi stessi sono stati trattati ad essi facendo precedere una impostazione teoretica e metodologica della materia, qui costruita ex novo, poichè - come noto - non vi è dottrina scientifica attendibile nel settore; e senza quale - si sostiene - è sempre improduttore una riforma, che per risolvere problemi di carenza si limiti solo a creare o modificare strutture e a sostituire o ruotare il personale ivi dirigenti, ignorando la inderogabile esigenza di precostituire a monte una teoria e una metodologia che sono sempre le armi più necessarie per conseguire gli obiettivi di un rinnovamento che deve essere di azioni, ma anche e soprattutto di mentalità;
- c) le soluzioni prospettate per i temi stessi vengono definite dopo un lungo e non lieve travaglio di studi, ricerche, indagini e sperimentazioni, che si condensano in un materiale che è ampio, perchè è ampio l'impegno e ampia la capillarità dei problemi connessi ad accrescere la funzionalità di un PARLAMENTO, e ad offrire al DEPUTATO un aiuto che sia finalmente sostanziale e non solo e soltanto formale. E detto materiale si auspica possa essere attentamente vagliato dai SUPERIORI UFFICI, dal COLLEGIO DEI QUESTORI, dall'UFFICIO DI PRESIDENZA, cui si farà pervenire;
- d) ne consegue che l'impegno è stato assolto con estrema professionalità, quale necessaria in corrispondenza del livello del compito e della rilevanza degli obiettivi. E da ciò traspare la tesi che si sostiene della ormai impossibile ammissione di dilettantismi dirigenziali per risolvere problemi di così immanente presenza nell'ISTITUTO.

Unitamente alle RELAZIONI-BASE viene trasmesso ai SUPERIORI UFFICI, per agevolarli nella enucleazione dei temi e nella individuazione delle soluzioni proposte:

- un PACCHETTO DI DELIBERAZIONI

composto di n. 15 lettere al Segretario Generale, a ciò definite "COMUNICAZIONI OPERATIVE", e contenenti sollecitazioni a disporre per ciascun tema in oggetto; secondo proposte ivi contenute.



Si ritiene con quanto sopraindicato di aver posto in condizioni i SUPERIORI UFFICI di adottare deliberazioni che saranno costruttive per l'accrescimento della funzionalità dello ISTITUTO nei settori della ARCHIVIAZIONE e della DOCUMENTAZIONE, e di aver ottemperato all'altrettanto illuminato disegno espresso dal COLLEGIO DEI QUESTORI, i quali, nella loro prima circolare, inviata agli On. DEPUTATI in data 16 luglio 1976, ebbero a felicemente intuire la preminenza dei SERVIZI ARCHIVIO e DOCUMENTAZIONE, trattandoli per primi nell'enumerare le prestazioni dagli stessi Deputati utilizzabili all'interno della AMMINISTRAZIONE.

A SERVIZI unificati, la RIFORMA che si è - ci si consenta il dirlo - con tanta fede nell'ISTITUTO così attentamente studiata, potrà rendersi subito esecutiva. E ciò potrà costituire anche la controprova più concreta della validità della tesi sostenuta dal Segretario generale, dr. MACCANICO, di un accorpamento che è foriero di prestazioni più efficienti e sostanzialmente più incisivi e risolutive nella economia operativa del PARLAMENTO.

PAOLO FERRI

25 marzo 1977



CAMERA DEI DEPUTATI

V.-

INDICE DELLE RELAZIONI-BASE E DELLE COMUNICAZIONI OPERATIVE

PRESTAZIONI DEI SERVIZI ACCORPATI

PRESTAZIONI DEL SERVIZIO DOCUMENTAZIONE E
STATISTICHE PARLAMENTARI

PRESTAZIONI DEL SERVIZIO ARCHIVIO



INDICE

PremessaPag. 1

I. - PRESTAZIONI DELL'ISTITUENDO "SERVIZIO DOCUMENTAZIONE E ARCHIVIO" " 15

Relazione base

TRASMISSIONE DEI RISULTATI DEGLI STUDI INTERCORSI PER LA DEFINIZIONE DELLE COMPETENZE DA ASSEGNARE AL "SERVIZIO DOCUMENTAZIONE E ARCHIVIO", ISTITUENDO A SEGUITO DELL'UTILE ACCORPAMENTO DEGLI ATTUALI SERVIZIO ARCHIVIO E SERVIZIO DOCUMENTAZIONE E STATISTICHE PARLAMENTARI, E INVIO DI CORRELATIVO ORGANIGRAMMA " 17

Allegato:

Proposta di organigramma " 20

II. - PRESTAZIONI DEL SERVIZIO DOCUMENTAZIONE E STATISTICHE PARLAMENTARI " 23

Relazione base

ATTIVITA', STUDI, RICERCHE E SPERIMENTAZIONI EFFETTUATE IN OTTO MESI DI INTERINATO DEL SERVIZIO DOCUMENTAZIONE E STATISTICHE PARLAMENTARI (6 luglio 1976 - 6 marzo 1977) " 24

Allegati: " 53

Comunicazioni operative

D.1 - Risultanze di otto mesi di produzione dei "DOCUMENTI DI LAVORO" (200 numeri) (6 luglio 1976-31 gennaio 1977. - 21 marzo 1977)..... " 121

D.2 - Trasmissione del primo volume di DOCUMENTAZIONI PARLAMENTARI - I^Serie:"Discussioni legislative" - sulla RIFORMA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA, e richiesta di autorizzazione a pari stampa offset per altre tre documentazioni attinenti all'iter delle leggi approvate nel corso della VII Legislatura di più preminente interesse sociale e ai dibattiti di consistente incidenza politica " 129



II.- PRESTAZIONI DEL SERVIZIO DOCUMENTAZIONE E STATISTICHE PARLAMENTARI (segue)

- D.3 - Richiesta di autorizzazione alla stampa in offset delle raccolte degli atti parlamentari inerenti al dibattito sull'affare LOCKHEED e a quello per la revisione del CONCORDATO, realizzate nel programma di DOCUMENTAZIONE PARLAMENTARI - II^ Serie: "Discussioni politiche" Pag.151
- D.4 - Trasmissione degli specimen di DOCUMENTAZIONI PARLAMENTARI - III^ Serie "Discorsi di On. Deputati" e richiesta di autorizzazione alla emissione del servizio ... " 155
- D.5 - Attuazione del programma di COSTRUZIONE DEL QUADRO LEGISLATIVO VIGENTE, e richiesta di delega a contattare in merito i MINISTERI e gli ENTI competenti " 179

III.- PRESTAZIONI DEL SERVIZIO ARCHIVIO

Relazione base

RISULTANZE DEGLI STUDI E DELLE RICERCHE SUI "SISTEMI E MEZZI DI CONSERVAZIONE E DISTRIBUZIONE DEGLI ATTI E DELLE PUBBLICAZIONI PARLAMENTARI" " 183

Allegato:

Sintesi degli allegati al "progetto di riforma dei sistemi e dei mezzi di conservazione e distribuzione degli atti e delle pubblicazioni parlamentari" (Premesse - Indici - Tabelle) " 213

Comunicazioni operative

- A.1 - Proposta di adozione del sistema di DISTRIBUZIONE DI RETTA in tutto il Paese degli ATTI E DELLE PUBBLICAZIONI PARLAMENTARI ed istituzione di gestione autonoma con la egida di "ARCHIVIO DEL PARLAMENTO" " 299
- A.2 - Trasmissione della prima stesura del CATALOGO DEGLI ATTI E DELLE PUBBLICAZIONI PARLAMENTARI " 325
- A.3 - Trasmissione della prima stesura del CATALOGO DEGLI ABBONAMENTI AGLI ATTI PARLAMENTARI " 333



III.- PRESTAZIONI DEL SERVIZIO ARCHIVIO (segue)

- A.4 - Trasmissione del quadro quantitativo e qualitativo della distribuzione (interna ed esterna - ordinaria e straordinaria) degli atti parlamentari nella VI LEGISLATURA (4 anni - maggio 1972-maggio 1976) Pag. 353
- A.5 - Trasmissione del quadro statistico - in entità e in percentuale - inerente alla diffusione degli atti parlamentari nella VI LEGISLATURA (4 anni - maggio 1972-maggio 1976) " 361
- A.6 - Trasmissione del quadro economico inerente alle spese in bilancio per gli stampati e le pubblicazioni " 371
- A.7 - Proposta di adozione del MODULO DI PRELIEVO per le richieste di ATTI PARLAMENTARI eccedenti il numero di 5 copie e per le richieste di PUBBLICAZIONI extra contingente di assegnazione " 387
- A.8 - Istanza di ricomposizione del Comitato per la uniformazione dei sistemi e mezzi di archiviazione e per la organizzazione degli Archivi sezionali, e disponibilità per la attuazione del programma di ARCHIVIAZIONE AMMINISTRATIVA conforme in tutti i SERVIZI ed UFFICI, già approvato e disposto dalla AMMINISTRAZIONE " 391
- A.9 - Risultanze degli studi e ricerche per un PROGETTO DI ARCHIVIAZIONE MICROFILMOGRAFICA A RICERCA AUTOMATICA realizzato a seguito della INDAGINE RICOGNITIVA SUI SISTEMI E MEZZI DI CONSERVAZIONE DEGLI ATTI, svolta dal SERVIZIO ARCHIVIO " 405
- A.10- Richiesta di ristrutturazione dei locali assegnati nel Palazzo al SERVIZIO ARCHIVIO e richiesta di assegnazione di locali adeguati nei Palazzi di nuova acquisizione per la sistemazione della proposta LIBRERIA DEL PARLAMENTO e dell'ARCHIVIO CENTRALE " 423
-



I N D I C E D E L L E T A B E L L E

TABELLA I (A 4)

- Quadro riepilogativo (qualitativo e quantitativo) delle tirature base per tipo di ATTO PARLAMENTARE e delle entità assegnate per la diffusione alla LIBRERIA DELLO STATO e al SERVIZIO ARCHIVIO (VI LEGISLATURA - 4 anni - dal maggio 1972 al maggio 1976) Pag. 356

TABELLA II (A 4)

- Quadro riepilogativo (quantitativo e qualitativo) delle tirature complessive per tipo di ATTO PARLAMENTARE e delle entità vendute dalla LIBRERIA DELLO STATO e distribuite gratuitamente dal SERVIZIO ARCHIVIO (VI LEGISLATURA - 4 anni - dal maggio 1972 al maggio 1976) - PER NUMERO DI ATTI " 357

TABELLA III (A 4)

- Quadro riepilogativo (quantitativo e qualitativo) delle tirature complessive per tipo di ATTO PARLAMENTARE e delle entità vendute dalla LIBRERIA DELLO STATO e distribuite gratuitamente dal SERVIZIO ARCHIVIO (VI LEGISLATURA - 4 anni - dal maggio 1972 al maggio 1976) - PER NUMERO DI PAGINE ... " 358

TABELLA IV (A 4)

- Quadro complessivo - per numero di atti e per numero di pagine - delle entità di ATTI PARLAMENTARI vendute dalla LIBRERIA DELLO STATO e distribuite gratuitamente dal SERVIZIO ARCHIVIO (VI LEGISLATURA - 4 anni - dal maggio 1972 al maggio 1976) " 359

TABELLA V (A 5)

- Quadro indicativo della assegnazione degli ATTI PARLAMENTARI per la diffusione degli stessi nella VI LEGISLATURA (4 anni - dal maggio 1972 al maggio 1976) - IN ENTITA' (in numero di atti e numero di pagine) E IN PERCENTUALE " 364

TABELLA VI (A 5)

- Quadro indicativo della diffusione degli ATTI PARLAMENTARI all'interno e all'esterno dell'ISTITUTO nella VI LEGISLATURA (4 anni - dal maggio 1972 al maggio 1976) - IN PERCENTUALE " 365



CAMERA DEI DEPUTATI

TABELLA VII (A 5)

- Quadro indicativo della diffusione degli ATTI PARLAMENTARI all'interno e all'esterno dell'ISTITUTO nella VI LEGISLATURA (4 anni, dal maggio 1972 al maggio 1976) - IN CURIOSITA' STATISTICHE Pag. 366

TABELLA VIII (A 6)

- Quadro riepilogativo del raffronto tra entità di stampa e costi editoriali - ad anno, per tipo di atto, per numero di atti e per pagine " 381

TABELLA IX (A 6)

- Quadro indicativo di ipotesi di prezzi di abbonamenti per tipo di atto (ipotesi effettiva con 30% di utile) " 382

TABELLA X (A 6)

- Quadro indicativo di prezzi di abbonamento proposti per tipo di atto (prezzi con 30% di utile e prezzi arrotondati in eccesso)..... " 383

TABELLA XI (A 6)

- Quadro indicativo di costi editoriali e di ipotesi di utili per la Amministrazione ottenuti dalla vendita degli atti parlamentari (calcolati approssimativamente per 1000, 5000 e 10.000 abbonamenti) " 384

I N D I C E D E I G R A F I C I

GRAFICO I - SVILUPPO GRAFICO DELLA TABELLA V (A 5)

- Diffusione degli ATTI PARLAMENTARI nella VI LEGISLATURA (4 anni, dal maggio 1972 al maggio 1976) in percentuale di distribuzione tra LIBRERIA DELLO STATO e SERVIZIO ARCHIVIO " 367

GRAFICO II - SVILUPPO GRAFICO DELLA TABELLA V (A 5)

- Diffusione degli ATTI PARLAMENTARI nella VI LEGISLATURA (4 anni, dal maggio 1972 al maggio 1976) in percentuale di distribuzione ordinaria, distribuzione straordinaria e disponibilità " 368

GRAFICO III - SVILUPPO GRAFICO DELLA TABELLA VI (A 5)

- Diffusione degli ATTI PARLAMENTARI nella VI LEGISLATURA (4 anni, dal maggio 1972 al maggio 1976) in percentuale di distribuzione esterna, distribuzione interna e disponibilità " 369

I N D I C E D E G L I A L L E G A T I

ALLEGATO 1

- IMPOSTAZIONE EDITORIALE DI UN ATTO PARLAMENTARE della Camera dei fasci e delle corporazioni (Disegno di legge - pagina di frontespizio) Pag. 54

ALLEGATO 2

- IMPOSTAZIONE EDITORIALE DI UN ATTO PARLAMENTARE della Camera dei fasci e delle corporazioni (Disegno di legge - pagina di testo) " 55

ALLEGATO 3

- IMPOSTAZIONE EDITORIALE DI UN ATTO PARLAMENTARE della Camera dei fasci e delle corporazioni (Resoconto stenografico - pagina di frontespizio) " 56

ALLEGATO 4

- IMPOSTAZIONE EDITORIALE DI UN ATTO PARLAMENTARE della Camera dei fasci e delle corporazioni (Resoconto stenografico - pagina di testo) " 57

ALLEGATO 5

- IMPOSTAZIONE EDITORIALE DELLA PUBBLICAZIONE "LA LEGISLAZIONE FASCISTA" edita dalla Camera dei fasci e delle corporazioni antecedente della "LEGISLAZIONE DELLA REPUBBLICA" curata attualmente dal SERVIZIO DOCUMENTAZIONE E STATISTICHE PARLAMENTARI (pagina di frontespizio) " 58

ALLEGATO 6

- IMPOSTAZIONE EDITORIALE DELLA PUBBLICAZIONE "LA LEGISLAZIONE FASCISTA" edita dalla Camera dei fasci e delle Corporazioni antecedente della "LEGISLAZIONE DELLA REPUBBLICA" curata attualmente dal SERVIZIO DOCUMENTAZIONE E STATISTICHE PARLAMENTARI (pagina di indice)..... " 59

ALLEGATO 7

- IMPOSTAZIONE EDITORIALE DELLA PUBBLICAZIONE "LA LEGISLAZIONE DELLA REPUBBLICA" curata attualmente dal SERVIZIO DOCUMENTAZIONE E STATISTICHE PARLAMENTARI (pagina di frontespizio) " 60

ALLEGATO 8

- IMPOSTAZIONE EDITORIALE DELLA PUBBLICAZIONE "LA LEGISLAZIONE DELLA REPUBBLICA" curata attualmente dal SERVIZIO DOCUMENTAZIONE E STATISTICHE PARLAMENTARI (pagina di indice) " 61



CAMERA DEI DEPUTATI

ALLEGATO 9

- DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DEI LAVORATORI IN ITALIA - Prima iniziativa di pubblicazione di "documenti" proposta e realizzata dal dr. FERRI nel 1963 (e prima iniziativa di raccolta di circolari per una costruzione più completa del quadro delle fonti - realizzata in offset presso il SERVIZIO MULTILITH, creato dallo stesso dr. FERRI nel 1960)..... Pag. 62

ALLEGATO 10

- DOCUMENTAZIONE PARLAMENTARE SULLA LEGGE DI NAZIONALIZZAZIONE DELLA ENERGIA ELETTRICA (Riproduzione in offset del relativo iter parlamentare, realizzata dal dr. FERRI nel 1963) " 71

ALLEGATO 11

- PUBBLICAZIONE IN STAMPA OFFSET: "IL PALAZZO DI MONTECITTO RIO" - Storia attraverso le stampe antiche, curata dal dr. FERRI nel 1957, per utilizzo di cerimoniale interno ... " 74

ALLEGATO 12

- ANNUARIO PARLAMENTARE - Edizione 1963 - in 3 Volumi - Contenuto " 77

ALLEGATO 13

- SPECIMEN DELL' "ELENCO DEI MINISTRI E SOTTOSEGRETARI" " 84

ALLEGATO 14

- SPECIMEN DELLA "AGENDINA PARLAMENTARE" " 85

ALLEGATO 15

- SPECIMEN DI SCHEDA LEGISLATIVA IN USO, redatta dal SERVIZIO DOCUMENTAZIONE E STATISTICHE PARLAMENTARI (secondo schema già predisposto dal SERVIZIO ARCHIVIO - Ufficio III - nel 1967) " 86

ALLEGATO 16

- QUADRO DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZIO in materia di DOCUMENTAZIONE proposte nel "PROGETTO DI RIFORMA" " 89

ALLEGATO 17

- SPECIMEN DI DOCUMENTAZIONE LEGISLATIVA - "DOCUMENTO DI LAVORO" - Tipo N. 1 - Testi coordinati di articolati e leggi richiamate o connesse, con (eventuali) precedenti parlamentari ed altri atti citati (normativa comunitaria e giurisprudenza costituzionale). Esempio realizzato: Documento di lavoro su più progetti di legge abbinati: PARITA' TRA UOMINI E DONNE (frontespizio) " 90



CAMERA DEI DEPUTATI

ALLEGATO 18

- ESEMPI DI INDICAZIONE DI ERRORI FORMALI presenti nel testo di progetti di legge individuati mediante verifica preventiva di tutte le citazioni legislative e segnalati alla COMMISSIONE con il DOCUMENTO DI LAVORO Pag. 91

ALLEGATO 19

- SPECIMEN DI DOCUMENTAZIONE LEGISLATIVA - "DOCUMENTO DI LAVORO" - Tipo N. 2 - Raccolta di documenti emessi da enti terzi, forniti per la "PRIMA LETTURA" del Progetto di legge - Esempi realizzati: EQUO CANONE " 103

ALLEGATO 20

- SPECIMEN DI DOCUMENTAZIONE LEGISLATIVA - "DOCUMENTO DI LAVORO" - Tipo N. 3 - Raccolta di legislazione vigente su argomento in oggetto - Esempi realizzati: DISCIPLINA DELL'APPRENDISTATO " 107

ALLEGATO 21

- SPECIMEN DI DOCUMENTAZIONE LEGISLATIVA - "DOCUMENTO DI LAVORO" - Tipo N. 4 - Raccolta di iter parlamentare (CAMERA-SENATO) su legge vigente od argomento in oggetto - Esempi realizzati: NORME IN MATERIA DI RAI-TV " 114

ALLEGATO 22

- CIRCOLARE DEL COLLEGIO DEI QUESTORI del 16 luglio 1976 che cita nelle prestazioni utilizzabili dagli On. DEPUTATI in primis quelle fornite dal SERVIZIO ARCHIVIO e dal SERVIZIO DOCUMENTAZIONE E STATISTICHE PARLAMENTARI .. " 119

ALLEGATO 23

- SPECIMEN DI DOCUMENTAZIONE PARLAMENTARE - I^a Serie "Discussioni legislative" - RIFORMA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA (iter parlamentare della legge 19 maggio 1975, n. 151) " 133

ALLEGATO 24

- SPECIMEN DI DOCUMENTAZIONE PARLAMENTARE - II^a Serie "Discussioni politiche" - AFFARE LOCKHEED (Seduta comune Camera dei Deputati e Senato della Repubblica del 3,4,5,6, 7,8,9 e 10 marzo 1977) - (richiesta di autorizzazione alla stampa) " 151

ALLEGATO 25

- SPECIMEN DI DOCUMENTAZIONE PARLAMENTARE - II^a Serie "Discussioni politiche" - REVISIONE SUL CONCORDATO (Camera dei Deputati - 27 e 30 novembre e 1, 2 e 3 dicembre 1976) (richiesta di autorizzazione alla stampa) " 153

ALLEGATO 26

- SPECIMEN DI DOCUMENTAZIONE PARLAMENTARE - III^a Serie "Discorsi di Onorevoli Deputati" - INTERVENTI on. ALESSANDRO PERTINI (frontespizio, premessa, indice e testo) " 158



CAMERA DEI DEPUTATI

ALLEGATO 27

- SPECIMEN DI DOCUMENTAZIONE PARLAMENTARE - III^a Serie "Di scorsi di Onorevoli Deputati" - INTERVENTI OR. MICHELE TANTALO (frontespizio, premessa, indice e testo) Pag. 167

ALLEGATO 28

- SPECIMEN DI DOCUMENTAZIONE PARLAMENTARE - III^a Serie "Di scorsi di Onorevoli Deputati" - INTERVENTI OR. ROLAND RIZ (frontespizio, premessa, indice e testo) " 172

ALLEGATO 29

- SINTESI DEGLI ALLEGATI al "Progetto di riforma dei sistemi e dei mezzi di conservazione e distribuzione degli Atti e delle Pubblicazioni parlamentari" (premesse, indici, tabelle) " 213
- Indice degli allegati " 215
- Premessa al Progetto di riforma " 219
- Studi teoretici e metodologici (rinvio) " 223
- INDAGINE RICOGNITIVA SUGLI ATTI E SULLE PUBBLICAZIONI PARLAMENTARI " 225
- Indice del VOLUME I - CATALOGO DEGLI ATTI E DELLE PUBBLICAZIONI PARLAMENTARI " 227
- Indice dei VOLUMI II-VIII - RILEVAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE " 233
- Premesse, principi metodologici e criteri sistematici; e frontespizi delle tre PARTI e degli otto VOLUMI " 241
- SISTEMA E MEZZI DI CLASSIFICAZIONE adottati dal SERVIZIO ARCHIVIO per la schedatura e la catalogazione su base manuale e su base elettronica delle concessioni di atti e pubblicazioni parlamentari " 271

ALLEGATO 30

- SERVIZIO PUBBLICAZIONI E DOCUMENTAZIONI (istituito alle dipendenze del Segretario Generale, e diretto dal dr. FERRI per tre anni, soppresso nel 1963 con la Segreteria generale Cosentino) - Indicazione ufficiale nella struttura interna (Dall'ANNUARIO PARLAMENTARE - Edizione 1963-1964 - VOLUME I - pag. 88) " 306

ALLEGATO 31

- SERVIZIO PUBBLICAZIONI E DOCUMENTAZIONI (diretto dal dr. FERRI per tre anni e soppresso nel 1963) - ULTIMA SITUAZIONE CONTABILE (anno 1963) con gestione LIBRERIA DEL PARLAMENTO (approvata dal Collegio dei Questori dell'epoca).. " 307

ALLEGATO 32

- PRIMA STESURA DEL CATALOGO DEGLI ATTI E DELLE PUBBLICAZIONI PARLAMENTARI..... " 327

ALLEGATO 33

- PRIMA STESURA DEL CATALOGO DEGLI ABBONAMENTI AGLI ATTI PARLAMENTARI " 335



CAMERA DEI DEPUTATI

ALLEGATO 34

- CAMERA DEI DEPUTATI - SPESE PER STAMPATI E PUBBLICAZIONI - Conto consuntivo interno - Anno 1972 (VI Legislatura - Doc. VIII, n. 3) Pag. 376

ALLEGATO 35

- CAMERA DEI DEPUTATI - SPESE PER STAMPATI E PUBBLICAZIONI - Conto consuntivo interno - Anno 1973 (VI Legislatura - Doc. VIII, n. 5) " 377

ALLEGATO 36

- CAMERA DEI DEPUTATI - SPESE PER STAMPATI E PUBBLICAZIONI - Conto consuntivo interno - Anno 1974 (VI Legislatura - Doc. VIII, n. 7) " 378

ALLEGATO 37

- CAMERA DEI DEPUTATI - SPESE PER STAMPATI E PUBBLICAZIONI - Bilancio preventivo interno - Anno 1975 (VI Legislatura - Doc. VIII, n. 6) " 379

ALLEGATO 38

- CAMERA DEI DEPUTATI - SPESE PER STAMPATI E PUBBLICAZIONI - Bilancio preventivo interno - Anno 1976 (VI Legislatura - Doc. VIII, n. 8) " 380

ALLEGATO 39

- SERVIZIO PUBBLICAZIONI E DOCUMENTAZIONI (diretto dal dr. FERRI per tre anni e soppresso nel 1963) - TABELLA DEGLI SCONTI PRATICATI NELLA VENDITA DIRETTA DEGLI ATTI E DELLE PUBBLICAZIONI PARLAMENTARI (approvata e resa operante dal COLLEGIO DEI QUESTORI dell'epoca) " 385

ALLEGATO 40

- QUADRO delle TIRATURE DI ATTI E DOCUMENTI PARLAMENTARI autorizzate dal COLLEGIO DEI QUESTORI per la VII Legislatura " 386

ALLEGATO 41

- SPECIMEN del proposto MODULO DI PRELIEVO per le richieste di ATTI PARLAMENTARI eccedenti il numero di 5 copie e per le richieste di PUBBLICAZIONI EXTRA contingente di assegnazione " 389

ALLEGATO 42

- CIRCOLARI DEL SEGRETARIO GENERALE dispositive per la attuazione della ARCHIVIAZIONE AMMINISTRATIVA in tutti i SERVIZI ED UFFICI e per la organizzazione degli ARCHIVI SEZIONALI e dell' ARCHIVIO CENTRALE " 394



CAMERA DEI DEPUTATI

ALLEGATO 43

- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI del 6 febbraio 1968 per la nomina della Commissione per il corso di aggiornamento per l'impiego del personale esecutivo presso l'Archivio centrale e gli Archivi sezionali dei Servizi Pag. 398

ALLEGATO 44

- PUBBLICAZIONE "SISTEMA E MEZZI DI ARCHIVIAZIONE PARLAMENTARE" - Impostazione teoretica funzionale ed esecutiva su base manuale e su base elettronica - scritta e realizzata dal dr. FERRI nel 1968 (base di insegnamento al corso di formazione professionale per archivisti tenuto dal medesimo in pari anno)(frontespizio e indice) " 399

ALLEGATO 45

- SUSSIDI DIDATTICI (schemi, grafici, specimen) per la formazione professionale degli archivisti (predisposti dal dr. FERRI nel 1968) (tre esempi dei 90 SUSSIDI disponibili) " 402

ALLEGATO 46

- PROGETTO DI ARCHIVIAZIONE MICROFILMOGRAFICA CON RICERCA AUTOMATICA (predisposto dal SERVIZIO ARCHIVIO dopo tre anni di studi e sperimentazioni) " 408

ALLEGATO 47

- RIEPILOGO DELLE PRECEDENTI LETTERE inviate ai SUPERIORI UFFICI, concernenti la situazione dei locali assegnati al SERVIZIO ARCHIVIO " 428
-



DOCUMENTAZIONE E ARCHIVIO

PRESTAZIONI DEI SERVIZI ACCORPATI



CAMERA DEI DEPUTATI

DOCUMENTAZIONE E STATISTICHE
PARLAMENTARI (i.)

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO

Sede, 25 marzo 1977

Prot. n. 9830 /DS :

Dr. Antonio MACCANICO
Segretario GeneraleS E D E

RELAZIONE BASE - ACCORPAMENTO SERVIZI

OGGETTO: Trasmissione dei risultati degli studi intercorsi per la definizione delle competenze da assegnare al "SERVIZIO DOCUMENTAZIONE E ARCHIVIO", istituendo a seguito dell'utile accorpamento degli attuali SERVIZIO ARCHIVIO e SERVIZIO DOCUMENTAZIONE E STATISTICHE PARLAMENTARI, e invio di correlativo organigramma.

A conclusione degli studi intercorsi negli otto mesi di interinato del SERVIZIO DOCUMENTAZIONE E STATISTICHE PARLAMENTARI, lo scrivente ha predisposto per i SUPERIORI UFFICI una proposta di organigramma del nuovo SERVIZIO - che si propone di denominare: "DOCUMENTAZIONE E ARCHIVIO" - quale è possibile di istituire in accorpamento dei due esistenti "ARCHIVIO" e "DOCUMENTAZIONE E STATISTICHE PARLAMENTARI".

In esso organigramma - che prevede sei UFFICI, contro i sette complessivi esistenti - sono contenute tutte le strutture agenti per garantire la funzionalità più efficiente del SERVIZIO stesso, all'interno e all'esterno dell'ISTITUTO, quale può e deve esperirsi in attuazione della proposta riforma di sistemi, mezzi e soprattutto concezioni e mentalità, che è stata oggetto di molteplici relazioni, qui trasmesse ai SUPERIORI UFFICI.

Le "novità" che detto organigramma propone sono le seguenti:

a livello teoretico

- 1) si pone ordine, suddividendoli organicamente, nei tre settori: DOCUMENTAZIONE - INFORMAZIONE - ARCHIVIAZIONE, che permangono però - come è logico e funzionale che sia - coordinati in unica responsabilità direzionale
- 2) si pone ordine, suddividendo la DOCUMENTAZIONE LEGISLATIVA (ausilio al processo formativo della legge) dalla DOCUMENTAZIONE PARLAMENTARE (quadro della attività dell'ISTITUTO), dal che risultano chiare le due direzioni motorie - "in" e "out" - della azione documentativa



- 3) ne risulta utilmente definita la separazione tra la azione di DOCUMENTAZIONE LEGISLATIVA e quella di STUDIO LEGISLATIVO, che spetta ad altro SERVIZIO, e che è prestazione concettuale di esegesi, compendio e commento, e non di raccolta o presentazione di documenti, cui provvede il SERVIZIO DOCUMENTAZIONE E ARCHIVIO che di esso SERVIZIO STUDI LEGISLATIVI è in ciò tributario

a livello metodologico

- 4) si realizza la tanto attesa uniformazione dei sistemi e dei mezzi di archiviazione in tutti i SERVIZI ed UFFICI, con la organizzazione degli Archivi sezionali e dell'Archivio centrale previsti dal Regolamento e mai fatti attuare, provvedendo alla uniforme formazione professionale degli archivisti, allo snellimento dei depositi e al recupero di spazi operativi
- 5) si realizza una più congeniale collocazione organica del protocollo generale, ove il protocollo è un "fatto archivistico" che deve funzionalmente inserirsi nel procedimento di archiviazione, mentre ciò potrà consentire una utile riforma nel sistema tuttora applicato e nel coordinamento dei protocolli di servizio, per cui nel numero dell'atto coinciderà la registrazione di entrata o uscita e la sua collocazione archivistica, con ciò evitandosi dannosi raddoppi di lavoro
- 6) si realizza la fondamentale esigenza del riordinamento delle fonti, e della costruzione autonoma delle stesse, tendendo al traguardo ottimale della disponibilità di un quadro organico e coordinato, diviso per settori, della legislazione vigente, corredato da tutti i regolamenti e le circolari emanate sulla materia, la cui mancanza è attuale vistosa carenza dell'ISTITUTO e non consente i controlli necessari per una produzione legislativa corretta e meditata

a livello operativo

- 7) si concentrano in unica sede le pubblicazioni di servizio che hanno caratterizzazione conforme, avente per base la rilevazione di dati sulla attività dell'ISTITUTO (quindi: REPERTORIO, LEGISLAZIONE, ATTIVITA' DEI DEPUTATI, ma anche ANNUARIO e AGENDINA ed ELENCHI GOVERNO), ove la redazione dell'ANNUARIO ha per compito la costruzione di quel quadro strutturale, che serve e deve comporsi sia in ausilio al Deputato con la individuazione delle competenze di organi e settori per il disbrigo delle pratiche correnti e sia come quadro di utenti per la distribuzione degli atti e delle pubblicazioni (con tale concentrazione redazionale, evitando così dannosi raddoppi di lavoro).



- 8) Si istituzionalizzano i modi di fare DOCUMENTAZIONE cosiddetta LEGISLATIVA: utile all'interno al processo formativo della legge ("documenti di lavoro", cioè : testi a raffronto con coordinamento tra articolati e leggi citate, raccolte di atti per la prima lettura dei progetti di legge, quadri organici di legislazioni vigenti, raccolte di precedenti parlamentari, di normative comunitarie, di giurisprudenza costituzionale); e DOCUMENTAZIONE cosiddetta PARLAMENTARE, utile all'esterno per la conoscenza della funzione dell'ISTITUTO (con la stampa e diffusione di raccolte di discussioni politiche e legislative nelle due CAMERE su temi di preminente interesse, e di raccolte di interventi di on.DEPUTATI in Commissione e in Assemblea).
- 9) si concretizza il progetto di riforma dei sistemi e dei mezzi di conservazione (non solo più statica, ma anche dinamica) e di distribuzione (diretta, capillare e tempestiva in tutto il Paese) degli atti e delle pubblicazioni parlamentari, conseguendo il duplice obiettivo della diffusione della attività del PARLAMENTO, mediante la loro circolazione e la collegata emissione di ogni tipo di informazione, e del recupero di entrate verso la diminuzione del carico delle spese tipografiche.

Nella definizione di tale organigramma si è solo provveduto ad una più funzionale determinazione delle prestazioni dei due SERVIZI ARCHIVIO e DOCUMENTAZIONE E STATISTICHE PARLAMENTARI, in nulla dunque invadendo campi altrui (se non nelle due ipotesi, del trasferimento dei compiti redazionali di ANNUARIO - la cui edizione deve tornare tempestivamente annuale - AGENDINA ed ELENCHI GOVERNO, e di una più organica collocazione del protocollo generale), e permanendo correttamente entro i limiti definiti dal vigente "Regolamento dei Servizi e del Personale".

Pertanto, non si ritiene debbano esservi difficoltà interne alla approvazione del testo proposto, mentre si rimane a disposizione per ogni ulteriore approfondimento.

Con osservanza

(Paolo Ferri)

Competenze assegnate al SERVIZIO ARCHIVIO e al SERVIZIO DOCUMENTAZIONE E STATISTICHE PARLAMENTARI
dal vigente REGOLAMENTO DEI SERVIZI E DEL PERSONALE

5) ARCHIVIO.

Ufficio I. - Affari generali e segreteria del Servizio, coordinamento degli archivi sezionali dei Servizi; studio ed aggiornamento dei sistemi e dei mezzi di archiviazione; formazione professionale degli archivisti; statistiche.

Ufficio II. - Archivio amministrativo; classificazione, conservazione, schedatura, catalogazione, di tutti gli atti di natura amministrativa, interni ed esterni.

Ufficio III. - Archivio legislativo; classificazione, conservazione, schedatura, catalogazione di tutti gli atti di natura legislativa e degli altri documenti parlamentari, interni ed esterni; prestazione centralizzata dell'informazione legislativa; schedari (legislativo, sindacato ispettivo).

Ufficio IV. - Archivio deposito; registrazione, distribuzione e conservazione degli stampati e delle pubblicazioni, rapporti con le tipografie per le stampe e le ristampe; rapporti di competenza con il Senato della Repubblica; servizio informazioni allo sportello e spedizione all'interno e all'esterno degli atti e delle pubblicazioni.

Ufficio V. - Centro microfilmografico e multigrafico e studi di meccanizzazione.

6) DOCUMENTAZIONE E STATISTICHE PARLAMENTARI.

Ufficio I. - Affari generali e segreteria del Servizio, coordinamento; pubblicazioni; rapporti con gli altri servizi della Camera, prestazioni delle informazioni scritte e verbali; redazione e stampa delle pubblicazioni del Servizio.

Ufficio II. - Documentazione legislativa e parlamentare italiana: raccolta ed elaborazione dei dati concernenti i progetti di legge e le leggi dello Stato; i decreti del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio, ministeriali e interministeriali, i regolamenti e le circolari di interesse generale; le sentenze della Corte Costituzionale e della magistratura ordinaria, amministrativa e speciale; leggi regionali.

Ufficio III. - Attività dei deputati e statistiche parlamentari: raccolta ed elaborazione dei dati relativi all'attività dei parlamentari alla Camera; rilevazione giornaliera quantitativa ed elaborazione dei dati statistici attinenti all'attività della Camera.

"SERVIZIO DOCUMENTAZIONE E ARCHIVIO"

Ripartizione in Uffici e assegnazione di competenze

UFFICIO I - Affari generali e segreteria del Servizio - Studi, ricerche e sperimentazioni sui sistemi e mezzi di documentazione, di informazione e di archiviazione connessi al processo formativo della legge ed alla attività parlamentare - Consulenza tecnica ed assistenza operativa nel settore alle Giunte, alle Commissioni, ai Gruppi, ai Deputati e ai Servizi ed Uffici - Rapporti con il Senato della Repubblica per la programmazione congiunta e coordinata delle prestazioni di servizio.

UFFICIO II - Organizzazione della documentazione legislativa - Ricerca, acquisizione, elaborazione e distribuzione di atti e documenti in ausilio alla attività della Assemblea, delle Giunte e delle Commissioni - Redazione dei "Documenti di lavoro" per i progetti di legge all'esame del Parlamento: testi a raffronto con coordinamento tra articolati e leggi citate nei medesimi, quadri organici di legislazioni vigenti, raccolte di precedenti parlamentari, di normative comunitarie e di giurisprudenza costituzionale - Collaborazione con Presidenti di Commissione e Deputati per la fornitura degli elementi-base di documentazione primaria, con accessioni a fonti interne ed esterne.

UFFICIO III - Organizzazione della documentazione parlamentare - Raccolta ed elaborazione dei dati inerenti alla attività della Camera dei Deputati e dei singoli Deputati - Redazione delle pubblicazioni di servizio (Repertorio legislativo e parlamentare, Dizionario analitico della attività del Parlamento e del Governo, Legislazione italiana, Annuario e Agenda parlamentare) - Selezione e raccolta continuativa ed aggiornata degli atti parlamentari (Camera e Senato) per iter e per interventi, da fornirsi su richiesta in copia xerografica o da stamparsi in "documentazioni parlamentari" in tre serie, discussioni legislative, discussioni politiche, discorsi di On. Deputati) - Raccolta di precedenti parlamentari di ogni progetto di legge - Rilevazione ed elaborazione di dati statistici sulla attività della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, e su quelli dei singoli Deputati e Senatori - Rilevazione dei dati statistici inerenti a materie oggetto del processo formativo della legge, con accessioni a fonti interne ed esterne.

"SERVIZIO DOCUMENTAZIONE E ARCHIVIO"

UFFICIO IV - Organizzazione della informazione legislativa - Ricezione organica e coordinata dei dati e costruzione del quadro della legislazione vigente - Raccolta organica e coordinata delle leggi e decreti, dei regolamenti e circolari ministeriali e delle sentenze della Corte costituzionale - Predisposizione dei mezzi di informazione con schedari per settore e per materia - Composizione e distribuzione della scheda legislativa per iter correlativa ad ogni progetto di legge - Collegamento con lo schedario generale elettronico per gli atti di sindacato ispettivo - Prestazione continua ed aggiornata della informazione sullo stato della legislazione e sulla attività dei Deputati, da fornirsi, su richiesta, all'interno ed all'esterno, per sportello, per iscritto e per telefono.

UFFICIO V - Organizzazione della archiviazione per la conservazione degli atti legislativi ed amministrativi in tutti i Servizi ed Uffici - Istruzione e formazione professionale degli archivisti per la utilizzazione di un sistema uniforme e di mezzi conformi per la classificazione, conservazione, schedatura e catalogazione degli atti correnti di servizio - Ordinaro e coordinamento degli Archivi sezionali dislocati nei Servizi ed Uffici e dell'Archivio centrale per il deposito degli atti esauriti - Tenuta del protocollo generale e coordinamento dei protocolli di servizio.

UFFICIO VI - Organizzazione della distribuzione e della diffusione degli atti e delle pubblicazioni parlamentari - Programmazione organica e funzionale del settore - Definizione degli accordi operativi con il Senato della Repubblica - Rapporti con le tipografie per le stampe e le ristampe - Collaborazione tecnica per la impostazione editoriale delle pubblicazioni e per la definizione delle tirature - Registrazione dei carichi, ordinamento dei depositi ed effettuazione degli inventari - Organizzazione delle spedizioni.

SEZIONE I - Distribuzione interna degli atti e delle pubblicazioni - Predisposizioni ed aggiornamento delle concessioni interne ed esterne - Preparazione della Aula e delle Commissioni - Effettuazione del servizio di sportello.

SEZIONE II - Distribuzione in Italia e all'estero degli atti e delle pubblicazioni parlamentari editi dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica - Direzione e gestione dell' "Archivio del Parlamento" - Definizione degli abbonamenti per categorie e per materie - Predisposizione dei cataloghi e del materiale di diffusione - Definizione dei prezzi e degli sconti - Stipulazione di accordi e convenzioni con enti pubblici e privati - Organizzazione della rete di distribuzione - Rapporti con le librerie italiane e straniere - Servizio acquisti librari.



CAMERA DEI DEPUTATI

DOCUMENTAZIONE E STATISTICHE
PARLAMENTARI

PROGETTO DI RIFORMA

PRESTAZIONI DEL SERVIZIO DOCUMENTAZIONE E
STATISTICHE PARLAMENTARI





CAMERA DEI DEPUTATI

DOCUMENTAZIONE E STATISTICHE
PARLAMENTARI (1)
IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO

Sede, 25 marzo 1977

Prot.n. 9831/DS

Ill.mo
Dr. Antonio MACCANICO
Segretario Generale

S E D E

RELAZIONE BASE - SERVIZIO DOCUMENTAZIONE

Oggetto: Attività, studi, ricerche e sperimentazioni effettuate in otto mesi di interinato del SERVIZIO DOCUMENTAZIONE E STATISTICHE PARLAMENTARI (6 luglio 1976 - 6 marzo 1977).

Si ha cura di trasmettere ai SUPERIORI UFFICI una relazione riassuntiva della attività intercorsa nell'adempimento dell'incarico di interinato del SERVIZIO DOCUMENTAZIONE E STATISTICHE PARLAMENTARI dal 6 luglio 1976 al 6 marzo 1977.

La relazione stessa è stata redatta, seguendo l'ordine delle competenze assegnate al SERVIZIO medesimo dal vigente "Regolamento del Personale e dei Servizi", e tiene conto delle prospettive di accrescimento della funzionalità delle prestazioni emesse ed emettibili, derivanti dal previsto accorpamento con il SERVIZIO ARCHIVIO.

Con ossequi.

(Paolo Ferri)



CAMERA DEI DEPUTATI

DOCUMENTAZIONE E STATISTICHE
PARLAMENTARI

25.-

OTTO MESI DI INTERINATO DEL SERVIZIO DOCUMENTAZIONE
E STATISTICHE PARLAMENTARI

(6 LUGLIO 1976 - 6 MARZO 1977)

RISULTANZE DI STUDI, RICERCHE E SPERIMENTAZIONI SUDDIVISE
PER COMPETENZE ASSEGNATE AGLI UFFICI DEL SERVIZIO

PAOLO FERRI



I N D I C E

UFFICIO I

1.- Affari generali e segreteria del SERVIZIO - Coordinamento	Pag. 27
2.- Pubblicazioni	" 27
3.- Rapporti con gli altri SERVIZI della CAMERA	" 28
4.- Prestazioni delle informazioni scritte e verbali	" 29
5.- Redazione e stampa delle pubblicazioni del SERVIZIO (REPERTORIO, LEGISLAZIONE e ATTIVITA' DEL DEPUTATI)	" 32

UFFICIO II

6.- Documentazione legislativa e parlamentare italiana ..	" 35
7.- Raccolta ed elaborazione dei dati concernenti i progetti di legge e le leggi dello Stato; i decreti del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio, ministeriali e interministeriali, i regolamenti e le circolari di interesse generale; le sentenze della Corte Costituzionale e della magistratura ordinaria, amministrativa e speciale.....	" 41

UFFICIO III

8.- Attività dei Deputati - Raccolta ed elaborazione dei dati relativi alla attività dei Parlamentari alla CAMERA	" 47
9.- Statistiche parlamentari - Rilevazione giornaliera quantitativa dei dati statistici attinenti alla attività della CAMERA	" 48

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE	" 49
---------------------------------	------



UFFICIO I

1.- Affari generali e segreteria del SERVIZIO - Coordinamento

Gli studi intercorsi si sono indirizzati sul tema "coordinamento"; e, in merito, sono già state individuate le linee direttive che è necessario attuare per concretizzare un efficace collegamento interservizio, che, in primis, deve rivolgersi ad armonizzare i settori di estrinsecazione di competenze tra Uffici del SERVIZIO DOCUMENTAZIONE ed Uffici del SERVIZIO ARCHIVIO, onde evitare i raddoppi di lavoro e le attività concomitanti; e, in secondo luogo, deve consentire più efficaci raccordi con gli altri SERVIZI ed UFFICI della AMMINISTRAZIONE, nelle ipotesi ove il coordinamento tra impegni corrispettivi o connessi sia utile ed auspicabile.

2.- Publicazioni

Quanto si intende proporre ai SUPERIORI UFFICI è che sia trasferito in questa sede il compito di studio e realizzazione delle pubblicazioni della CAMERA, già assegnato (e si valuta "anodidamente") al SERVIZIO AFFARI GENERALI.

Attribuito tale impegno al SERVIZIO DOCUMENTAZIONE si ritiene qui troverebbe la collocazione più logica e congeniale, giovandosi così l'AMMINISTRAZIONE di una estrinsecazione del medesimo, realizzabile ad elevato livello professionale per molteplici esperienze intercorse in materia e per la competenza dello scrivente nel settore grafico-editoriale.

Circa lo stato e le proposte di miglioramento funzionale delle pubblicazioni affidate al SERVIZIO si riferirà più oltre, in sede di esame di compito specifico.



CAMERA DEI DEPUTATI

DOCUMENTAZIONE E STATISTICHE
PARLAMENTARI3.- Rapporti con gli altri SERVIZI della CAMERA

Sono stati definiti i limiti e le prospettive di quanto il SERVIZIO DOCUMENTAZIONE possa fare per gli altri SERVIZI ed UFFICI, ed è già stato predisposto il testo di una circolare che evidenzia in possibilità concrete la collaborazione che questo SERVIZIO può esprimere a vantaggio dei suddetti.

Si tratta, eventualmente di provvedere, su richiesta, al:

- 1) reperimento all'esterno della AMMINISTRAZIONE di documenti che necessitino al SERVIZIO richiedente
- 2) redazione di documentazioni, ordinate ed organiche, su materie od oggetti indicati.

Nella specie:

- a) si servirebbe utilmente il principio che sia unica la responsabilità e la fonte di richiesta all'esterno, presso enti od organismi pubblici e privati, di qualsiasi tipo di documento (ponendo così fine al disordine attuale, eveniente dal fatto che chiunque chiede, e spesso non sa in quale sede rivolgersi, mentre il sapere dove chiedere è frutto comunque di una notevole esperienza strutturale, notoriamente presente in chi scrive)
- b) gli altri SERVIZI ed UFFICI si troverebbero avvantaggiati nel disbrigo delle loro competenze, ricevendo le documentazioni che abbiano richiesto, senza aver perso tempo ed attività, per cercare e recepire i singoli documenti che le compongono.

Con chiarezza, pertanto, si intende evidenziare che la ricerca di atti e documenti deve considerarsi competenza esclusiva (se si vuole porre ordine alla materia) di questo SERVIZIO; il quale si limita, nella specie, a "trovare il tutto e il meglio e ad ordinarlo sequenzialmente e graficamente", mentre lo studio degli atti e documenti stessi e la utilizzazione dei medesimi rimangono impegno esclusivo di altri SERVIZI ed UFFICI, secondo competenza.

In conseguenza di tale assunto, dovranno essere determinati i confini di azione dei SERVIZI ed UFFICI che si collegano a questa materia; e ciò ad evitare che si ripetano dannose discrepanze, che provocano rallentamenti nella funzionalità collettiva e di orientamento negli utenti all'interno e all'esterno.



CAMERA DEI DEPUTATI

DOCUMENTAZIONE E STATISTICHE
PARLAMENTARI

4.- Prestazioni delle informazioni scritte e verbali

La competenza qui inserita dal "Regolamento" è un raddoppio di quella dallo stesso assegnata all'UFFICIO III del SERVIZIO ARCHIVIO - ARCHIVIO LEGISLATIVO ("prestazione centralizzata della informazione legislativa"), dove è più coerente rimanga.

Infatti, a latere di tale UFFICIO III (anzi congiuntamente allo stesso, avendo sede nei medesimi locali del piano aula), opera l'UFFICIO IV dello stesso SERVIZIO ARCHIVIO che gestisce il servizio informazioni allo sportello; sportello che rappresenta uno dei punti-chiave della funzionalità della AMMINISTRAZIONE, e nel quale la emissione della informazione legislativa è connessa e collegata - come è logico e giusto che sia - alla richiesta dell'atto cui la medesima si riferisce.

La domanda interna di informazioni viene pertanto attualmente corrisposta al 100% dal SERVIZIO ARCHIVIO presso tale UFFICIO IV; mentre vi è confusione estrema per quanto attiene al compito di assolvere alla domanda di informazioni che pervenga dall'esterno.

Di essa, quella che giunge via telefono, viene soddisfatta dal SERVIZIO ARCHIVIO (la segreteria del SERVIZIO e lo stesso UFFICIO IV), mentre quella che viene trasmessa per corrispondenza, oggi:

- a) al 90% è evasa dal SERVIZIO ARCHIVIO
- b) al 10% dal SERVIZIO DOCUMENTAZIONE

E' chiaro che è urgente porre ordine nella emissione.

Per quanto attiene alla informazione verbale, occorre restituire il compito redazionale della scheda legislativa all'UFFICIO III del SERVIZIO ARCHIVIO - ARCHIVIO LEGISLATIVO, donde l'essere il gruppo redattore a stretto contatto operativo con l'UFFICIO IV che emette la informazione stessa, agevolerà di molto la funzionalità della prestazione.



A favore della tesi, due argomentazioni:

- a) il "Regolamento" fa testo e tale è rimasto lasciando ancora la competenza a detto UFFICIO III del SERVIZIO ARCHIVIO, e non avendola assegnata al SERVIZIO DOCUMENTAZIONE (è ben noto che fu allo stesso trasferito solo il gruppo di lavoro del SERVIZIO ARCHIVIO che vi provvedeva)
- b) al SENATO la competenza dell'UFFICIO INFORMAZIONI è demandata all'ARCHIVIO LEGISLATIVO, come è logico e giusto che sia.

Nelle more dell'interim, lo scrivente - avendo già definito il disegno strumentale del settore - si è preoccupato, poi ché ancor oggi sono dunque tutti e due i SERVIZI (pur in proporzione diversa) a corrispondere con l'esterno, di definire almeno uno schema comune per la redazione delle lettere a terzi, trasferendo quello già sperimentato presso il SERVIZIO ARCHIVIO alle dattilografe del SERVIZIO DOCUMENTAZIONE, cui è stato pertanto inviato facsimile con invito ad attenersi al medesimo; e, ciò operando, si è posto fine al disorientamento dell'utente terzo, che poteva in precedenza ricevere più lettere diverse anche nella impostazione dattilografica.

Nel progetto di riforma che lo scrivente ha predisposto per i SUPERIORI UFFICI il settore della prestazione delle informazioni scritte e verbali rappresenta uno degli obiettivi primari di accrescimento della funzionalità; ed esso ben si inquadra nel disegno innovativo costruito nell'interesse della AMMINISTRAZIONE, che si puntualizza:

- a) nell'ammodernare e nel rendere più incidenti i sistemi ed i mezzi di ausilio al processo formativo della legge;
- b) nel diffondere al massimo raggio capillare la attività dell'Istituto nel Paese

due traguardi preminenti da conseguire, in perseguimento dei quali la organizzazione della informazione legislativa è impegno connesso di condizionante determinanza.

E circa la estensione del disegno, deve tenersi conto che il campo informativo inevitabilmente travalica il solo settore della corrente attività parlamentare e legislativa, ove la richiesta che perviene non concerne spesso il solo progetto di legge in corso di discussione o testè approvato, o per lo meno si diparte da esso per riferirsi anche alla legislazione vigente, cioè a leggi già da tempo emanate, e ad altri atti (decreti, regolamenti, circolari). Ed è evidente che a ciò e a tutto la prestazione informativa che, dall'ISTITUTO si diparta, deve corrispondere e con tempestività ed esattezza.



CAMERA DEI DEPUTATI

DOCUMENTAZIONE E STATISTICHE
PARLAMENTARI

Ben definiti gli obiettivi, a SERVIZI accorpati, si potrà pertanto conferire il massimo sviluppo al settore delle prestazioni informative:

- a) sia estendendo il campo di informazione recepibile da parte dell'utente interno (DEPUTATO, GRUPPO, COMMISSIONE, ASSEMBLEA), il che è strettamente legato ad un incremento della acquisizione dall'esterno di ogni valida esistente documentazione;
- b) sia estendendo la possibilità di informazione all'utente esterno, donde chiunque e qualsiasi cittadino, ovunque risieda, possa (e sappia) di poter chiedere, telefonicamente o per iscritto, notizie sulla attività legislativa e politica del PARLAMENTO e ricevere subito ogni più esauriente risposta.

Le deliberazioni che i SUPERIORI UFFICI dovrebbero adottare in attuazione di questo settore di riforma, sono già state predisposte dallo scrivente, ed esse comprendono:

- 1) la definizione dei sistemi e mezzi per pubblicizzare all'interno e all'esterno tale possibilità informativa
- 2) la concessione di tre linee esterne e di tre archiviste da addestrare, da adibirsi ad un particolare servizio di informazione tipo "3131", che riscuoterà in tutto il Paese un elevatissimo indice di gradimento, e che l'UFFICIO III del SERVIZIO ARCHIVIO può positivamente organizzare e gestire.

E quanta attesa nel Paese vi sia per questa apertura non vi è necessità qui di sottolineare o comprovare; mentre è ben evidente che i risultati in ciò positivi caratterizzeranno ampiamente l'opera della attuale Presidenza e Segreteria generale della Camera.

Individuati gli obiettivi, scontato il certo successo della iniziativa, già determinata la metodologia ordinativa ed esecutiva delle prestazioni, è scontato che debba porsi in precedenza il problema delle fonti, senza aver risolto il quale non si può certo emettere una informazione che sia tempestiva e precisa allo stesso tempo.

E di tale problema, ormai di fondo, in considerazione del protrarsi inarrestabile di una produzione legislativa, sfrangiata e non programmata, diretta solo all'emendamento e mai al rinovamento del quadro normativo, si tratterà in seguito definendone carenze e prospettive, in sede di esame dei sistemi e mezzi con i quali il SERVIZIO procede attualmente alla raccolta dei dati.



CAMERA DEI DEPUTATI

DOCUMENTAZIONE E STATISTICHE
PARLAMENTARI5.- Redazione e stampa delle pubblicazioni del SERVIZIO (REPERTORIO, LEGISLAZIONE e ATTIVITA' DEI DEPUTATI)

Lo scrivente ritiene di avere una certa esperienza su tali pubblicazioni; in quanto ne è stato redattore per un anno nel lontano 1946, e poi per molto tempo quale Vice Direttore dell'UFFICIO STUDI LEGISLATIVI, cui negli anni 50-60 le stesse erano demandate, e per averne sempre curato la diffusione esterna e interna dal 1959 ed oggi.

La competenza ad impostare pubblicazioni di tipo ordinativo (quali sono anche quelle in oggetto) l'ha dimostrata anche negli anni 57-63 quale redattore dell'ANNUARIO PARLAMENTARE, che portò nella ultima edizione a tre volumi (oggi in antiquariato librario!) e della AGENDINA PARLAMENTARE, e degli ELENCHI GOVERNO di cui fu l'ideatore.

La tesi dello scrivente è precisa e si fonda sui seguenti corollari:

- a) esse pubblicazioni sono utili, se sono tempestive, donde le stesse devono essere edite e distribuite in tempi molto ravvicinati alla fine del periodo cui si riferiscono;
- b) la redazione deve essere ad horam e collegarsi alla estrazione dei dati che si effettua:
 - per la classificazione dell'iter ("scheda legislativa")
 - per la classificazione della attività del Deputato
- c) la redazione deve essere il più possibile interna al SERVIZIO con la collaborazione eventuale del solo SERVIZIO COMMISSIONI (considerato che il rendimento delle collaborazioni di altro personale è sempre faticoso e dilungante)
- d) si devono innovare i criteri redazionali, rendendoli più snelli ed efficaci, favorendo al massimo la ricerca, fornendo i dati per la stessa e non riassunti eccedenti dei testi, e migliorando soprattutto i riferimenti per materia che devono corrispondere ad una impostazione scientifica che riproduca il quadro organico di tutte le materie trattate dalla legislazione
- e) si deve ben ponderare la eventualità di cedere al SENATO testate, quando - se si accetta la proposta dello scrivente di vendita diretta degli atti e delle pubblicazioni - ciò provocherebbe un minor introito per la nostra AMMINISTRAZIONE, pur rimanendo scontato l'imprescindibile raccordo operativo con il medesimo.



CAMERA DEI DEPUTATI

DOCUMENTAZIONE E STATISTICHE
PARLAMENTARI

Nei mesi trascorsi di interinato, lo scrivente ha pertanto definito le linee direttive di riforma delle tre PUBBLICAZIONI: "REPERTORIO", "LEGISLAZIONE" e "ATTIVITA" DEI DEPUTATI" negli obiettivi anzidetti; e, a SERVIZI accorpati, presenterà gli "specimen" innovati.

E tali linee si incentrano soprattutto nella finalità di accrescere l'interesse dell'utente interno ed esterno alla acquisizione di dette pubblicazioni, che è sempre stato invece carente sin dagli anni 50. E ciò si spiega proprio in alcuni difetti di sostanza e di forma, a causa dei quali le pubblicazioni stesse in effetti sono state in ogni edizione poco richieste.

Si tratta dunque di provvedere ad una impostazione più funzionale dei testi e delle rubriche, mentre rimane egualmente fondamentale la soluzione dei tempi ravvicinati di uscita e conseguente distribuzione.

Lo scrivente ritiene, infine, che sia logica la tesi che siano assegnati a questo SERVIZIO gli impegni redazionali dell'ANNUARIO PARLAMENTARE (che deve uscire ogni anno), della collegata AGENDINA PARLAMENTARE, e dell'ELENCO MINISTRI E SOTTOSEGRETARI, trasferendoli dal SERVIZIO AFFARI GENERALI, cui furono - si ritiene "anodinamente" - attribuiti; tornando così gli impegni stessi alla responsabilità di chi li ha estrinsecati (e i risultati positivi sono noti), per ben cinque anni. Ciò naturalmente, rendendosi possibile, solo trasferendo con l'impegno anche il personale oggi altrove destinato a tali compiti.

Così disposte ed accettate le linee direttive anzidette, sarà possibile presentare ai SUPERIORI UFFICI un piano di programmazione editoriale, che ormai si impone e che darà senz'altro risultanze favorevoli nella duplice confluenza di diffondere con più ampia capillarità la attività del PARLAMENTO e di conseguire introiti, pur a prezzi politici di vendita, a compensazione, all'inizio parziale, delle notevoli spese tipografiche iscritte in bilancio.

E la tesi che lo scrivente sostiene è ormai qui ben delineata, e concerne l'altrettanto assoluta indifferibilità che questa programmazione editoriale si realizzi, e che sia l'ISTITUTO a provvedere ad un piano organico per una più coerente proiezione della funzionalità esperita in pubblicazioni che siano impostate soprattutto nell'obiettivo di favorirne la massima diffusione in tutto il Paese, che rappresenta dunque innegabilmente il mezzo più concreto per la valorizzazione dell'impegno democratico cui lo stesso ISTITUTO assolve.



CAMERA DEI DEPUTATI

DOCUMENTAZIONE E STATISTICHE
PARLAMENTARI

Alla impostazione politica del problema, segue quella economica, cui la prima strettamente e utilmente si collega.

Si deve al riguardo - quale esempio-ricordare che una Società privata - la P.E.M. - organizzando ed editando la DE MARTINO, ove si riproduce la legislazione italiana, integrando la vi gente con la innovativa, persegue da anni eccezionali introiti, quando una iniziativa editoriale del genere potrebbe e dovrebbe realizzarsi dalla CAMERA e dal SENATO con il triplice risultato di:

- a) garantire ai terzi una maggiore attendibilità dei testi, quale può derivare da una pubblicazione ufficiale in questa sede redatta, il che da tutti è atteso, in essa poi rendendosi più tempestiva la comunicazione dei nuovi inserimenti, che qui avverrebbe a chiusura di iter, in corrispondenza della Gazzetta Ufficiale, mentre la P.E.M. è sempre in inevitabile ritardo di sei mesi;
- b) garantire all'interno la disponibilità del quadro legislativo operante aggiornato, la cui carenza è base della attuale incertezza delle fonti e della impossibilità di effettuare un controllo sulla validità del progetto di legge prima che lo stesso inizi il suo iter;
- c) garantire il conseguimento di notevoli entrate a diminuzione delle enormi spese tipografiche a carico delle due AMMINISTRAZIONI.

In linea teoretica, lo scrivente si augura, con le brevi succennate note, di aver convinto i SUPERIORI UFFICI che costituisce innegabile errore tecnico il separare in più SERVIZI ed UFFICI la competenza della raccolta dei dati utili per la informazione, dalla emissione della informazione medesima e, infine, dalla redazione di pubblicazioni che sempre di essi dati trattano, più o meno elaborandoli.

Dal che funzionalità al settore, risparmio dei tempi e, quindi, contenimento dei costi si ottengono solo lasciando concentrata in unico SERVIZIO la estrinsecazione delle competenze correlate, e affidandola a chi ha esperienza e competenza nel settore, che non consente più estrinsecazioni artigianali o dilettantistiche, dal che la urgenza indilazionabile della riforma.



CAMERA DEI DEPUTATI

DOCUMENTAZIONE E STATISTICHE
PARLAMENTARI

UFFICIO II

6.- Documentazione legislativa e parlamentare italiana

Lo scrivente si occupa di documentazione dagli anni 50, e a tale epoca risalgono le prime sue proposte presentate ai SUPERIORI UFFICI, la predisposizione del primo testo coordinato in presenza di più progetti offerto alla COMMISSIONE competente (chiamato allora "lenzuolo", antecedente strumentale del "documento di lavoro" oggi proposto ed attuato), cui seguirono studi ed approfondimenti teoretici e metodologici, con il primo risultato vincente nell'ottenuto assenso nel 1961 a stampare la collana dei "DOCUMENTI" della Inchiesta parlamentare sulle condizioni dei lavoratori in Italia.

Ciò si ricorda non per "revival" storico, bensì per porre fondamento di esperienza e competenza - di cui la AMMINISTRAZIONE può giovare poichè per l'ISTITUTO le stesse sono state costruite - alle tesi che oggi si sostengono, e che in questi mesi di interinato sono state ancor più compiutamente finalizzate, individuando le soluzioni più opportune che i SUPERIORI UFFICI possono all'uopo adottare.

A monte di ogni determinazione è la acclarazione di taluni principi teoretici:

- 1) è necessario distinguere e non confondere
 - la documentazione (raccolta di testi base, e disposizione organica obiettiva e ragionata dei medesimi)
 - con gli studi legislativi, che realizzano la componente soggettiva della valutazione di detti testi, che si manifesta nella redazione di un commento o compendio

Dal che: un SERVIZIO (DOCUMENTAZIONE) raccoglie documenti per se e per tutti, e un altro (STUDI LEGISLATIVI) li studia e li commenta. Se si alterano o si mescolano tali competenze potrebbe crearsi il disordine.

- 2) La raccolta dei testi emessi da fonte terza è utile e ordinata disposizione che sia solo il SERVIZIO DOCUMENTAZIONE a farla, altrimenti se altri o tutti chiedono, la confusione diviene estrema.
- 3) Gli altri SERVIZI, quando emettono un atto su richiesta di utente interno od esterno, non fanno Documentazione (!), bensì estrinsecano la competenza a loro assegnata e di cui quell'atto è certificazione.



- 4) E', dunque, necessario conferire alla dizione DOCUMENTO non un significato letterario (per cui tutto può essere "documento", se ad ogni atto scritto si dà questo significato), il che provoca una confusione altrettanto estrema; bensì attribuirgli il significato tecnico-scientifico che lo stesso deve avere, e che si identifica nell'atto ufficiale, emesso da ente terzo, nel quale si certifichi una tesi (un cosiddetto atto di volontà), il cui reperimento sia utile in ausilio al processo formativo della legge.

Nel progetto di riforma predisposto, lo scrivente ha in serito la deliberazione che si suggerisce di emettere a chiarimento della contraddizione ad oggi verificatasi, e che - irrisolta - continua ad ostacolare una prestazione efficiente di servizio; mentre, accolti i principi anzidetti, diviene così netto e preciso il limite di demarcazione tra documentazione (SERVIZIO DOCUMENTAZIONE) e studio legislativo (SERVIZIO STUDI LEGISLATIVI), con gli altri SERVIZI utenti e fornitori, che non potranno più verificarsi con fusioni, intralci o carenze.

Le prestazioni di servizio in materia di documentazione che si potranno emettere a SERVIZI DOCUMENTAZIONE E ARCHIVIO accorpate, già definite negli scopi da conseguire e nei sistemi e mezzi di composizione e distribuzione, dopo severi studi ed approfondite ricerche, conclusi e puntualizzati, nelle soluzioni ottimali, in questi sette mesi di interinato, sono le seguenti:

Destinate principalmente alla diffusione interna (DEPUTATI, GRUPPI, GIUNTE, COMMISSIONI, ASSEMBLEA, SERVIZI ed UFFICI):

I - DOCUMENTAZIONI LEGISLATIVE

cosidette tali, perchè: emesse in fase preventiva all'inizio dell'iter legislativo, aventi per scopo il costituire ausilio al processo formativo della legge, e destinate alla circolazione interna

A - DOCUMENTI DI LAVORO

strumento innovativo per il processo formativo della legge, in ausilio ai lavori delle COMMISSIONI e della ASSEMBLEA, in sostituzione dello stampato del progetto di legge o della relazione, o comunque degli stessi integrativi, realizzabile in quattro versioni di:

- 1) Testi coordinati di articolati e leggi richiamate o connesse, con (eventuali) precedenti parlamentari ed altri atti citati (normativa comunitaria e giurisprudenza costituzionale).

Lo specimen è noto essendo ormai stato istituzionalizzato tale servizio.



CAMERA DEI DEPUTATI

DOCUMENTAZIONE E STATISTICHE
PARLAMENTARI

- 2) Raccolte di documenti ufficiali - dette "PRIMA LETTURA"-
concernenti atti di volontà (opinioni o dichiarazioni)
di enti terzi su argomento in oggetto
v. Specimen in allegato, concernente la sperimentazione
realizzata (EQUO CANONE)
- 3) Raccolte di leggi e decreti (legislazione vigente) su ar-
gomento in oggetto
- 4) Raccolte di atti parlamentari concernenti l'iter inter-
corso alla CAMERA e al SENATO per l'approvazione di una
legge determinata
v. Specimen in allegato

Destinate principalmente alla diffusione esterna (da porre in di-
stribuzione in tutto il Paese, pur a prezzi politici da definirsi):

II - DOCUMENTAZIONI PARLAMENTARI

cosidette tali, perchè: emesse in fase successiva all'iter le-
gislativo (già pertanto concluso), aventi per scopo il costi-
tuire mezzo per la certificazione della attività dell'ISTITUTO,
e destinate alla diffusione esterna.

B - DISCUSSIONI PARLAMENTARI

realizzabili nella triplice versione di:

5) I^ Serie "Discussioni legislative"

Raccolte di atti parlamentari concernenti dibattivi al-
la CAMERA e al SENATO su temi legislativi di preminente
interesse

Esempi: DIRITTO DI FAMIGLIA, ecc.

v. Specimen in COMUNICAZIONE OPERATIVA - D 2

6) II^ Serie "Discussioni politiche"

Raccolte di atti parlamentari concernenti dibattiti al-
la CAMERA e al SENATO su temi (non legislativi, bensì)
politici

Esempi: CONCORDATO - LOCKHEED

v. Specimen in COMUNICAZIONE OPERATIVA - D 3

7) III^ Serie "Discorsi di On. Deputati"

Raccolte di atti parlamentari (resoconti stenografici)
riproducenti discorsi di un On. Deputato, svolti in Com-
missione e in Assemblea (su richiesta)

v. Specimen in COMUNICAZIONE OPERATIVA - D 4



La emissione di tali prestazioni in materia di documentazione, e la conseguente libera e più ampia circolazione interna ed esterna delle stesse, rappresentano una delle componenti più costruttive del progetto di riforma che lo scrivente presenta ai SUPERIORI UFFICI. E agli stessi sono ostensibili tutti gli specimen già predisposti, mentre - come ben noto - si è già in grado di iniziare tutte le prestazioni medesime, a SERVIZI accorpati, una volta assegnato il personale occorrente ad esprimerle.

I "documenti di lavoro" sono ormai una realtà operante ed acquisita alla funzionalità dell'ISTITUTO. Per anni si era studiato un ausilio al processo formativo della legge che servisse molte istanze allo stesso connesse. Ed i fatti hanno corrisposto alle previsioni e oggi il DEPUTATO in COMMISSIONE vuole il "documento", lo chiede per disegni e proposte, si è già abituato a lavorare con questo mezzo, il che può produrre una legislazione migliore. Non solo; con esso si abilita anche a leggere la discussione svolta al SENATO, nel caso si tratti di progetto che dallo stesso pervenga, e questo già costituisce senz'altro un approfondimento del problema che agevola le discussioni.

Si è anche avuto ragione su dove si incentrasse la domanda; e la proporzione delle richieste, in 9 mesi, di 200 documenti chiamati di tipo A, contro le 3 del tipo B, ha dato esauriente risposta.

Con i "documenti di lavoro" si provvede anche al precontrollo di tutte le date e i numeri delle leggi e decreti citati nei testi, e tutti gli errori riscontrati sono stati indicati, e di essi ogni COMMISSIONE ha tenuto debito conto, così risolvendosi anche questa istanza di verifica, cui mai in alcuna sede era stato provveduto.

Sulla produzione dei "documenti di lavoro" si è riferito ai SUPERIORI UFFICI con altra relazione, già trasmessa. E si attende che gli stessi dispongano sulle richieste nella stessa contenute, prima tra tutte la integrazione del gruppo di lavoro che provvede alla redazione, sottoposto ancor oggi ad impegno gravissimo e stressante.

Tutti i "Documenti di lavoro" stampati e distribuiti (nessuno escluso) sono stati richiesti dal SERVIZIO COMMISSIONI, e con lo stesso ne sono stati concordati la impostazione e la tiratura. Se On. DEPUTATI hanno richiesto al SERVIZIO ARCHIVIO la redazione di un "documento" (e le richieste stesse sono in continuo crescendo, perchè è cresciuto l'interesse alla acquisizione di questo ausilio) i medesimi sono stati invitati a rivolgersi alla Segreteria della COMMISSIONE; il che a molti non è riuscito gradito (ed è comprensibile), come è comprensibile che questo ha posto e pone in difficoltà il sottoscritto, che così rispondendo sembra negare una prestazione di competenza al DEPUTATO richiedente, mentre non è facile spiegare, perchè - esistendo un SERVIZIO DOCUMENTAZIONE - un DEPUTATO non possa rivolgersi allo stesso per avere una documentazione e debba invece rivolgersi ad altro SERVIZIO.



CAMERA DEI DEPUTATI

DOCUMENTAZIONE E STATISTICHE
PARLAMENTARI

In tutto e per tutto, dunque, lo scrivente ha puntualmente atteso alla circolare emessa dal Vice Segretario Generale in data 9 luglio 1976, anche se questo - ed era intuibile sin da principio - gli ha procurato qualche consistente disagio.

Detta circolare fu redatta senza presentire il parere dello scrivente, diretto ed unico interessato all'impegno; e si è certi che i SUPERIORI UFFICI esamineranno con cura alcune proposte di modifiche da apportare alla circolare stessa, dettate dalla esperienza intercorsa. E, prime tra esse, quelle di:

- a) comprendere che l'impegno redazionale deve effettuarsi su programmazione disposta dal SERVIZIO ARCHIVIO, indipendentemente dalla richiesta del Segretario della COMMISSIONE, la quale deve essere operante per la stampa del "documento" redatto, e ciò in quanto non vi sono tempi tecnici per provvedere alla redazione ed alla stampa da quando perviene la richiesta a quando si vuole la disponibilità del "documento";
- b) garantire che vi sia una effettiva collaborazione da parte del SERVIZIO COMMISSIONI in specie per i "documenti" che comportino coordinamento tra più "progetti"; mentre non si può certo ammettere che l'UFFICIO I del SERVIZIO ARCHIVIO (in pratica, il sottoscritto) sia considerato una semplice officina, cui ordinare testi e rifacimenti dei medesimi, in più, in tempi ristrettissimi (il che ha causato e causa allo scrivente il dover dedicare sabati ed anche domeniche alle esigenze redazionali, per mantenere gli impegni presi);
- c) rivedere i criteri di assegnazione dei funzionari di altri SERVIZI per la collaborazione redazionale, ove la predetta circolare provvede a garantire la disponibilità dei cosiddetti "interfaccia" solo per la redazione dei documenti definiti di "tipo B", nulla provvedendo per quelli di "tipo A" redatti dal solo sottoscritto, mentre la esperienza intercorsa sulla entità della richiesta (200 di tipo A, contro 3 di tipo B) deve aver orientato i SUPERIORI UFFICI verso chi disporre un aiuto redazionale, che per lo meno deve essere paritetico.

Queste sono evidentemente ed unicamente proposte - che insieme ad altre che si presenteranno, e tra esse è quella della possibile estensione del mezzo ai lavori della ASSEMBLEA - chi opera a livello direzionale, con un impegno intercorso di studi teoretici e metodologici, ha il dovere di presentare ai SUPERIORI UFFICI, ciò in nulla e nessuno travalicando, liberi poi gli stessi di decidere in merito, decisioni cui il sottoscritto si atterrà, come sempre ha fatto.



CAMERA DEI DEPUTATI

DOCUMENTAZIONE E STATISTICHE
PARLAMENTARI

Se dunque i "documenti di lavoro" sono già divenuti una realtà operante, potranno esserlo anche le altre prestazioni di documentazione sopracitate, purchè si provveda all'accorpamento dei SERVIZI, che è determinante per l'avvio dell'intero programma di riforma. E con questo si saranno garantiti al DEPUTATO mezzi di efficiente collaborazione preventiva al processo formativo della legge, quali da tempo attende.

Per quanto attiene alle DOCUMENTAZIONI LEGISLATIVE, la raccolta a se stante di un iter legislativo, così come di gruppi di leggi e decreti concernenti una specifica materia, rappresenta strumento di consistente utilità. E per quanto riguarda la raccolta di iter che si svolgono nella legislatura in corso l'impegno è agevolato perchè la riforma della funzionalità del SERVIZIO ARCHIVIO prevede già la composizione in montaggio degli iter di ciascun progetto di legge, realizzata ad horam secondo lo svolgimento del medesimo e disposta in cartelle, duplicabile secondo richieste.

Nelle DOCUMENTAZIONI SETTORIALI gli esperimenti già intercorsi (in specie EQUO CANONE), di fornire cioè atti emessi da organismi terzi contenenti tesi ufficiali su ciascun problema, in dicano che la prospettiva è esatta e che il mezzo è particolarmente atteso.

Per quanto riguarda, poi, le cosiddette DOCUMENTAZIONI PARLAMENTARI, l'orizzonte editoriale spazia, e non invano si sono effettuati per lunghi cinque anni, studi, ricerche e sperimentazioni in materia. E domani, a riforma approvata, ogni legge sarà acquisibile da chiunque lo voglia con il suo iter; ogni dibattito politico sarà a tutti ostensibile; ogni DEPUTATO potrà raccogliere e diffondere quello che ha detto in PARLAMENTO.

Il programma editoriale, che si è con cura studiato e definito, ha tenuto presente anche i costi, e ciò indipendentemente dai possibili e pur certi ricavi (si tratta, è intuitivo, di veri e propri "best-sellers" destinati alla più ampia diffusione). E si prevede tutta la stampa in offset, quindi a costi minori. E gli STABILIMENTI TIPOGRAFICI COLOMBO - che hanno già dichiarato la loro piena disponibilità - avranno cura di integrare con macchinari complementari gli impianti offset, pienamente funzionali, che già possiedono.

Con quanto sopra indicato e delineato, si ritiene siano state ben definite le proposte che lo scrivente avanza in materia di sussidi per la documentazione legislativa e parlamentare italiana innovati secondo la pressante richiesta interna e accrescitivi di una diffusione esterna dell'attività dell'ISTITUTO, che produce anche utili entrate; disegno editoriale che si attua in una riforma che tiene conto di tutte le istanze esistenti ed immanenti e intende risolverle nell'interesse della AMMINISTRAZIONE.



CAMERA DEI DEPUTATI

DOCUMENTAZIONE E STATISTICHE
PARLAMENTARI

- 7.- Raccolta ed elaborazione dei dati concernenti i progetti di legge e le leggi dello Stato; i decreti del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio, ministeriali e interministeriali, i regolamenti e le circolari di interesse generale; le sentenze della Corte Costituzionale e della magistratura ordinaria, amministrativa e speciale.

Il quadro di competenza si riassume in una unica dizione: la raccolta delle fonti.

Lo scrivente ha studiato a fondo il problema, dopo aver esaminato quanto vi sia in disponibilità nell'ISTITUTO, e specificatamente presso il SERVIZIO DOCUMENTAZIONE; e deve richiamare la attenzione dei SUPERIORI UFFICI sulla situazione esistente, che si definisce carente nell'immobilismo dei sistemi e dei mezzi di rilevazione, e nella assoluta assenza di ogni successiva ragionata elaborazione di coordinamento tra registrazioni effettuate.

Il problema deve essere visualizzato in duplice ordine di competenza

- I. - LEGISLAZIONE VIGENTE per la quale le fonti consistono negli schedari che si costruiscono mediante le registrazioni in uso
- II.- LEGISLAZIONE IN FIERI per la quale la fonte unica ed essenziale è la "scheda legislativa" di cui si è già trattato in sede di impegni di prestazioni informative.

Per quanto attiene alla LEGISLAZIONE VIGENTE, si sostiene, che si debba provvedere al più presto alla RIORGANIZZAZIONE DELLE FONTI, quando gli schedari esistenti, redatti con i criteri in uso - che sono poi quelli adoperati da sempre - più non costituiscono un ausilio sufficiente per tener fronte a qualsiasi ricerca (meglio: ad una ricerca cosciente ed approfondita), mentre la legislazione presente e in fieri si fa ogni giorno più caotica, di massima sempre consistendo in modifiche a leggi più volte emendate, senza mai disporre leggi-quadro o testi unici; ove nessuno precontrolla (non vi sono i mezzi!) se una norma innovativa (che nel suo contesto non cita quella che emenda) sia in contrasto con altra od altre vigenti.



CAMERA DEI DEPUTATI

DOCUMENTAZIONE E STATISTICHE
PARLAMENTARI

La nuova disposizione legislativa può definirsi una tessera che deve inquadarsi nel mosaico normativo operante; ma questo mosaico è necessario comporlo, perchè non esiste. E nel provvedere a ciò consiste la riorganizzazione delle fonti che si vuole attuare e che si sostiene ormai indifferibile.

E' evidente, invece, che è assai poco, se non nulla, l'effettuare la sola registrazione della data, numero e materia di una nuova legge; poichè alla prima ricerca ci si trova poi di fronte ad una sequenza in congerie di leggi, che non consente alcun controllo sostanziale, congerie che talvolta è tale da scoraggiare anche il più cosciente ricercatore.

Lo schedario registra la legge pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, ma ne classifica i soli dati distintivi (titolo, data, numero, materia), ma nessuna registrazione viene fatta dalle nuove norme accanto alle precedenti innovate; mentre è ben noto che la ricerca non è certo possibile farla sul titolo, che non sempre poi riflette tutta la sostanza normativa delle nuove disposizioni contenute dalla legge cui si riferisce.

Per le ricerche si utilizza la sola DE MARTINO, ma essa - come è altrettanto ben noto - è sempre in ritardo di sei mesi per le nuove accessioni legislative; quindi, non si hanno richiami validi, neanche in essa, proprio per le leggi ultime che sono sempre le più richieste.

In questa carenza di mezzi, rimane possibile il controllo solo ove la nuova norma citi la precedente che innova; e fin qui - già molto facendo (poichè prima si legiferava pressochè "al buio") - arriva da qualche mese il "documento di lavoro", che riporta l'articolo antecedente citato o l'intera legge della quale trovi il riferimento.

Circa la nuova norma proposta senza citazione di rinvio, il "documento" tace, perchè vi sono i mezzi per controllare tale norma cosa e dove innovi.

Si ritiene che siano sufficienti questi brevi accenni per far avvertire la immanenza del problema delle fonti, e la urgenza di provvedere, in quanto la responsabilità del SERVIZIO è notevole e determinante, e con essa quella della AMMINISTRAZIONE.



CAMERA DEI DEPUTATI

DOCUMENTAZIONE E STATISTICHE
PARLAMENTARI

Una citazione a parte merita la situazione delle registrazioni dei decreti e delle circolari ministeriali, ove la raccolta - in specie delle seconde - o non esiste, o esiste in parte, ed è comunque come tale inattendibile perchè ne è certa la incompletezza.

Se si riflette che - come ben noto - oggi la circolare, a volte, assume una rilevanza ancora più consistente della legge, perchè ne rappresenta il modo e il tempo di applicazione, si desume la assoluta necessità che la raccolta delle circolari stesse debba essere completa e tempestivamente realizzata.

Inoltre, non è sufficiente nel "documento di lavoro" inserire i soli testi o delle leggi comunque richiamate; ma questo ausilio sarà completo solo quando si fornirà anche un quadro esauriente e controllato dalla vigente attuazione di quella legge che si innova, e cioè si uniranno i testi di tutte le circolari ed i regolamenti di essa legge applicativi.

E qui si apre un altro orizzonte suggestivo, ove vi sarà finalmente la possibilità di risolvere una carenza di sempre; cioè quella di porre fine allo stato attuale di deficienza, per cui si "sforzano" le leggi in produzione continua, e si ritorna a legiferare su di un argomento, senza che vi sia indagine in sede parlamentare su come abbia funzionato la legge precedente, e dove e se essa sia mancata: vero controllo che dovrebbe essere imprescindibile per una corretta attività di produzione legislativa.

Assai facile la definizione dello stato di carenza, per cui si ritiene ormai improrogabile la necessità di provvedere. Ove l'ISTITUTO, che produce leggi, è in effetti l'unica azienda che non ha laboratori di ricerca e che non precontrolla gli ingredienti e le materie che adopera per la confezione del suo prodotto; tema che può identificarsi nella dizione a ciò qui costruita di ECOLOGIA LEGISLATIVA, materia avveniristica nella proposizione, ma senz'altro immanente nelle istanze, ogni giorno più sentite e comunque indifferibili.

Se, poi, si vuole costruire un quadro completo delle fonti, è ben intuibile che ciò vada fatto "ex tunc"; al che redigere un programma di lavoro è arduo impegno, trattandosi quasi sempre di "tunc" ben lontani, con la presente carenza di personale e con l'impossibilità attuale di averne altro assegnato.



Lo scrivente ha comunque in questi mesi predisposto un piano operativo che dovrebbe potersi ben avviare, purchè non manchi l'aiuto concreto e consapevole dei responsabili degli Uffici legislativi e delle Direzioni generali dei singoli Ministeri, che opportunamente si solleciteranno.

Circa le sentenze della Corte costituzionale, un raccordo più continuo con tale Istituto dovrebbe funzionare efficacemente, mentre per la raccolta delle sentenze della Magistratura ordinaria, amministrativa e speciale è intuibile che l'impegno vada risolto tramite accordi che forniscano mezzi costruiti presso tali organi, essendo impensabile il crearne nuovi in via diretta.

Circa le leggi regionali, la competenza inserita in Regolamento è ormai passata al SERVIZIO REGIONI, con il quale un contatto funzionale è ancora da definirsi.

Circa la LEGISLAZIONE IN FIERI, lo scrivente ha già comunicato ai SUPERIORI UFFICI le proposte concrete che occorre accogliere per rendere più efficiente la costruzione della scheda legislativa; strumento indispensabile ed insostituibile perchè è su di essa:

- 1) che opera lo sportello dell'ARCHIVIO DEPOSITO per fornire gli stampati al Deputato, che giustamente non ammette ritardi nè incertezze
- 2) che si emettono tutte le informazioni di iter, verbali, telefoniche e scritte.

Occorre in merito:

- a) dare un ricambio all'affaticato gruppo di lavoro che la redige da oltre dieci anni
- b) innovare alcuni criteri redazionali, evitando troppe abbreviazioni che rendono a volte illeggibile la scheda in specie ai non addetti ai lavori, e quindi non distribuibile a terzi
- c) anche qui raggiungere un auspicabile accordo con il SENATO (che dovrebbe però accogliere i criteri redazionali così definiti, e soprattutto la stessa scheda, come costruita)
- d) e soprattutto, garantire la assoluta tempestività di redazione e la immissione ad horam nel circolo informativo



CAMERA DEI DEPUTATI

DOCUMENTAZIONE E STATISTICHE
PARLAMENTARI

L'obiettivo della organizzazione del lavoro in questo settore della legislazione in fieri è però già pienamente centrato: ove si tende a realizzare la rilevazione dei dati, unica (in un solo tempo di esecuzione) e polivalente (classificazione cioè estensibile ed utilizzabile per tutti gli impegni di archiviazione, documentazione ed informazione).

E', infatti, fin troppo evidente come, servendosi di una conforme metodologia di estrazione dei dati, che si svolge su fonte che è unica (sommari e bollettini), si possa utilizzare la stessa classificazione:

- per la redazione della scheda legislativa, che consenta di emettere ogni tipo di informazione
- per la composizione della attività del Deputato
- per la composizione del quadro degli interventi primari
- per la redazione della pubblicazioni ordinarie e delle documentazioni di servizio.

Ciò evidenziato, si ritiene ben acclarato che questa organizzazione del lavoro rappresenta uno dei principi basilari della riforma che lo scrivente intende realizzare con l'assenso dei SUPERIORI UFFICI.

I problemi da affrontare e risolvere in questo settore della riorganizzazione delle fonti della legislazione vigente e della legislazione in fieri sono dunque immani ed immensi, ma si ritiene che ne siano stati bene individuati gli obiettivi, e con accuratezza studiata la metodologia per conseguirli. Altrettanto chiaro, però, che più si tarda a cominciare, più si allontana la speranza di perseguire gli intenti, con il pareggio tra l'arretrato e il nuovo.

Per ultimo, si sono lasciati tre corollari che si ritengono inderogabili e che non possono essere disattesi:

- 1) la DOCUMENTAZIONE che necessita non è più solo legislativa e parlamentare, ma deve essere estesa a tutti i campi, ove si sia richiesta e ove ciò sia utile al processo formativo della legge, e in ausilio al Deputato per il conseguimento della sua funzione; ed alla organizzazione della stessa il SERVIZIO competente



CAMERA DEI DEPUTATI

DOCUMENTAZIONE E STATISTICHE
PARLAMENTARI

deve provvedere con programma autonomo, essendo tecnicamente impossibile la disposizione oggi vigente della predisposizione solo su richiesta, perchè poi mancano tempi utili per realizzarla; mentre il SERVIZIO stesso, come tale, è indubbio che possa e debba liberamente fornire le prestazioni correlative a qualunque richiedente, senza intermediari inammissibili e comunque dilunganti;

- 2) la redazione di uno schedario su base manuale o su base elettronica, e la elaborazione dei dati rilevati con i mezzi elettronici, costituiscono importanti impegni, ma non sono in tutto risolutivi; perchè si deve ricordare che, in questa sede, lo utente, interno od esterno che sia, non si accontenta dei dati, ma nella generalità massima dei casi vuole sempre il testo, dal che rimane imperante e in tutto orientante la disponibilità e conseguente fornitura del testo, cioè dell'atto parlamentare, il che comporta i problemi, in altra sede trattati e risolti, della onerosità della ricerca e del depauperamento delle giacenze;
- 3) ogni piano operativo in materia dovrà essere realizzato in accordo con il SENATO, dividendo i compiti. Ma ciò potrà farsi solo e soltanto se le strutture siano identiche, se ognuno abbia il suo interlocutore, se la competenza corrisponda competenza, se i sistemi e mezzi, le metodologie, gli obiettivi siano scelti e individuati, comuni e conformi.

E sui tempi di un accordo siffatto (e solo così si può pervenire ad un accordo efficiente, che efficienti risultati produca), si è ad oggi alquanto perplessi, se non addirittura pessimisti quando ancora tante difformità dividono i due ISTITUTI.

Naturalmente ciò non toglie, che, a momento debito, definita la nuova funzionalità che si vuole esprimere, avviato il programma di riforma, con l'accorpamento dei due SERVIZI, tutto si farà perchè a tale accordo si pervenga, realizzando una divisione dei compiti esecutivi, a pari sistemi e mezzi di attuazione prescelti ed utilizzati.

Con quanto esposto, si ritiene rimangano ben delineate le esigenze innovative in un settore così determinante quale è quello della rilevazione dei dati.

E si auspica di essere riusciti a fare intendere che qui, e solo qui, la rilevazione può avvenire; mentre se il sistema accettato è trasferibile su base elettronica (e lo è, ed è stato a ciò costruito sin dal 1963!), diviene automatico il passaggio all'impianto esistente, che potrà così operare ad horam, senza inutili raddoppi di lavoro.



CAMERA DEI DEPUTATI

DOCUMENTAZIONE E STATISTICHE
PARLAMENTARI

UFFICIO III

8.- Attività dei Deputati - Raccolta ed elaborazione dei dati relativi alla attività dei Parlamentari alla CAMERA

L'impegno è oggi praticamente affidato ad una sola, pur volenterosa, archivista; e si effettua con sistemi tradizionali e si può dire rudimentali, su schede fatte a mano, e con tempi che logicamente tendono a dilungarsi.

Sono semplici le linee di riforma:

- 1) l'impegno è notevole, ma deve essere assolto ad horam;
- 2) il quadro deve essere disponibile, ad horam, per il Deputato, il quale può chiederlo e riceverlo;
- 3) la edizione a fine legislatura deve essere tempestiva e al Deputato deve essere fornibile a chiusura un estratto duplicabile, già definitivo;
- 4) nel servizio che si offre devono comprendersi anche le duplicazioni degli interventi di particolare rilievo.

E' evidente che si intende realizzare insieme, in pari tempi di lavoro, la registrazione dei dati e la raccolta dei testi.

La prima è utilizzabile per le prestazioni informative al DEPUTATO, la seconda per introdurre una altra prestazione innovativa da sempre richiesta dal DEPUTATO stesso, e attinente alla disponibilità dei suoi interventi.

Per questa sono solo da decidere i costi, poichè modi e tempi di tale nuova prestazione, da tanto attesa dagli On. DEPUTATI, sono stati risolti dallo scrivente in sede di SERVIZIO ARCHIVIO, ove:

- a) la impaginazione su supporti diviene automatica ad ogni entrata di stenografico con la attuazione della archiviazione cosiddetta dinamica degli atti parlamentari, che dovrà affiancare quella cosiddetta statica, cioè della sola conservazione dello stampato in giacenza;
- b) sono già stati predisposti specimen di raccolte, e dopo numerose sperimentazioni si è conseguito uno standard che si ritiene ottimale, e che ha già riscosso gradimento tra gli On. Deputati.

La riforma dunque prevede una più attenta considerazione del settore della registrazione della attività del Deputato, che ha rilevanza consistente, sia per il dovere di fornire al medesimo una documentazione aggiornata e precisa del suo impegno, e sia per il risultato mediato che si ottiene della diffusione della attività stessa intercorsa, che rappresenta sempre un mezzo positivo per la affermazione e la valorizzazione dell'Istituto.



9.- Statistiche parlamentari - Rilevazione giornaliera quantitativa dei dati statistici attinenti alla attività della CAMERA

Il compito correlativo è oggi affidato ad un coadiutore e ad un archivist, volenterosi entrambi ed encomiabili; ma è evidente che ci si trova ancora ad un livello artigianale con il risultato di raccogliere elementi che hanno valore coloristico e neanche di costume.

Perchè almeno si raggiunga il fine utile - cioè, si evidenzi in dati statistici il fenomeno politico-legislativo - è indispensabile che la raccolta degli elementi che si offrono in valutazione concerna, non solo la attività della CAMERA, ma anche quella del SENATO.

Dal che il primo problema, di raggiungere a ciò un accordo con il SENATO stesso, per il quale rimangono presenti le perplessità anzidette.

Minore difficoltà vi sarà nell'ammodernare i criteri redazionali delle pubblicazioni statistiche esistenti, essendo facile il provvedervi, onde renderne più efficiente la lettura; mentre rimane scoperta una necessità obiettiva: e, cioè, che vi debba comunque essere un commento agevolativo alla lettura stessa, se non una vera e propria valutazione scientifica dei dati, senza la quale la pubblicazione non avrebbe contenuto, limitandosi lo scopo editoriale a quello della sola stampa di una serie di aride tabelle.

La riforma, però, prevede un disegno ben superiore, che corrisponde del resto ad una istanza presente nell'ISTITUTO sin dagli anni 50; e, cioè, che si realizzi e si ponga a disposizione degli On. DEPUTATI una raccolta di statistiche, non solo parlamentari, ma attinente agli oggetti delle discussioni legislative e politiche in corso. Si tratta pertanto di raccogliere statistiche ufficiali, e messe da enti terzi a ciò abilitati, che concernano materie oggetto di progetti di legge e di fornirne copia ordinata ai Deputati ed alle Commissioni competenti.

L'impegno può risolversi con accordi inter-enti, di non difficile stipulazione e senza costi per l'ISTITUTO; mentre anche qui dovrà pervenirsi ad una necessaria organicità in ogni raccolta ed alla opportuna tempestività nella distribuzione.

Ritenere comunque che la statistica debba ancor oggi limitare il suo obiettivo al solo registrare la attività interna, e di essa non ci si debba servire anche per tutti i campi di rilevazione, significa togliere al processo formativo della legge un altro ausilio che è utile e che è possibile invece fornire, provvedendo dunque in sede di riforma a riorganizzare anche questa fonte, tuttora carente.



CAMERA DEI DEPUTATI

DOCUMENTAZIONE E STATISTICHE
PARLAMENTARI

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Si auspica che i SUPERIORI UFFICI traggano dalla relazione qui composta i seguenti convincimenti:

- 1) la complessità, capillarità, estensione e rilevanza del lavoro di studio, sperimentazione e programmazione svolto dal sottoscritto quale incaricato dell'interim del SERVIZIO DOCUMENTAZIONE dal 6 luglio u.s. ad oggi, in otto mesi di attività, durante i quali ha anche personalmente redatto oltre 200 DOCUMENTI DI LAVORO
- 2) la urgenza di provvedere all'accorpamento dei due SERVIZI ARCHIVIO e DOCUMENTAZIONE, e comunque alla cessazione dell'interinato, che è posizione non conforme per attuare una riforma che è indilazionabile, e che sarà sempre più difficile realizzare, più si dilunga la riequilibrio strutturale dei SERVIZI
- 3) la archiviazione, la documentazione e la informazione sono fasi indissolubili di una unica funzionalità, che può essere esperita con la organizzazione della conservazione e della distribuzione interna ed esterna delle carte, demandata ad unico efficiente Servizio, quale può essere il SERVIZIO ARCHIVIO E DOCUMENTAZIONE, opportunamente strumentalizzato a realizzare una programmazione operativa secondo gli obiettivi indicati nel contesto della relazione trasmessa
- 4) la funzionale circolazione delle carte riveste interesse primario per un ISTITUTO che persegue la sua funzione nella produzione di una carta (il "messaggio"), cui perviene tramite più catene di lavoro, che da carte sono azionate, che di carte si servono per estrinsecare le loro competenze, e che su carte certificano l'esperimento delle stesse
- 5) la ampiezza dell'impegno di riforma e la particolare rilevanza dei compiti connessi. sono tali da giustificare la serietà degli studi e la complessità degli approfondimenti intercorsi, tutti svolti a livello di estrema professionalità, quale è indispensabile assicurare all'ISTITUTO, eliminando sistemi e mezzi ormai sorpassati, e per lo più già in uso presso la Camera dei fasci e corporazioni, e ogni diletterantismo artigiano, non più conformi ad un rendimento funzionale pari ai fini prefissi.



Poche argomentazioni, infine, ad illuminare genesi e natura dell'impegno qui concretizzato ad inoltrare ai SUPERIORI UFFICI una relazione quale la presente.

A monte di questa riforma che si sollecita, e principio teoretico sul quale la stessa si basa, è indubbiamente una concezione diversa del funzionario parlamentare, che:

- a) prima era solo e soltanto certificativo, cioè si limitava ad assistere il DEPUTATO, ad assolvere le istanze da queste presentate e a verbalizzarne in più sedi e modi la sua azione od attività
- b) qui si sostiene debba oggi compartecipare alla responsabilità del DEPUTATO stesso e quindi contribuire al conseguimento della funzione dell'ISTITUTO, collaborando soprattutto al processo formativo di una legge migliore, essendone pari attore ed autore.

E che ciò debba svolgersi nella fase preparatoria non ufficiale è scontato, quando poi l'AMMINISTRAZIONE, divenuta mastodontica con costi complessivi enormi, deve senza dubbio produrre una funzionalità assai più incidente, pari per lo meno alla entità di quello che costa: unica soluzione questa per giustificare quel trattamento retributivo preferenziale di cui il personale si giova.

Si sostiene che la riforma è indifferibile; e a sostegno della tesi si invita a confrontare le competenze assegnate agli Uffici della Camera dei fasci e delle corporazioni nel lontano 1933 e quelle oggi attribuite dal vigente "Regolamento" e si vedrà con chiarezza che sono le stesse.

Come i mezzi di ausilio (progetti di legge, resoconti, pubblicazioni base) sono rimasti da allora ad oggi pressochè con la stessa impaginazione; e nulla dunque si è innovato, neanche nei servizi amministrativi.

Sono d'obbligo, infine due chiarimenti, ben precisi ad evitare di essere fraintesi:

- a) quando si parla di riforma si intende che si modifichino i sistemi e i mezzi di lavoro, cioè si organizzi il lavoro, in maniera diversa, pari all'impegno odierno; non ci si riferisce, dunque, solo a modifiche strutturali interne che rimangono improduttive, perchè poi si continua a lavorare come prima, anzi più si dividono i compiti e più manca il coordinamento e il rendimento cala.



CAMERA DEI DEPUTATI

DOCUMENTAZIONE E STATISTICHE
PARLAMENTARI

b) quando si parla di riforma, quando si è contrari al "quæta non movere", ciò non è mai travalicamento di compiti, perchè proprio nei compiti assegnati ci si muove, e a livelli dirigenziali; quando ci si espone di persona a spingere perchè si innovi e nel senso giusto, tutto questo empito di convinzione e di responsabilità deriva, non da spirito di critica od antagonismo, ma solo e soltanto da una fede mai venuta meno nell'ISTITUTO, che è sola e sufficiente fonte per giustificare ogni azione od istanza a modificare e migliorare la AMMINISTRAZIONE, che si trasfonde in proposte ai SUPERIORI UFFICI, la cui presentazione poi rientra pienamente nell'incarico direzionale che si assolve.

Nella prima circolare trasmessa dagli On. QUESTORI ai DEPUTATI, il 16 luglio 1976 all'inizio della Legislatura (prot. 760916115/DS), mentre con lungimiranza si auspicano "suggerimenti e proposte atti a migliorare qualitativamente e quantitativamente gli strumenti e i servizi offerti dalla Amministrazione", nel contesto della stessa i primi due Servizi citati nelle competenze che estrinsecano, sono

- 1) SERVIZIO ARCHIVIO
- 2) SERVIZIO DOCUMENTAZIONE

Vi è qui, dunque, già la acclarazione della rilevanza che il COLLEGIO DEI QUESTORI attribuisce a queste competenze, e nella presente relazione concernente il SERVIZIO DOCUMENTAZIONE - così come nell'altra in pari data trasmessa relativa al SERVIZIO ARCHIVIO - sono state, dal sottoscritto responsabile, date tutte le risposte alle prospettive di miglioramento qualitativo e quantitativo che gli On. QUESTORI si attendevano.

E si rimane, quindi, a disposizione per illustrarle più ampiamente ai SUPERIORI UFFICI e allo stesso COLLEGIO DEI QUESTORI.

Ciò a conclusione riassunto, si è certi che i SUPERIORI UFFICI vorranno porre ogni più convinta attenzione alla relazione trasmessa; risultato di un impegno non certamente lieve, svolto nell'obiettivo precipuo di offrire ai SUPERIORI UFFICI stessi tutti gli elementi più opportuni e più approfonditi per emettere le deliberazioni richieste.

Con ossequi.

(Paolo Ferri)

6 marzo 1977



CAMERA DEI DEPUTATI

DOCUMENTAZIONE E STATISTICHE
PARLAMENTARI

53.-

ALLEGATI ALLA RELAZIONE BASE

IMPOSTAZIONE EDITORIALE DI UN ATTO PARLAMENTARE DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI (Disegno di legge - pagina di frontespizio)
(pressochè identica alla attuale)

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^a LEGISLATURA - I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

N. 247

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(SOLMI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE
(THAON DI REVEL)

E COL MINISTRO DELLE CORPORAZIONI
(LANTINI)

Provvedimenti a favore degli ufficiali giudiziari, dei loro
commessi e degli uscieri degli uffici di conciliazione

Presentato alla Presidenza il 10 giugno 1930 - Anno XVII

Il trattamento economico degli ufficiali giudiziari ha seguito sempre le vicende di quello usato al personale statale.

Per accennare soltanto all'ultimo decennio, come le riduzioni stabilite per i dipendenti dello Stato con i Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491 e 14 aprile 1934, n. 561, furono estese, in quanto applicabili, agli ufficiali giudiziari rispettivamente con il Regio decreto-legge 20 dicembre 1930, n. 1780, e con l'articolo 5 del succitato decreto-legge 14 aprile 1934, così i due aumenti concessi al personale statale l'uno con il Regio decreto-legge 24 settembre 1936, n. 1719, e l'altro con il Regio decreto-legge 27 giugno 1937, n. 1033, furono estesi, sempre in quanto applicabili, agli ufficiali giudiziari rispettivamente con i Regi decreti-legge 1^o luglio 1937, n. 1182, e 27 ottobre 1937, n. 1880. Né è a tacere che anche il Regio decreto-legge 1^o aprile 1935, n. 343, e il decreto del Capo del Governo 6 novembre 1935, sul trattamento del personale statale richiamato alle armi per mobilitazione furono estesi agli ufficiali giudiziari con il Regio decreto-legge 28 dicembre 1936, n. 2344.

Ora, poichè gli stipendi e gli altri assegni degli impiegati dello Stato sono stati aumentati una terza volta con la legge 20 aprile

1930, n. 501, è sembrato opportuno ed equo estendere agli ufficiali giudiziari anche quest'ultimo aumento, tenendo conto del loro particolare ordinamento e delle loro speciali retribuzioni.

A ciò si provvede con l'unito disegno di legge, il quale si ispira agli stessi criteri adottati nel decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 1880.

Più particolarmente con l'articolo 1 dello schema s'intende sopprimere, sia per gli ufficiali giudiziari sia per gli uscieri di conciliazione, i quali ultimi pure erano stati contemplati nell'articolo 1 del decreto-legge 27 ottobre 1937, la riduzione del 5 per cento di cui all'articolo 1 dello stesso decreto legge 27 ottobre 1937, il che importa in sostanza un aumento del 5 per cento sui proventi attualmente spettanti ai detti ufficiali ed uscieri; ma poichè da tale soppressione consegue che l'articolo 1 del Regio decreto-legge 20 dicembre 1930, n. 1780, modificato appunto con l'articolo 1 del decreto-legge 27 ottobre 1937, viene ad essere abrogato, così come non ha più ragion di essere l'articolo 2 dello stesso decreto-legge 20 dicembre 1930 in seguito al disposto dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 1^o luglio 1937, n. 1182, e dell'articolo 2 del successivo decreto-legge 27 ottobre 1937,

IMPOSTAZIONE EDITORIALE DI UN ATTO PARLAMENTARE DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI (Disegno di legge - pagina di testo)

(pressochè identica alla attuale)

— 2 —

Documenti - Disegni di legge e Relazioni

Camera dei Fasci e delle Corporazioni

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

n. 1880, in definitiva con l'articolo 1 del disegno di legge si abrogano il decreto-legge del 1930 e l'articolo 1 del decreto-legge 27 ottobre 1937 che lo aveva modificato.

Con l'articolo 2 sono aumentate dell'8 per cento, con opportuni arrotondamenti, le indennità supplementari, e con il successivo articolo 3 sono aumentati del 6 per cento i limiti attuali per l'applicazione delle soprattasse del 50 e del 70 per cento.

L'articolo 4, analogamente a quanto fu disposto con l'articolo 4 del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 1880, fa obbligo agli ufficiali giudiziari di aumentare gli assegni dei loro commessi in ragione dell'8 per cento.

In considerazione poi che il limite massimo della detrazione delle spese per i commessi, stabilito con il secondo capoverso dell'articolo 4 del Regio decreto 3 giugno 1933, n. 621

in lire 6000 annue per ciascun commesso, era in rapporto con il trattamento economico dei commessi vigente a quella data, laddove tale trattamento è stato aumentato del 10 per cento con l'articolo 4 del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 1880 e viene ora di nuovo aumentato dell'8 per cento, il che corrisponde complessivamente all'aumento del 18, 80 per cento, con l'articolo 5 del disegno di legge si aumenta di tale aliquota il limite suindicato di lire 6000 elevandolo così a lire 7.128.

Infine si stabilisce per l'entrata in vigore della legge una data tale da evitare conteggi relativi sia ad indennità supplementari già liquidate, sia a specifiche di atti già eseguiti e consegnati a parti spesso lontane e talora anche irreperibili.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Sono abrogati:

1º) il Regio decreto-legge 29 dicembre 1930, n. 1780, concernente riduzione degli emolumenti spettanti agli ufficiali giudiziari ed agli uscieri di conciliazione, convertito in legge con la legge 30 marzo 1931, n. 379;

2º) l'articolo 1 del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 1880, recante provvedimenti a favore dei detti ufficiali ed uscieri, convertito in legge con la legge 30 dicembre 1937, n. 2409.

ART. 2.

Ai primo comma dell'articolo 1 della legge 22 dicembre 1932, n. 1675, già modificato prima con l'articolo 2 del Regio decreto-legge 1º luglio 1937, n. 1182, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2383, e poi con l'articolo 2 del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 1880, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2409, è sostituito il seguente:

« Agli ufficiali giudiziari, i quali con i proventi indicati nel n. 1 dell'articolo 1 del testo organico approvato con Regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2271, esclusi le indennità di trasferta e i diritti fissi per le notificazioni a mezzo della posta, e con i diritti di accesso di cui all'articolo 1 del Regio decreto-legge

ALLEGATO 3

IMPOSTAZIONE EDITORIALE DI UN ATTO PARLAMENTARE DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI (Resoconto stenografico - pagina di frontespizio)
(pressochè identica alla attuale)

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^a LEGISLATURA - I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ASSEMBLEA PLENARIA

I.

RESOCONTO STENOGRAFICO

DELLA RIUNIONE DI SABATO 15 APRILE 1939-XVII

[PRESIDENZA DEL PRESIDENTE COSTANZO CIANO

INDICE

	Pag.
Costituzione della Camera:	
PRESIDENTE	1
Saluto alla Delegazione albanese:	
PRESIDENTE	2
Manifestazione al Duce	2
Disegno di legge (Discussione e approvazione per acclamazione):	
Accettazione della Corona di Albania da parte del Re d' Italia, Imperatore d'Etiopia.	2
PRESIDENTE	2
CIANO GALEAZZO, ministro	2
FARINACCI, presidente e relatore della Commissione speciale.	8

Qualche minuto prima delle 16 entra nella tribuna diplomatica il Feldmaresciallo Ermano Goering. La Camera sorge in piedi e lo applaude a lungo fervidamente. Il Feldmaresciallo ringrazia salutandolo romanamente.

Alle 16 il Presidente Costanzo Ciano sale al Suo seggio. L'Assemblea lo saluta con una lunghissima vibrante acclamazione.

La riunione comincia alle 16.

Costituzione della Camera.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera che ho provveduto alle nomine previste dall'articolo 4 del vigente regolamento.

Gli elenchi dei componenti della Presidenza e quelli dei componenti di tutte le Commissioni della Camera e dei rappresentanti della Camera nelle Commissioni istituite da leggi speciali sono affissi negli appositi albi, dei quali voi avrete già presa conoscenza (1).

La Camera si intende così costituita in tutti i suoi organi.

Comunico inoltre che ho nominato la Commissione per la redazione dell'indirizzo di risposta al discorso della Corona.

Essa è così composta: Gray, presidente e relatore, Del Croix, Rossi Amilcare, Ippolito, Pace Ferdinando, Muzzarini e Cianetti.

Già molto tempo prima dell'inizio della riunione l'Aula, gremita di Consiglieri nazionali in divisa fascista, presenta un aspetto imponente. Da una tribuna riservata assiste la Delegazione albanese con a capo il Presidente del Consiglio Verlaci, che è stata accolta al suo apparire da grida di: Viva l'Albania! e da prolungati applausi.

Altre tribune sono occupate dal complesso corale della Gioventù Italiana del Littorio.

Quando entra nell'Aula S. E. il Ministro degli affari esteri Galeazzo Ciano, la Camera gli rivolge una vivissima e prolungata acclamazione alla quale si unisce la Delegazione albanese.

(1) Vedi allegato in fine.

ALLEGATO 4

IMPOSTAZIONE EDITORIALE DI UN ATTO PARLAMENTARE DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI (Resoconto stenografico - pagina di testo)

(pressochè identica alla attuale)

— 2 —

ASSEMBLEA PLENARIA

15 APRILE 1939-XVII

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Saluto alla Delegazione albanese.

PRESIDENTE (*Si alza, imitato dall'Assemblea*).

Camerati!

Assistono a questa prima riunione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni i componenti la Delegazione albanese qui giunta per offrire a S. M. il Re d'Italia e Imperatore d'Etiopia ed ai Suoi Reali Successori la Corona d'Albania. (*Vivissimi prolungati applausi*).

Sono lieto e fiero di recare il saluto di questa Assemblea ai rappresentanti della nobile e valorosa Nazione albanese (*Vivissime acclamazioni*), stretta a noi da secolari rapporti, che il recente storico avvenimento, felicemente compiutosi, associa indissolubilmente all'Italia imperiale e fascista. (*Vivissimi applausi*). L'unione personale delle due Corone, fondata su una provata amicizia e su comuni aspirazioni e interessi, schiude al popolo albanese una nuova era di libertà spirituale e materiale, fervida di opere e di destino.

Viva l'Albania! Viva l'Italia! (*Acclamazioni prolungate*).

Saluto al Re Imperatore! (*La Camera risponde: Viva il Re!*) Saluto al Duce! (*La Camera risponde: A noi!*).

Manifestazione al Duce.

A questo punto fa il suo ingresso nell'Aula il Duce. La Camera in piedi prorompe in una entusiastica ardentissima acclamazione che si prolunga per qualche minuto, facendosi sempre più intensa, al grido altissimo di: Duce! Duce! — Alla grandiosa manifestazione si associano le tribune — Il Presidente ordina il Saluto al Duce! e la Camera risponde con un solo possente: A noi!

Discussione e approvazione per acclamazione del disegno di legge: Accettazione della Corona di Albania da parte del Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia.

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

ARTICOLO 1.

Il Re d'Italia, avendo accettato la corona di Albania, assume per Se e per i Suoi Successori, il titolo di Re d'Italia e di Albania, Imperatore d'Etiopia. (*Vivissime acclamazioni*).

ARTICOLO 2.

Il Re d'Italia e di Albania, Imperatore di Etiopia, sarà rappresentato in Albania da un Luogotenente Generale, che risiederà a Tirana.

Avverto che il Duce del Fascismo ha chiesto che questo disegno di legge sia esaminato da una Commissione speciale. Di questa Commissione chiamo a far parte i Consiglieri nazionali: Farinacci, presidente e relatore, Asquini, Crollanza, Del Croix e Rossi Amilcare.

Invito la Commissione a riferire oralmente nella seduta odierna, dopo il discorso del Ministro degli affari esteri, al quale do facoltà di parlare.

GALEAZZO CIANO, *Ministro degli affari esteri* (*Vivissimi prolungati applausi*).

Camerati,

Nello storico evento che associa il destino del popolo albanese a quello del popolo italiano, ventidue secoli di fecondi e pacifici contatti trovano, sotto il segno del Littorio, il loro fausto epilogo.

I primi legami dell'Albania con Roma risalgono al terzo secolo precedente l'era cristiana, quando con gesto spontaneo Durazzo e Valona, riconosciuta la potenza di Roma, si misero sotto il suo protettorato. Da quella epoca la storia politica dell'Albania, quella del suo progresso e del suo sviluppo, è incessantemente intrecciata con la storia d'Italia. Agli inizi della terza guerra Punica, l'Albania è già romana, e comincia allora in profondità la grandiosa opera che ricongiunge le popolazioni illiriche a Roma. All'epoca dell'Impero, le popolazioni sono in gran parte romanizzate e la lingua latina è diffusa in tutto il Paese.

Questo grande filone di civiltà, interrotto dalle invasioni barbariche, è ripreso, agli albori della età nuova, dalle nostre città marinare. Venezia e Amalfi sono appena al principio della loro espansione commerciale, nel secolo XI, quando gli Italiani tornano in Albania: i Veneziani a Scutari e ad Alessio, gli Amalfitani a Durazzo. Per più di cinque secoli, con alterne vicende, essi restano in Albania. E particolarmente a Venezia che gli Albanesi si rivolgono per protezione ed aiuto contro invasioni esterne, ed è a Venezia che essi spontaneamente si danno, quando, dopo la battaglia di Kossovo, la minaccia turca incombe sulle signorie locali. Nel Quattrocento sono città veneziane Durazzo, Alessio, Scutari, Cruia, Valona, Butrinto. E sempre Venezia che organizza e anima le resistenze con-

IMPOSTAZIONE EDITORIALE DELLA PUBBLICAZIONE "LA LEGISLAZIONE FASCISTA"
EDITA DALLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI ANTECEDENTE DELLA
"LEGISLAZIONE DELLA REPUBBLICA" CURATA ATTUALMENTE DAL SERVIZIO DOCU-
MENTAZIONE E STATISTICHE PARLAMENTARI (pagina di frontespizio)

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

LA LEGISLAZIONE FASCISTA

1943 - XXI

XXX^a LEGISLATURA

I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

PUBBLICAZIONE A CURA DELLA SEGRETERIA GENERALE

Questa pubblicazione venne redatta nel 1944 dal dr. Paolo FERRI, allora non laureato e impiegato di gruppo B della Amministrazione. Da tale epoca, pertanto, decorre la sua competenza in materia.

IMPOSTAZIONE EDITORIALE DELLA PUBBLICAZIONE "LA LEGISLAZIONE FASCISTA"
 EDITA DALLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI ANTECEDENTE DELLA "LE
 GISLAZIONE DELLA REPUBBLICA" CURATA ATTUALMENTE DAL SERVIZIO DOCUMENTA
 ZIONE E STATISTICHE PARLAMENTARI (pagina di indice)

INDICE

AVVERTENZA	Pag. 5
 LA LEGISLAZIONE DEL 1943-XXI	
PARTE I. - ORDINAMENTO COSTITUZIONALE, AFFARI INTERNI E GIU- STIZIA	» 9
PARTE II. - AFFARI ESTERI E AFRICA ITALIANA	» 19
PARTE III. - FORZE ARMATE	» 23
PARTE IV. - DIRITTO ED ECONOMIA CORPORATIVA	» 39
PARTE V. - FINANZA, VALUTE E SCAMBI CON L'ESTERO	» 53
PARTE VI. - EDUCAZIONE NAZIONALE E CULTURA POPOLARE :	» 123
PARTE VII. - LAVORI PUBBLICI E COMUNICAZIONI	» 127
DISEGNI DI LEGGE PRESENTATI NEL 1943-XXI	» 139
DOCUMENTI PRESENTATI ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE	» 181
DECRETI-LEGGE PRESENTATI PER LA CONVERSIONE IN LEGGE NEL 1943-XXI	» 183
LEGGI DEL 1943-XXI	» 187
COMPOSIZIONE E ATTIVITÀ DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORA- ZIONI AL 2 AGOSTO 1943-XXI	» 191
INDICE ANALITICO-ALFABETICO	» 195

IMPOSTAZIONE EDITORIALE DELLA PUBBLICAZIONE "LA LEGISLAZIONE DELLA REPUBBLICA" CURATA ATTUALMENTE DAL SERVIZIO DOCUMENTAZIONE E STATISTICHE PARLAMENTARI (pagina di frontespizio)

CAMERA DEI DEPUTATI

LA IV LEGISLATURA DELLA REPUBBLICA

LA LEGISLAZIONE ITALIANA

DAL 29 APRILE 1963 AL 19 MAGGIO 1968

VOLUME I

SERVIZIO DOCUMENTAZIONE E STATISTICHE PARLAMENTARI

IMPOSTAZIONE EDITORIALE DELLA PUBBLICAZIONE "LA LEGISLAZIONE DELLA REPUBBLICA" CURATA ATTUALMENTE DAL SERVIZIO DOCUMENTAZIONE E STATISTICHE PARLAMENTARI (pagina di indice)

INDICE DELL'OPERA

VOL. I — DIZIONARIO ANALITICO DELL'ATTIVITÀ DEL PARLAMENTO E DEL GOVERNO - <i>Dalla lettera A alla lettera E</i>	Pag. 1
VOL. II — DIZIONARIO ANALITICO DELL'ATTIVITÀ DEL PARLAMENTO E DEL GOVERNO - <i>Dalla lettera F alla lettera Q</i>	» 1409
VOL. III — DIZIONARIO ANALITICO DELL'ATTIVITÀ DEL PARLAMENTO E DEL GOVERNO - <i>Dalla lettera R alla lettera Z</i>	» 2923
— APPENDICE I	» 3527
Decreti di convocazione dei comizi elettorali e di scioglimento delle Camere	Pag. 3529
Composizione della Camera dei Deputati	» 3535
Composizione del Senato della Repubblica	» 3583
Commissioni interparlamentari	» 3613
— APPENDICE II	» 3629
Indice numerico dei progetti di legge presentati alla Camera dei Deputati	Pag. 3631
Indice numerico dei progetti di legge presentati al Senato della Repubblica	» 3885
Indice numerico delle leggi	» 4043

DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DEI LAVORATORI IN ITALIA - Prima iniziativa di pubblicazione di "documenti" proposta e realizzata dal dr.FERRI nel 1963 (e prima iniziativa di raccolta di circolari per una costruzione più completa del quadro delle fonti) - (realizzata in offset presso il SERVIZIO MULTILITH, creato dallo stesso dr.FERRI nel 1960).

FRONTESPIZIO PARTE I

CAMERA DEI DEPUTATI

SENATO DELLA REPUBBLICA

DOCUMENTI

DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI
INCHIESTA SULLE CONDIZIONI
DEI LAVORATORI IN ITALIA

VOLUME I

LEGISLAZIONE PROTETTIVA DEL LAVORO

OSSERVANZA DELLE NORME PROTETTIVE DEL LAVORO

PARTE PRIMA

RACCOLTA DELLE CIRCOLARI DEL MINISTERO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

(Anni 1944-1953)

SECRETARIATI GENERALI
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
ROMA MCMLXI

FRONTESPIZIO PARTE II

CAMERA DEI DEPUTATI SENATO DELLA REPUBBLICA

DOCUMENTI

DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI
INCHIESTA SULLE CONDIZIONI
DEI LAVORATORI IN ITALIA

VOLUME I

LEGISLAZIONE PROTETTIVA DEL LAVORO

OSSERVANZA DELLE NORME PROTETTIVE DEL LAVORO

PARTE SECONDA

(ANNI 1954-1957)

SECRETARIATI GENERALI
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
ROMA MCMLXI

FRONTESPIZIO PARTE III

CAMERA DEI DEPUTATI

SENATO DELLA REPUBBLICA

DOCUMENTI
DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI
INCHIESTA SULLE CONDIZIONI
DEI LAVORATORI IN ITALIA

VOLUME I

LEGISLAZIONE PROTETTIVA DEL LAVORO
OSSERVANZA DELLE NORME PROTETTIVE DEL LAVORO

PARTE TERZA

RACCOLTA DELLE CIRCOLARI DEL MINISTERO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

(Anni 1958-1961)

SEGRETERIATI GENERALI
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
ROMA MCMLXIII

ELENCO DEI VOLUMI DI DOCUMENTI CURATI E STAMPATI DAL DR. FERRI (1963)

DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
SULLE CONDIZIONI DEI LAVORATORI

(12 volumi)

- Vol. I. - **LEGISLAZIONE PROTETTIVA DEL LAVORO: Osservanza delle norme protettive del lavoro.**
- Vol. II. - **LEGISLAZIONE PROTETTIVA DEL LAVORO: Osservanza delle norme sulla igiene e sicurezza del lavoro.**
- Vol. III. - **CONTRATTI E CONTROVERSIE COLLETTIVE DI LAVORO.**
- Vol. IV. - **COMMISSIONI INTERNE: La diffusione delle commissioni interne.**
- Vol. V. - **COMMISSIONI INTERNE: La elezione delle commissioni interne.**
- Vol. VI. - **COMMISSIONI INTERNE: Il funzionamento delle commissioni interne.**
- Vol. VII. - **COMMISSIONI INTERNE: La commissione interna nella vita aziendale.**
- Vol. VIII. - **COMMISSIONI INTERNE: La tutela dei membri delle commissioni interne.**
- Vol. IX. - **INDAGNI SUL RAPPORTO DI LAVORO: Qualifiche e carriere del lavoratore - Trattamento e tutela delle lavoratrici.**
- Vol. X. - **RAPPORTI PARTICOLARI DI LAVORO: Contratto a termine - Lavoro in appalto - Lavoro a domicilio - Apprendistato.**
- Vol. XI. - **PREVIDENZA SOCIALE.**
- Vol. XII. - **RAPPORTI UMANI.**

Ciascun volume della collana dei Documenti corrisponde, non numericamente, ma nella materia, ai volumi delle Relazioni per i quali la documentazione è stata reperita.

PREMESSA AL I VOLUME

Il Volume I dei Documenti - concernente *La osservanza delle norme protettive del lavoro* - è presentato al Parlamento dall'Onorevole LEOPOLDO RUBINACCI, Presidente della Commissione Parlamentare di inchiesta sulle condizioni dei lavoratori in Italia.

* * *

La impostazione sistematica e l'inquadramento generale del volume sono stati predisposti dall'Onorevole Alessandro Buttè.

* * *

Il materiale è stato fornito dal dott. *Angelo Altarelli*, dal dott. *Giovanni Carapezza* e dal dott. *Rosario Purpura*, Direttori generali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

* * *

La selezione e la elaborazione del materiale sono state eseguite dal dott. *Emanuele Levi*. La revisione definitiva del Volume è stata curata dal dott. *Amelio Malatesta*.

* * *

Il coordinamento generale del volume è stato effettuato dal dott. *Paolo Ferri*, Vice Direttore della Camera dei Deputati.



PAGINA DI TESTO

163

13 Luglio 1949 (n. 13)

DONNE
(lavoro notturno)MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione generale dei Rapporti
di lavoro
Divisione XVI

Roma, 13 luglio 1949

Prot. n. 9531/I.H.3

- A tutti i Circoli dell'Ispettorato del La-
voro
Loro Sedi**Oggetto: Lavoro notturno delle donne.**

Questo Ministero delega agli Ispettorati del Lavoro la facoltà di concedere, per la prossima campagna, deroghe al divieto del lavoro notturno delle donne che saranno adibite alla lavorazione delle conserve di pomodoro ed a quella della frutta e della verdura.

Come già nel decorso anno le deroghe in parola dovranno essere subordinate al concorde parere favorevole delle Associazioni sindacali interessate ed all'osservanza oltrechè di quelle speciali condizioni che nella singolarità dei casi l'Ispettorato riterrà opportuno, delle seguenti condizioni di carattere generale.

- 1) che non vi siano uomini disoccupati i quali possono essere impiegati in dette lavorazioni;
- 2) che le donne adibite al lavoro notturno abbiano compiuto i 18 anni;
- 3) che ad esse siano concessi i prescritti riposi intermedi;
- 4) che il lavoro di ciascuna operaia non superi il limite di orario stabilito dalla legge;
- 5) che il lavoro compiuto in ore notturne venga retribuito con le maggiorazioni stabilite dal vigente contratto di lavoro.

Per quanto riguarda il concorde parere favorevole delle Associazioni sindacali, si precisa che tale concordanza deve con-

PAGINA DI INDICE GENERALE

DOCUMENTI

VOLUME I - LEGISLAZIONE PROTETTIVA DEL LAVORO

Documentazione corrispondente al Volume III delle Relazioni

INDICE GENERALE

PARTE PRIMA

Anno 1944

- CIRCOLARE 1 DICEMBRE 1944 - n. 10
- Libretto di lavoro (attestato sostitutivo) pag. 1

Anno 1945

- CIRCOLARE 12 FEBBRAIO 1945
- Libretto di lavoro (minori anni 14) • 3
- CIRCOLARE 22 MAGGIO 1945
- Collocamento (lavoratori stranieri) • 5
- CIRCOLARE 23 LUGLIO 1945
- Orario di lavoro (panifici) • 6

Anno 1946

- CIRCOLARE 2 GENNAIO 1946
- Collocamento (organizzazione) • 8
- CIRCOLARE 10 APRILE 1946
- Riposo settimanale (addetti trasporti automobilistici) • 10
- CIRCOLARE 2 DICEMBRE 1946
- Riposo settimanale (turni) • 11
- CIRCOLARE 16 DICEMBRE 1946
- Lavoro subordinato (soci aziende) • 12

Anno 1947

- CIRCOLARE 20 GENNAIO 1947
- Collocamento (agricoltura) • 14

PAGINA DI INDICE ANALITICO

INDICE ANALITICO

ABBANDONATI

- minori: v. *Collocamento*

ACCENTRAMENTO ADEMPIMENTI

- previdenza e assistenza sociale 1667

ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE

- allievi dei corsi di - 1718

- centri di - : attività (dei) - 1797

- corsi di prima formazione 1884

- corsi di specializzazione tecnico-professionale 1780

- corsi per lavoratori disoccupati o in soprannumero 316

- finanziamento dei corsi di - 1138

- indennità di anzianità al personale dei centri di - 1686, 1713, 1749

- lavoratori disoccupati (per -) 1150, 1329, 1506

- manifesti dei corsi di - 1661

- prevenzione infortuni nei corsi di - 1592

- rendiconti E.N.A.L.C. e I.N.A.P.L.I. 1823

- v. *Formazione professionale*

ADDETTI DISTRIBUTORI BENZINA

- apprendistato 1172

AGRICOLTURA

- collocamento in -: 14, 29, 140, 216, 352, 408, 484, 487, 492, 500, 580, 919, 976, 984, 1539, 1550; (bieti - coltori) 409; criteri e modalità del collocamento in - 353; manodopera in - 137, 140, 141; massimo impiego in - 126

- commissioni comunali e provinciali di collocamento 37, 501, 503

- conduttori di aziende agrarie 38

- donne e minori in agricoltura 1106

- lavoratori della -: assistenza (per i-) 392

- massimo impiego dei lavoratori in - 29, 126

- maternità in - 891

ALBERGHI

- collocamento dei lavoratori nel settore alberghiero 346, 434, 771, 1124

ALLOGGI

- I.N.A. - Casa 1622

AMMINISTRAZIONI DELLO STATO

- assunzioni di lavoratori dalle - 246

AMMISSIONE AL LAVORO

- dei minori di anni 14: libretto di lavoro 63

A.N.M.I.L.

- mutilati e invalidi del lavoro 1747
1821

APOLIDI

- libretto di lavoro per gli - 1065

APPALTI DI LAVORO

- collocamento dei lavoratori 947

APPLICAZIONE DEI CONTRATTI

- collocamento dei lavoratori 1031

APPLICAZIONE DELLA LEGGE 19

GENNAIO 1955, n. 25

- apprendistato 729, 1130

PAGINA DI INDICE DEI NOMI

INDICE DEI NOMI

- ABRUZZI 71
 A.C.I.: v. *Automobil Club d'Italia*
 A.C.L.I.: v. *Associazione Cristiana Lavoratori Italiani*
 AGNESI PAOLO & FIGLI (SOCIETÀ) 450
 ALESSANDRIA 1163
 ALGERIA 1555
 ALTA ITALIA: v. *Italia Settentrionale*
 ALTARELLI ANGELO 637, 640, 649, 657, 685, 699, 706, 745, 752, 761, 770, 915, 918, 953, 975, 1288, 1289, 1295, 1306, 1391, 1403, 1405, 1406, 1407, 1408, 1418, 1454, 1486, 1490, 1545, 1551, 1552, 1554, 1595, 1693, 1717, 1718, 1744, 1749, 1781, 1784, 1888, 1948
 ALTO COMMISSARIATO PER L'ALIMENTAZIONE 90
 ALTO COMMISSARIATO PER LA SARDEGNA
 - Cagliari 107, 916
 ALTO COMMISSARIATO PER LA SICILIA
 - Palermo 916
 ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA 302, 436, 915
 AMBASCIATE ITALIANE
 - Varsavia 575
 AMMINISTRAZIONE DELLO STATO 1296, 1307, 1308, 1462, 1463, 1503, 1505, 1773
 ANDREOTTI GIULIO 643
 ANGELELLI AMLETO 65, 92, 108, 109, 114, 187, 388, 444, 449, 450
 A.N.M.I.: v. *Associazione Nazionale Marinai d'Italia*
 A.N.M.I.G.: v. *Associazione Nazionale fra Mutilati ed Invalidi di Guerra*
 A.N.M.I.L.: v. *Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi del Lavoro*
 A.N.V.C.G.: v. *Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra*
 ARGENTINA 1699
 ARMA DEI CARABINIERI 14, 17, 1418
 A.S.C.O.T.: v. *Associazione Nazionale delle Società Concessionarie Telefoniche*
 ASSOCIAZIONE CRISTIANA LAVORATORI ITALIANI (A.C.L.I.) 1141
 ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLO SPETTACOLO 471
 ASSOCIAZIONE NAZIONALE BIETICOLTORI 409, 410
 ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEGLI INDUSTRIALI DEI PRODOTTI CHIMICO-FARMACEUTICI 436
 ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLE SOCIETÀ CONCESSIONARIE TELEFONICHE (A.S.C.O.T.) 1277, 1390, 1391
 ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA MUTILATI ED INVALIDI DI GUERRA (A.N.M.I.G.) 927
 ASSOCIAZIONE NAZIONALE MARINAI D'ITALIA (A.N.M.I.) 1780
 ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI ED INVALIDI DEL LAVORO (A.N.M.I.L.) 81, 82, 1746, 1748, 1821

La impostazione ordinativa - con indici cronologici, analitici e per nomi - allora (nel 1963) data dallo scrivente a questa raccolta di circolari, è ancor oggi pienamente valida ai fini della ricerca. E questa si vorrebbe utilizzare per organizzare la disponibilità presso il SERVIZIO di tutte le circolari ministeriali vigenti.

ALLEGATO 10

DOCUMENTAZIONE PARLAMENTARE SULLA LEGGE DI NAZIONALIZZAZIONE DELLA ENERGIA ELETTRICA (Riproduzione in offset del relativo iter parlamentare, realizzata dal dr.FERRI nel 1963).

CAMERA DEI DEPUTATI

NAZIONALIZZAZIONE DELLA ENERGIA ELETTRICA

Istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica (E.N.E.L.) e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche

La legislazione nella interpretazione autentica delle discussioni parlamentari

SEGRETARIATO GENERALE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Nota - Il Dr. FERRI già nel 1963 aveva, pertanto, studiato e definito il sistema di riproduzioni xerografiche di leggi con relativo iter; iniziativa che poi non gli fu consentito di realizzare come ordinaria prestazione di servizio.

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3906
(Urgenze)**DISEGNO DI LEGGE**

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(FANFANI)

DAL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
(COLOMBO)

DAL MINISTRO DEL BILANCIO
(LA MALFA)

DAL MINISTRO DEL TESORO
(TREMELLONI)

DI CONCERTO CON TUTTI GLI ALTRI MINISTRI

Istituzione dell'Ente per l'energia elettrica e trasferimento ad esso
delle imprese esercenti le industrie elettriche

Seduta del 26 giugno 1962

ONOREVOLI COLLEGGHI!

CAPITOLO I.
EVOLUZIONE DELL'INDUSTRIA
ELETRICA IN ITALIA

I. — PRODUZIONE ED IMPIANTI.

Dalla fine del secolo scorso, l'industria elettrica è stato uno dei fattori del progresso industriale e civile del nostro Paese. L'energia elettrica, infatti, oltre ad offrire una nuova forma di energia tecnicamente flessibile, versatile ed efficiente, liberò l'Italia dal notevole vincolo di inferiorità economica rappresentato dalla mancanza della tradizionale fonte

di energia primaria del secolo XIX: il carbone.

Sebbene le prime realizzazioni tecniche fossero state termoelettriche, fu il progressivo sfruttamento delle risorse idriche, in notevole misura accentrato nell'arco alpino, che determinò il rapido incremento della produzione, stimolato anche dal continuo progresso tecnico sia nella utilizzazione delle acque sia nel campo del trasporto dell'energia e delle applicazioni ai vari usi.

Come si desume dalla tabella n. 1, nel 1898 la produzione italiana aveva raggiunto i 100 milioni di chilowattora; dieci anni dopo si era superato il miliardo di chilowattora, per il 90 per cento di produzione idroelettrica

TABELLA N. 1. — Produzione, scambi con l'estero e disponibilità per il consumo di energia elettrica (milioni di chilowattora)

ANNI	PRODUZIONE				Impor- tazione	Esporta- zione	Disponi- bilità per il consumo
	Idroelet- trica	termoelet- trica	geoter- mica	TOTALE			
1898	00	34	...	100	—	—	100
1908	975	175	...	1.150	—	—	1.150
1918	4.100	200	...	4.300	—	—	4.300
1928	9.380	191	59	9.630	229	—	9.859
1938	14.580	761	203	15.544	244	—	15.788
1948	20.853	964	877	22.694	188	—	22.882
1953	27.797	2.042	1.880	32.619	263	311	32.571
1954	29.217	4.476	1.881	35.574	314	046	35.242
1955	30.800	5.465	1.859	38.124	287	271	38.140
1956	31.319	7.405	1.779	40.593	276	75	40.794
1957	31.848	9.066	1.812	42.726	503	43	43.186
1958	35.053	7.609	1.930	44.492	291	151	45.629
1959	38.398	8.873	2.070	49.350	351	162	49.539
1960	46.106	8.030	2.104	56.240	237	365	56.112
1961 (a)	42.000	15.700	2.300	60.000	450	280	61.000

(a) Dati provvisori.

PUBBLICAZIONE IN STAMPA OFFSET: "IL PALAZZO DI MONTECITORIO" -
Storia attraverso le stampe antiche, curata dal dr.FERRI nel 1957,
per utilizzo di cerimoniale interno.

CAMERA DEI DEPUTATI

IL PALAZZO DI MONTECITORIO

STORIA E RACCOLTA DI STAMPE ANTICHE

La piazza di Montecitorio, ove fu edificata dal Bemini la grandiosa fabbrica della Curia Innocenziana - poi sede della Camera dei Deputati italiana - non esiste nelle piante topografiche della seconda metà del 1500.

Al suo posto, si intravedono numerose case di apparenza modesta, circondate da orti e canneti e da antiche mura, come in un sobborgo. Sebbene centralissimo, quel luogo era pieno di verde e di giardini che davano alla zona un tono campestre di pace e di silenzio che permetteva di vivere tranquilli, sia pure nella città, senza essere disturbati dalla vita che si svolgeva intensa d'intorno.

Il Monte Citorio sorgeva, infatti, nella parte occidentale del rione Colonna, dove, nella piazza omonima, erano la Colonna Antonina e la fontana di Giacomo della Porta, e dove fu poi costruito, dal medesimo architetto, il Palazzo Aldobrandini, in seguito divenuto Palazzo Chigi.

Seguire, nel tempo, il continuo tramutarsi e trasformarsi di Montecitorio, significa individuare e ricostruire le vicende storiche della zona, intorno alla quale fioriscono e si intersecano ipotesi, credenze e leggende.

* * *

Quale l'origine etimologica della denominazione di Montecitorio?

Circa la individuazione della zona come «Monte», doveva forse trattarsi, come in altre località di Roma, di un rialzo artificiale di terreno, creatosi mediante terra di riporto o, probabilmente, in seguito al cumulo delle macerie di edifici dell'epoca precedente.

Alcuni ritennero che il monte derivasse da un argine costruito per impedire le inondazioni del Tevere; altri che fosse parte della terra con la quale Agruppa riempì il Pantheon per fabbricarvi sopra la cupola; altri ancora, da uno strumento del 1250, arguiscono che si trattasse dei resti del Mausoleo di Augusto.

Più difficile la individuazione dell'origine dell'appellativo «Citorio».

L'avanzo di una enorme colonna di granito rosso sporgente fuori dal suolo quasi sei metri, fu interpretato come residuo di una colonna citoria che serviva per affiggere citazioni giudiziarie e bandi di magistrati. Ciò suffragò l'opinione di coloro che ritenevano che il Monte Citorio derivasse dal latino «citere», poiché secondo taluni scrittori, su questa collina si radunava il popolo romano prima di entrare nei vicini comizi e prima che fossero chiamate o citate, ad una ad una, le centurie o le tribù per entrare nei Septi.

Già in una bolla di Papa Urbano III (1187) si parlava di un monte «acceptatorior», ed in altra di Papa Martino V (1418) di «mons acceptabilis», per indicare il luogo ove, poi, sorse il Palazzo beminiano.

Attraverso una deformazione popolare, taluni ritengono, poi, che da «acceptabilis» si sia arrivati a «citoriorius».

In un atto del notaio Teodoro Gualdroni del 15 novembre 1515 si può leggere: «la nob. Signora Gerosima, moglie del q. Domenico Cecchini, loca in enfiteusi perpetua a Mastro Mariano de' Bianconi, crenonese, ventinove canne di terreno nel rione Campomarzio, nel loco detto Monte acceptabile, nel quale sito promette d.o. Mariano fabbricare una casa».

Il Nibby attesta, infine, che prima del secolo XV, il Monte Citorio non aveva tale denominazione.

La mancanza di documenti favorì l'inevitabile diffondersi di credenze popolari, più o meno fantastiche sull'origine etimologica del nome.

Ciò che di certo si conosce - come testimonia l'architetto Carlo Fontana che vi lavorò - è che il luogo ove sorse la fabbrica della Curia Innocenziana era formato da una collinetta artificiale. Il Piranesi, più tardi, sostenne che questo rialzo di terreno derivava dalle rovine dell'anfiteatro di Statilio Tauro e di altri monumenti circostanti, per

Pubblicato da

SEGRETARIATO GENERALE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

con la collaborazione del

GABINETTO NAZIONALE DELLE STAMPE

A cura di **PAOLO FERRI**

Ricerche storiche di **GIULIANA LIMITI** e **MARIA CATELLI**

Composizione, fotocopiazioni e stampa eseguite dal
Servizio *Multitip* della Camera dei Deputati

ALLEGATO 12

ANNUARIO PARLAMENTARE - Edizione 1963 - a tre volumi (realizzata e diretta dal dr. FERRI, soppressa dalla Segreteria generale Cosentino nel 1964).

La pubblicazione - da tempo entrata in antiquariato librario - era stata impostata come strumento specificamente documentativo in ausilio degli on. DEPUTATI per:

- a) intendere il quadro strutturale vigente nel Paese (organi, settori, categorie)
- b) acquisire le rispettive competenze ovunque operanti.

L'indice dell'ANNUARIO rappresentava poi una guida completa ed esauriente - in molte voci ancor oggi valida e consultata - per orientarsi alle finalità suddette.

La spesa per la composizione era stata assorbita nel bilancio 1963; per cui il piano editoriale presunto per cinque anni sarebbe stato in pieno attivo per i quattro anni successivi, essendo minimo il carico annuale di redazione per correzioni e integrazioni.

ANNUARIO PARLAMENTARE

* * *

REDAZIONE

Dr. PAOLO FERRI

Vice Direttore della Camera dei Deputati

CAMERA DEI DEPUTATI - MONTECITORIO - ROMA

Telefono: centralino 67.60 - interni 778, 589, 556, 500

* * *

Il Dr. FERRI ha diretto e redatto 5 edizioni dell'ANNUARIO PARLAMENTARE dal 1957 al 1963.

CAMERA DEI DEPUTATI

ANNUARIO
PARLAMENTARE

1963-1964

VOLUMI I - II - III

SEGRETARIATO GENERALE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

ANNUARIO PARLAMENTARE - Edizione 1963 - a tre volumi.

Riassunto del contenuto tendente ad offrire un completo quadro strutturale (ORGANI - SETTORI - CATEGORIE), annualmente aggiornato nei titolari e nelle competenze, con finalità eminentemente e specificatamente documentative, in ausilio al DEPUTATO per la estrinsecazione dei compiti connessi al suo mandato.

La pubblicazione, soppressa nel 1963, si è poi ridotta al solo I VOLUME, e non ha sempre rispettato la data di uscita entro l'anno.

VOLUME I

PARTE PRIMA - ORDINAMENTO DELLO STATO - ORGANI COSTITUZIONALI - PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA - PARLAMENTO - CAMERA DEI DEPUTATI - SENATO DELLA REPUBBLICA - GOVERNO - CORTE COSTITUZIONALE - CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA - CONSIGLIO NAZIONALE DELLA ECONOMIA E DEL LAVORO - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ORGANI AUSILIARI DEL GOVERNO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - MAGISTRATURA - PARTITI POLITICI - ORDINAMENTO TERRITORIALE

PARTE SECONDA - STATI E TERRITORI ESTERI - ORGANIZZAZIONI INTERNA LI - RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE E CONSOLARI

VOLUME II

PARTE TERZA - AGRICOLTURA - INDUSTRIA - ARTIGIANATO E PICCOLA INDUSTRIA - COMMERCIO - CREDITO - ASSICURAZIONI - RELAZIONI PUBBLICHE

PARTE QUARTA - ISTRUZIONE - INFORMAZIONI - SPETTACOLO - TURISMO - SPORT - TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE ED ESAZIONE DEI DIRITTI ERARIALI

PARTE QUINTA - LAVORO - ORGANIZZAZIONI PROFESSIONALI E SINDACALI - ORGANIZZAZIONI DI CATEGORIA - ORGANIZZAZIONI VARIE DEL LAVORO - ENTI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI LAVORATORI

PARTE SESTA - PREVIDENZA ED ASSISTENZA - PREVIDENZA ED ASSISTENZA OBBLIGATORIA - ASSISTENZA FACOLTATIVA - ISTITUZIONI PATRIOTTICHE E D'ARMA

PARTE SETTIMA - COMUNICAZIONI E TRASPORTI

PARTE OTTAVA - IMPOSTE E TASSE - IMPOSTE DIRETTE ORDINARIE E STRAORDINARIE - IMPOSTE INDIRETTE E TASSE SUGLI AFFARI - FINANZA LOCALE - FINANZA REGIONALE

PARTE NONA - TARIFFE E CANONI

PARTE DECIMA - CERIMONIALE - ORDINI CAVALLERESCHI - ONORIFICENZE - RICORRENZE

PARTE UNDECIMA - VALUTE - PESI E MISURE

VOLUME III

INDICI - INDICE PER MATERIA ANALITICO-SISTEMATICO - INDICE DELLE SIGLE

(si sottolinea che la pubblicazione è MEZZO DI DOCUMENTAZIONE)

→ L'Annuario Parlamentare - nella finalità di offrire i mezzi più ampi di consultazione e di documentazione in tutti i settori politici, economici, amministrativi, sociali e culturali del Paese - è completato dal presente III Volume, contenente l'«Indice per materia» e l'«Indice delle sigle».

L'«Indice per materia» è stato impostato con il criterio metodologico di temperare la facilità di consultazione con una ben delineata impostazione organica, per lo meno dei principali istituti, indicati nelle varie voci.

Per ciascun istituto di preminente importanza, infatti, si è cercato di offrire, nelle sottovoci, una elencazione dalla quale sia comprensibile la struttura dell'istituto stesso, così come esso si presenta inquadrato nella società attuale, e nei suoi rapporti con gli altri organi esistenti.

Ai fini di ricerca, pertanto, la suddivisione delle singole sottovoci - predisposta armonizzando criteri di costruttività sistematica a quelli di immediatezza di acquisizione - intende presentare un quadro analitico, pressoché esauriente, di ogni istituto o settore considerato.

Non si deve, quindi, ritenere che il numero eccessivo delle voci costituisca una mancanza di snellezza nella stesura dell'Indice; esso è stato, invece, volutamente predisposto, in quanto - nulla togliendo alla rapida consultabilità delle stesse - permette allo studioso di reperire nelle sottovoci tutte le fonti alle quali attingere per poter compiutamente intendere la specifica natura e l'attuale ordinamento di ciascun istituto nei suoi rapporti pubblici e privati, nazionali ed internazionali.

Particolare cura è stata, poi, dedicata nel reperire tutte le possibili attribuzioni dei vari Ministeri nei confronti di ciascun istituto - onde evidenziare la suddivisione delle materie in competenza di uno o più Ministeri, o di più Uffici di Ministeri diversi - assolvendo alla esigenza di rapidamente individuare «l'uomo giusto nell'ufficio giusto», spesso di non facile attuazione dato il continuo e progressivo complicarsi della struttura burocratica economica e sociale del Paese.

Analogamente, per ogni categoria, sono citate le corrispondenti organizzazioni del lavoro, suddivise per imprenditori e lavoratori; e vengono riportati i singoli inquadramenti sindacali effettuati dalle Confederazioni ed Unioni del lavoro nazionali, e quelli operanti in sede internazionale.

Sono, infine, segnalati i rapporti e gli scambi intercorrenti tra Ministeri, Enti ed Organizzazioni nazionali ed internazionali, citati, con riferimenti reciproci, in ciascuna voce.

Alle necessità di individuazione, provvedono le voci di categoria (Accademie, Agenzie, Alleanze, Associazioni, Banche, Camere, Casse, Centri, Club, Collegi, Comitati, Commissariati, Commissioni, Comunità, Confederazioni, Conferenze, Consigli, Cooperative, Corti, Delegazioni, Enti, Federazioni, Fondazioni, Fondi, Giunte, Gruppi, Istituti, Leghe, Movimenti, Opere, Organizzazioni, Segretariati, Servizi, Società, Unioni), nelle quali sono riportate, alfabeticamente, tutte le citazioni contenute nell'Annuario.

Richiami, riepiloghi e rinvii intendono agevolare al massimo la ricerca, intesi quali indispensabili mezzi adeguati a favorire una unificazione di struttura ed una sempre più rapida utilizzazione del testo, che sono state scopo precipuo del coordinamento eseguito nella fase finale di redazione dell'Indice.

Ad una schematica elencazione per materia del testo stesso, di ben più facile stesura, si è pertanto preferito il più arduo compito di predisporre uno strumento di consultazione che permetta — in una visuale analitica e sistematica generale — non soltanto la ricerca pratica ed immediata della notizia contingente, quanto la individuazione per ciascun settore od istituto di un quadro, il più attuale possibile, tendente ad esporre la realtà oggettiva in atto, e adeguato, quindi, ad offrire mezzi ed elementi di orientamento assolutamente indispensabili quale impostazione preventiva ad un qualsiasi studio od indagine relativi a ciascun settore od istituto considerato.

L'«Indice delle sigle» completa, infine, i mezzi ordinativi predisposti per la più agevole consultazione della pubblicazione, permettendo una precisa individuazione di ogni singolo istituto, e favorendo, nella ricerca, il più immediato reperimento di ogni testo.

Cooperative Edilizie (segue):

- Comitato coordinamento edilizia popolare (Min. Lavori Pubblici) 749.
Commissione di vigilanza per edilizia economica e popolare (Min. Lavori Pubblici) 752, 733.
Contratti di assegnazione di alloggi e di riscatto; rogazione del — 1032.
Contributo statale 733; concessione e ammortamento prestiti 1032.
Controversie; prenotazione e assegnazione alloggi 752; tra soci e cooperative 752.
Federazione nazionale cooperative edilizie di abitazione 2309.
Ipotecche; riparto delle — 1032.
Leggi: Aktisio 3904; Romita 733; Tupini 3904.
Mutui: Cassa depositi e prestiti 1032; I.N.F.I.R. 3637; Italcasse 2542; Min. Tesoro 1035.
Mutui: edilizi individuali (Cassa depositi e prestiti) 1032; riparto dei — 1032.
Pareri su questioni varie 752.
Prestiti-Cassa depositi e prestiti; concessione e ammortamento 1032.
Provvidenze creditizie (Min. Lavori Pubblici, Dir. gen. edilizia statale e sovvenzionata) 733.
Ripartizione spese 752.
Riparto mutui e ipoteche 1032.
Servizio cooperative edilizie con sede in Roma (Min. Tesoro, Dir. gen. cassa depositi e prestiti) 1032.
Soci non statali (di): I.N.F.I.R. 3637. v. *Casse Economiche e Popolari*. v. *Cooperazione*.
- Cooperative Internazionali:**
Agricole: Pacsi C.E.E.; Comitati specializzati: alimenti bestiane 1972; patate 1972; sementi 1972.
Aiuti americani nel mondo (*Care*) 1997.
Alleanza cooperativa internazionale 1929.
Consumo: Comunità M.E.C. 1977.
Mediterranea energia solare 1997.

Cooperative Italiane e Nazionali (segue):

- posta cedolare di acconto 3928; dalla imposta sulle società 3923.
Federazioni 2245; agricole 2245; consorzi e cooperative agricole lavoratori e trasformazioni prodotti agricoli 2245; consumo 2245; edilizie abitazione 2309; italiana mutualità 3333; italiana 2391; ortofrutticole e agrumarie 2245, 3332; pesca 2245; produzione e lavoro 2245.
Gestioni commissariati: vigilanza (Min. Lavoro) 806.
Intercoop 3334.
Lavorazione e trasformazione prodotti agricoli: Federazione 2245.
Lavoro: Associazione nazionale cooperative produzione e — 3333.
Legga nazionale cooperative e mutue 2281.
Liquidazione delle cooperative (Min. Lavoro) 807.
Liriche 2917; sovvenzioni 2919.
Organizzazioni lavoro — Lavoratori 3337 e segg.; v. *Cooperazione*.
Ortofrutticole: Federazione nazionale 2245.
Pesca: Federazione 2245, 3332.
Produzione e lavoro (Min. Lavoro) 807; Associazione nazionale 3333; Federazione nazionale 2309.
Registri provinciali (Min. Lavoro) 806.
Revisione delle cooperative (Min. Lavoro) 806.
Riforma fondiaria: Federazione nazionale 2265.
Scambi internazionali 3334.
Schetario generale e statistiche (Min. Lavoro) 805.
Soci 806, 752.
Società cooperative 807; liquidazione 807.
Statistiche 805.
Vigilanza sulle cooperative (Min. Lavoro) 806.
v. *Cooperazione*.

Cooperatori:

- Cassa previdenza e assistenza 3545.
Conferenze per cooperatori (Min. Lavoro) 805.
Corsi per cooperatori (Min. Lavoro) 805. v. *Cooperazione*.
- Cooperazione:**
Camera, XIII Commissione permanente 22.
Senato, (competenza) X Commissione permanente 100.
Attribuzioni Ministeri: Affari Esteri (Dir. gen. relazioni culturali, cooperazione tecnica internazionale) 345; Agricoltura (Dir. gen. bonifica) 365; Lavoro (Dir. gen. cooperazione) 805.
Agricola: Centro sviluppo cooperazione 3362; Comitato generale Paesi C.E.E. 1966; v. *Cooperative Italiane e Nazionali (Agricole)*.
Agricoltura (in) 373; Centro tecnico 2242.
Bibliografia 805.
Centri: cattolico internazionale 1953; tecnico cooperazione agricola 2242.
Congressi 805.
Consigli: cooperazione doganale 1909; internazionale ricerca sociologia della cooperazione 1995.
Consorzi di produzione e lavoro 806; vigilanza sui — 807.
Cooperatori: v. *Cooperatori*.
Credito alla cooperazione 805.
Culturali: Consiglio (Consiglio d'Europa) 1849; Fondo (ex, Consiglio d'Europa) 1849.
Doganale: Consiglio cooperazione — 1909.
Economica: afro-malgrasci (Organizzazione) 1888, 1915; americana (Comitato coordinamento) 1902; asiatica (Organizzazione) 1917; europea, v. *Cooperazione Economica Europea*.
Economica europea: Delegazione italiana 355; v. *Cooperatori e Economica Europea*.
Educazione cooperativa 805.
Ente 3463.

Impiegati (segue):

armi (I.N.P.S.) 3514; dichiarazione dei redditi 3878.
Sindacati cristiani: Federazione internazionale 2009.
Stato: v. *Impiegati dello Stato*.
Tecnici ed amministrativi (Federazione) 3200.
v. *Impiegati dello Stato*.

Impiegati dello Stato:

Attribuzioni Ministeri: Tesoro (Ragioneria gen. Stato, stato giuridico, ordinamento carriera) 1023. (Dir. gen. affari generali e personale, credito ai dipendenti dello Stato) 1008, 1009.
Abbonamenti ferroviari ridotti 4147.
Albo dipendenti civili dello Stato 321.
Assistenza: creditizia (Min. Tesoro) 1008; E.N.P.A.S. 3483.
Carriere degli impiegati civili 302.
Case per impiegati dello Stato: I.N.C.I.S. 3639.

Civili dello Stato: Albo 321.
Commissione per la riforma della Pubblica Amministrazione 302.
Compensi particolari 1023.
Competenze accessorie 1023.
Corsi: di aggiornamento per impiegati inferiori a Direttore di sezione 333; di preparazione e di formazione per impiegati in prova 333.

Destituiti: trattamento quiescenza 1055.

Di ruolo: statali civili — 1023.
Fondo indennità (Min. Lavoro) 830.
Funzionari di concetto: Federazione nazionale autonoma 3423.
Incarichi: v. *Incarichi*.
Ispettorato generale credito ai dipendenti dello Stato (ex) (Min. Tesoro) 1008.

Massimario di giurisprudenza e prassi in materia di pubblico impiego 505.
Non di ruolo: statali 1023.
Organizzazioni lavoro: v. *Pubblico Impiego*; v. *Statali*.
Pensioni: v. *Pensioni*.
Previdenza e assistenza: Attribuzioni Ministeri: Tesoro (Ragioneria gen.

Impiegati dello Stato (segue):

Stato, Ispettorato gen. ordinamenti personale) 1023; v. *E.N.P.A.S.*
Pubblici: dichiarazione dei redditi 3878.
Quiescenza 1020, 1055.
Riforma della Pubblica Amministrazione: Ufficio 334; Commissione 302; relazione presentata 302.
Scuola superiore pubblica amministrazione 333.
Stipendi: v. *Stipendi*.

Studi, giurisprudenza e prassi sul rapporto di impiego pubblico 595.
Trattamento di quiescenza (Min. Tesoro) 1020, 1055.
Ufficio generale servizi speciali (Min. Tesoro) 1043.
v. *Pubblica Amministrazione*.
v. *Pubblico Impiego*.
v. *Statuti*.

Impiego:

Attribuzioni Ministeri: Lavoro (Dir. gen. rapporti lavoro) 787.
Combinato tecniche agricole: Centro 2241.
Privato: rapporti di — 787.
Pubblico: rapporti di —; v. *Pubblico Impiego*.
v. *Impiegati*.

Importatori:

Agrumi 3296.
Bestiame 3296.
Caffè 3296.
Carni 3296.
Coloriali 3296.
Conservie: Federazione europea 2000.
Droghe 3296.
Forniture automobili 2007.
Frutta secca: Federazione europea 2000.
Miele: Federazione europea 2000.
Ortofrutticoli 3296.
Pollame 3296.
Prodotti alimentari 2078.
Spezie: Federazione europea 2000.
Uova 3296.

Importatori (segue):

v. *Commercialisti*.
v. *Commercio con l'Estero*.
v. *Esportatori*.
v. *Grassisti*.
v. *Sranbi Commerciali*.

Importazioni:

Attribuzioni Ministeri: Affari Esteri (Dir. gen. affari economici, competenza generale) 341; Commercio Estero (Dir. gen. accordi commerciali) 443, (Dir. gen. valore) 445. (Dir. gen. importazioni esportazioni) 450 e segg.; Finanze (Dir. gen. dogane e imposte indirette) 517, 518, 519, 520; Industria Commercio (Dir. gen. fonti di energia e industrie di base, carbone) 590. (Dir. gen. produzione industriale) 593; Marina Mercantile (Dir. gen. pesca marittima) 855; Tesoro (Dir. gen. tesoro) 1016.

Alcool: v. *Alcool*.
Alimentari 451; Unione internazionale importatori prodotti alimentari 2078.

Argento 1016.
Armi da guerra e munizioni 452; tasse concessioni governative 3945.
Associazione nazionale case import-export 3297.

Automobili 453.
Autorizzazioni ministeriali 445, 448, 450, 451, 452, 518; Min. Commercio Estero, tasse concessioni governative 3957.
Carboni: Comitato interministeriale — 618.

Ceramiche (prodotti) 451.
Certificati di importazione 452.
Chimici (prodotti) 453.
Comitato interministeriale concessioni temporanee importazioni 460, 453, 454.

Commissione consultiva cautele ditte non osservanti norme valutarie e divieti importazione esportazione (Min. Commercio Estero) 460.
Contingenti 451.

Importazioni (segue):

Cotone 451.
Disciplina: importazioni 450 e segg.; pagamenti 445.
Disposizioni di carattere valutario 517.
Ditte 466.

Divieti: doganali 517; norme su divieti importazione ed esportazione 466.
Elettrici ed elettrotecnici (materiali) 452.

Energia elettrica 730.
Esplosivi 453.
Farmaceutici 453.
Ferro: materiale ferroso 518.
Films e materiali cinematografici 454.
461.

Fotografia 452.
Giocattoli 451.
Lana 451.
Legislazioni estere 454.
Legno 451.

Liberalizzazione nella C.E.E. 593.
Libri 453.
Lino 451.
Liquori: v. *Liquori*.

Maglieria 451.
Materiale elettronico: v. *Materiali*.
Merci: a dogana 445; a licenza 445; varie 451.


Minerali: metallici 452; non metallici 451.
Mobili 451.
Monete 451.
Munizioni 452.

Oro 1016.
Orologeria 452.
Ottica 452.
Pelli e cuoi 451.

Pesce e prodotti della pesca 855.
Preziosi 1016.
Prezzi minimi 451.
Problemi valutarie delle importazioni 445.


Prodotti: ittici 855; petroliferi 519.
Reattori nucleari 627.
Rilascio autorizzazioni importazioni temporanee e definitive 445, 451, 460.
Saccarina 519.
Saponi 453.

SPECIMEN DELL' "ELENCO DEI MINISTRI E SOTTOSEGRETARI"



Nota - La pubblicazione in oggetto fu ideata e realizzata dal Dr. FERRI negli anni '60.

SPECIMEN DELLA "AGENDINA PARLAMENTARE"



Nota - La pubblicazione in oggetto fu ideata e realizzata dal Dr. FERRI negli anni '60.

SPECIMEN DI SCHEDA LEGISLATIVA IN USO, REDATTA DAL SERVIZIO DOCUMENTAZIONE E STATISTICHE PARLAMENTARI (secondo schema già predisposto dal SERVIZIO ARCHIVIO - Ufficio III - nel 1967)

G. 303		PRES.CONS. (Andreotti)	C. I AFF. COST. - REF.	ENTI PUBBLICI E PARASTATALI	S. 1718
			S. I AFF. COST. - REF.		
Comm.	Ass.	RIORDINAMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE DIPENDENTE DA ENTI PUBBLICI			
	4.7.72	Pres. 26.6.72			
	11.7.72	Def. I aff. cost. ref. - par. II int., V bil., VI fin. tes. e XIII lav.			
		Rel. I (Galloni); II (Zolla), V (Tarabini sost. Orsini)			
	4.10.72	Esam. I aff. cost. (relaz. - disc. gen.); 16/10 (abbinamento nn. 38 e 111);			
	29.11.72	Par. II int. (rinvio)			
	24.1.73	seg. e esam. I aff. cost. (disc. gen.): 5/2 (nomina Comit. ristretto); 17/10 (disc. e rinvio - abbinam. n. 1475); 7/11; 14/11; 21/11; 28/11; 5/12; 19/12 (disc. att.); 16/1/74; 23/1; 6/2; 13/2; 20/2 (abbinam. n. 2224); 27/2; 28/2 (rinvio); 28/3 (disc. art.); 16/5; 27.5. (autorizz. pres. relaz.).			
	28.5.74	Pres. relaz. (ann. 28.5.74) 303-38-111-1475-2224-A			
	4.6.74	Par. V bil. Ccell. pareri (rinvio); 2/7 (fav.)			
	2.7.74	Disc. gen.; 3/7; 9/7 (replica rel. intervento Governo - disc. art.); 10/7;			
	11.7.74	segua disc. e approvato con mod. e assorbim. nn. 38, 111, 1475, 2224 e titolo: "DISPOSIZIONI SUL RIORDINAMENTO DEGLI ENTI PUBBLICI E DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE DIPENDENTE"			
	18.7.74	Trasmesso al Senato 17.7.74			
	23.7.74	Def. I aff. cost. ref. - par. V bil. e XI lav., VII istr.			
		Rel. XI (Ferralasco); VII (Ermini); I (Barra); V (Colella)			
	30.7.74	Par. V bil. Sottocom. (rinvio Conn. plenaria)			
	31.7.74	Par. XI lav. (esame); 2/10 (fav. con osservaz.)			
	18.12.74	Sollecito disc.			
	22.1.75	Par. VII istr. (esame); 29/1 (esame)			
	22.1.75	Esam. I aff. cost. (relaz.); 29/1 (disc. gen.)			
	29.1.75	Par. V bil. (fav. con osservaz.)			
G. 303		PRES.CONS. (Andreotti)	S. I AFF. COST. - REF.	ENTI PUBBLICI E PARASTATALI	S. 1718
			C. I AFF. COST. - REF.		
G. 303		PRES.CONS. (Andreotti)	C. I AFF. COST. - REF.	ENTI PUBBLICI E PARASTATALI	S. 1718
			S. I AFF. COST. - REF.		

Nota - Si osservi come le troppe abbreviazioni inserite non consentono la lettura ai non addetti ai lavori.

FACSIMILE DELLO STESSO SPECIMEN DI SCHEDA LEGISLATIVA, REDATTA SENZA ABBREVIAZIONI

G. 303		PRES. CONS. (Andreotti)	G. I AFF. COST. - REF.	ENTI PUBBLICI E PARASTATALI	S. 1718
			S. I AFF. COST. - REF.:		
Comm.	Ass.	RIORDINAMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE DIPENDENTE DA ENTI PUBBLICI			
	4.7.72	Presentata 26.6.72			
	11.7.72	Deferito i affari costituzionali referente con parere II Interni, V bilancio, VI finanze e tesoro e XIII lavoro			
		Relatori: I (Galloni); II (Zolla); V (Tarabini);			
4.10.72		Esame I affari costituzionali (relazione - discussione generale); 18/10 (abbinamento nn. 38 e 111)			
29.11.72		Parere II Interni (rinvio)			
24.1.73		segue esame I affari costituzionali (discussione generale); 6/2 (nomina Comitato ristretto); 17/10 (discussione e rinvio - abbinamento n. 1475); 7/11; 14/11; 21/11; 28/11; 5/12; 19/12 (discussione articoli); 16/1/74; 23/1; 6/2; 13/2; 20/2 (abbinamento n. 2224); 27/2; 28/2 (rinvio); 28/3 (discussione articoli); 16/5; 22/5 (autorizzazione a presentare relazione)			
	28.5.74	Presentata relazione (annuncio 28.5.74) 303-38-111-1475-2224/A			
4.6.74		Parere V bilancio Comitato pareri (rinvio); 2/7 (favorevole)			
	2.7.74	Discussione generale; 3/7; 9/7 (replica relatore e intervento Governo - discussione articoli); 10/7;			
	11.7.74	segue discussione e approvato con modifiche e assorbimento nn. 38, 111, 1475 e 2224 e nuovo titolo: "DISPOSIZIONI SUL RIORDINAMENTO DEGLI ENTI PUBBLICI E DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE DIPENDENTE"			
	18.7.74	Trasmesso al Senato 17.7.74			
	23.7.74	Deferito i affari costituzionali referente con parere V bilancio, VII Istruzione e XI lavoro			
		Relatori: XI (Ferralasco); VII (Ermini); I (Barra); V (Colella)			
30.7.74		Parere V bilancio Sottocommissione (rinvio Commissione plenaria)			
31.7.74		Parere XI lavoro (esame); 2/10 (favorevole con osservazioni)			
18.12.74		Sollecito discussione			
22.1.75		Parere VII Istruzione (esame);			
22.1.75		Esame I affari costituzionali (relazione); 29/1 (discussione generale)			
29/1.75		segue parere VII Istruzione (esame)			
G. 303		PRES. CONS. (Andreotti)	S. I AFF. COST. - REF.	ENTI PUBBLICI E PARASTATALI	S. 1718
			G. I AFF. COST. - REF.		

Nota - Il minimo di riforma riguarda la scrittura senza abbreviazioni e garantisce la leggibilità del testo

FACSIMILE DI SCHEDA LEGISLATIVA INNOVATA, TUTTORA ALLO STUDIO

CAMERA DEI DEPUTATI SERVIZIO ARCHIVIO		TITOLO: MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (VISENTINI)	
C. VIR 03703	MATERIA: ENTI LOCALI FINANZE E TRIBUTI LOCALI	S VIR 002211	ITER SENATO
AS	COM.	AS	COM.
17.4.75 7.5.		23.7.75	17.9.75
17.4.75 7.5.	Presentazione Definita alle VI ref. - Sessione II - VIII - IX Relatore Visentini		Definita alle VI - Sessione I - II - VIII - IX Relatore De Ponti
24.6.75	Esame VI (discussione) Relazione discussione generale	18.9	Conferenza di lavoro con commissione
25.6	Discussione ordinaria	29.10	Sessione II (Sottosessione) - generale
26.6	Mostrato relazione orale	18.11	Sessione VI - Relazione discussione generale
2.7	Autonografia in fine orale Testo Comm. n. 3703-A	26.11	Sessione IX (Sottosessione) - generale con commissione
2.7	Discussione (senza ref. e relazione) seguito discussione e approvazione con modifiche.		seguito esame VI - discussione generale con commissione - durata 45 minuti sottosegretario - durata 45 minuti Relatore
8.7	TRASMESSO AL SENATO	3.12.	Trasferimento alla sede legislativa
10.7		4.12	Alle VI - discussione ordinaria
23.7		9.12	Mostrato relazione orale
		10.12	Autonografia in fine orale
16.12	Definita VI in sede legislativa Commissione VI - discussione e approvazione LEGG. 22.12.75 - N. 694	11.12	Testo Commissione 22/11/A
17.12	LEGGE 22.12.75 - N. 694 Gazz. Uff. 31.12.75 - N. 343		APPROVATO CON MODIFICA TRASMESSO ALLA CAMERA

17 0 4 7 5 1 0 0 3 7 0 3 3 0 6 1 6 1 7 2 0 0 2 2 1 1 3 0 6 1 6 1 7 1 7 1 7 1 2 7 5

DATA PRESENTAZIONE N. ATTO | COM. TRIB. PROP. I SEI | N. ATTO | COM. TRIB. PROP. I | DATA APPROV. I

2	03
3	09
3	08
3	19
3	09
3	19
2	11
3	20
3	22
2	23
2	28
2	31

1	04
1	03
3	17
3	19
3	20
3	22
1	23
1	19
1	28
1	30
1	04
1	27

Nota - tale scheda consente ogni ampia leggibilità, donde può abbinarsi agli abbonamenti agli atti parlamentari, mentre in pari tempo sono state inserite le bande per la classificazione che consente una codifica, trasferibile anche su base elettronica, utilizzabile per la archiviazione microfilmografica a ricerca automatica.

QUADRO DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE
PROPOSTE NEL "PROGETTO DI RIFORMA"

I - DOCUMENTAZIONI LEGISLATIVE

cosidette tali, perchè: emesse in fase preventiva all'inizio dell'iter legislativo, e aventi per scopo il costituire ausilio al processo formativo della legge e destinate alla circolazione interna

A - DOCUMENTI DI LAVORO

realizzabili in quattro versioni:

- 1) Testi coordinati di articolati e leggi richiamate o connesse, con (eventuali) precedenti parlamentari ed altri atti citati (normativa comunitaria e giurisprudenza costituzionale).
Lo specimen è noto, essendo ormai stato istituzionalizzato tale servizio.
- 2) Raccolte di documenti ufficiali - dette "PRIMA LETTURA" - concernenti atti di volontà (opinioni o dichiarazioni) di enti terzi su argomento in oggetto
v. Specimen in allegato, concernente la sperimentazione realizzata (EQUO CANONE) (v. pag. 90)
- 3) Raccolte di leggi e decreti (legislazione vigente) su argomento in oggetto
v. Specimen in allegato (DISCIPLINA DELL'APPRENDISTATO) (v. pag. 107)
- 4) Raccolte di atti parlamentari concernenti l'iter intercorso alla CAMERA e al SENATO per l'approvazione di una legge determinata
v. Specimen in allegato (NORME IN MATERIA DI RAI-T.V.) (v. pag. 114)

II - DOCUMENTAZIONI PARLAMENTARI

cosidette tali, perchè: emesse in fase successiva all'iter legislativo, (già pertanto concluso), e aventi per scopo il costituire mezzo per la certificazione della attività dell'ISTITUTO e destinate alla diffusione esterna.

B - DISCUSSIONI PARLAMENTARI

realizzabili nella triplice versione di:

- 5) I[^] Serie "Discussioni legislative"
Raccolte di atti parlamentari concernenti dibattiti alla CAMERA e al SENATO su temi legislativi di preminente interesse
Esempi: DIRITTO DI FAMIGLIA, ecc.
v. Specimen in COMUNICAZIONE OPERATIVA - D 2
- 6) II[^] Serie "Discussioni politiche"
Raccolte di atti parlamentari concernenti dibattiti alla CAMERA e al SENATO su temi politici
Esempi: CONCORDATO - LOCKHEED
v. Specimen in COMUNICAZIONE OPERATIVA - D 3
- 7) III[^] Serie "Discorsi di On. Deputati"
Raccolte di atti parlamentari (resoconti stenografici) riproducenti discorsi di un On. Deputato, svolti in Commissione e in Assemblea (su richiesta)
v. Specimen in COMUNICAZIONE OPERATIVA - D 4

SPECIMEN DI DOCUMENTAZIONE LEGISLATIVA - "DOCUMENTO DI LAVORO" -
 Tipo N.1 - Testi coordinati di articolati e leggi richiamate o
 connesse, con (eventuali) precedenti parlamentari ed altri atti
 citati (normativa comunitaria e giurisprudenza costituzionale).
 Esempio realizzato: Documento di lavoro su più progetti di legge
 abbinati: PARITA' TRA UOMINI E DONNE (frontespizio)

CAMERA DEI DEPUTATI

SECRETARIATO GENERALE

NN. 1051 - 719 - 793 - 806 - 820 - 822

825 - 826 - 827 - 977 - 1154

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1051

P R O P O S T E A B B I N A T E

FABRI SERONI ED ALTRI N. 719

ROSOLEN ED ALTRI N. 793

BERTANI ED ALTRI N. 806

LODOLINI ED ALTRI N. 820

ROBERTI ED ALTRI N. 822

QUARENGHI ED ALTRI N. 825

BELUSSI ED ALTRI N. 826

CASADEI ED ALTRI N. 827

MASSARI N. 977

MAGNANI NOYA ED ALTRI N. 1154

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(ANSELMI TINA)DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(STANIMATI)Parità di trattamento tra uomini e donne
in materia di lavoro

Seduta del 21 gennaio 1977

SERVIZIO ARCHIVIO

SERVIZIO DOCUMENTAZIONE E STATISTICHE PARLAMENTARI

SERVIZIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

Documento di lavoro

CAMERA DEI DEPUTATI N. 827

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CASADEI AMELIA, CASSANMAGNAGO CERRETTI MARIA LUISA, QUARENGHI VITTORIA, BURO MARIA LUI-
GIA, BOFFARDI INES, CAVIGLIASSO PAOLA, BELUSSI
ERNESTA, BROCCA, PORTATADINO, CASATI, FORNI,
LOMBARDO, CARLOTTO, MENEGHETTI

Presentata il 24 novembre 1976

Parificazione dei superstiti in ordine alla reversibilità
della pensione

- ONOREVOLI COLLEGGI! — Con sentenza (1) n. 201 del 20 dicembre 1972, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 639, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 272, sostituito con l'articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e con l'articolo 22, quinto comma, della legge 21 luglio 1965, n. 903 nella parte in cui dispone che, nel caso di morte della pensionata o dell'assicurata, la pensione di reversibilità è corrisposta al marito superstito solo nel caso di invalidità. Ciò nonostan-

- (1) Legge n. 14" non "29" dicembre 1972
(2) Legge n. 636" non "639, e "1272" non "272"

te il legislatore non può non riconoscere le evidenti disparità di trattamento che la legge fa nel discriminare tra un coniugo e l'altro, tenendo conto della uguaglianza giuridica dei coniugi e della parità dei diritti e dei doveri che il nuovo diritto di famiglia riconosce loro.

A questo si deve aggiungere cioè nel nostro ordinamento giuridico e pensionistico, la pensione di reversibilità prescinde dal requisito del bisogno, essendo innanzitutto basata sul criterio assicurativo della previdenza, presupponendo cioè un certo ammontare di contributi versati, in difetto dei quali non può essere liquidata la pensione ai superstiti.

La pensione di reversibilità costituisce un diritto autonomo che trae il suo fondamento dalla posizione assicurativa del suo danale causa e costituisce una aliquota di quella diretta di invalidità o di vecchiaia.

La stessa pensione ha per presupposto una unica contribuzione versata indistintamente per i tre rischi dell'invalidità, della vecchiaia e del restare superstiti di un titolare di assicurazione o di pensione.

Con l'occasione si ritiene opportuno disporre che anche alla vedova del dipendente civile impiegato o salariato, si applichino le condizioni per il diritto a pensione, quando il matrimonio sia stato contratto dopo il pensionamento, previste per gli assicurati dell'assicurazione generale obbligatoria.

Onorevoli colleghi, con questa proposta desideriamo rimuovere norme che determinano una ingiustificata disparità di trattamento nei confronti delle lavoratrici e dare un ulteriore contributo alla piena realizzazione della scelta paritaria operata con gli articoli 3, 37 e 51 della Carta costituzionale.

Art. 2.

Ai comitati consultivi di cui all'articolo 26 della legge 9 maggio 1975 n. 153, secondo le rispettive leggi regionali, viene affidato il parere sulla rispondenza della richiesta di concessione di terre in relazione all'indirizzo produttivo della zona e sulla convenienza economica e finanziaria dei programmi di coltivazione e attività connesse proposte dai richiedenti.

Per l'istruttoria della pratica per il parere si applicano le disposizioni stabilite nelle leggi regionali relativamente al funzionamento del comitato, salve rimanendo le altre norme previste dalla legge 18 aprile 1950 n. 199, sul contenuto ed efficacia del parere stesso in quanto compatibili col disposto del comma precedente.

In caso di assenza di tali comitati il parere rimane di competenza della Commissione prevista dall'articolo 1 della citata legge 18 aprile 1960, n. 109.

Ai Comitati di cui al primo comma viene demandato altresì il compito di effettuare il censimento delle terre incolte ricadenti nel territorio di competenza secondo le rispettive leggi regionali.

I proprietari di terre classificate e definite incolte ai sensi della presente legge vengono invitati dal Prefetto, entro 6 mesi dalla notifica, a presentare il piano di ripristino delle attività colturali per porre in essere ordinamenti produttivi allivi e intensivi in reazione ai programmi regionali di intervento ed ai piani zonali.

(1) Leggesi: "1950", non "1960"

D/XLIV

L. 9 maggio 1975, n. 153 (1).

Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura.

26. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni dovranno adottare le norme procedurali necessarie per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge nel rispetto dei seguenti principi fondamentali:

a) determinazione degli organi cui saranno affidate le varie fasi dell'attività amministrativa, tecnica e decisoria relativa alla presentazione delle domande ai sensi dell'articolo 5 della direttiva CEE n. 159, alla loro istruttoria, alla approvazione del piano di sviluppo, alla concessione delle provvidenze ed alla vigilanza sull'attuazione del piano;

b) determinazione di un termine non superiore a 90 giorni entro il quale le domande debbono essere accettate o respinte;

c) istituzione di un comitato consultivo, che potrà anche essere articolato territorialmente, con il compito di esprimere un parere sulla rispondenza del piano di sviluppo aziendale ai principi ed alle disposizioni contenute nella presente legge nonché sulla idoneità sua alla realizzazione degli obiettivi di ammodernamento con gli investimenti e gli altri interventi in esso programmati.

Del comitato dovranno far parte in prevalenza i rappresentanti delle organizzazioni professionali più rappresentative a livello nazionale. Le funzioni amministrative di cui al presente articolo sono esercitate in conformità delle direttive espresse dalla presente legge e di quelle che saranno successivamente emanate dallo Stato con le modalità di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11 (1).

Le regioni forniranno tempestivamente tutti gli elementi, le notizie ed i chiarimenti che si rendessero necessari in via generale o per specifiche situazioni, per corrispondere a richieste della Comunità, o che comunque siano connessi al mantenimento dei rapporti con la Comunità economica europea.

Le regioni invieranno periodicamente al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dettagliate relazioni sull'attività svolta e sui problemi generali e particolari che si presenteranno in connessione con l'attuazione delle misure previste dalla presente legge nei rispettivi territori. Dovranno altresì fornire ogni tre mesi situazioni statistiche sulla base delle impostazioni e dei moduli che saranno ad esse comunicati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

VI

L. 18 aprile 1950, n. 199 (1).

Norme modificative delle disposizioni vigenti in materia di concessione di terreni incolti ai contadini (2).

1. L'istanza per la concessione di terreni incolti od insubdicatamente coltivati, prevista dal decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279 (3), e dalle successive disposizioni modificative e integrative, è diretta al prefetto della provincia, nella quale si trova il fondo oggetto dell'istanza o la maggior parte di esso, se il fondo è sito in più province.

Sull'istanza provvede il prefetto, con decreto emanare su conforme parere di una Commissione composta di un funzionario tecnico designato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che la presiede, di quattro membri nominati dal prefetto su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali, in numero di due fra i conduttori diretti di aziende agricole, e in cui uno proprietario e l'altro affittuario, e in numero di due fra i lavoratori della terra, nonché di un funzionario della prefettura, scelto dal prefetto ed avente anche le mansioni di segretario.

La Commissione ha sede presso la Prefettura e per le validità delle sue deliberazioni è sufficiente l'intervento della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e, in caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

Per ciascuno dei componenti della Commissione è autorizzata la nomina di un supplente.

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 52

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato MARZOTTO CAOTORTA

Presentata il 7 luglio 1976

Destinazione del personale dell'ufficio speciale
del genio civile per l'aeroporto di Fiumicino

ONOREVOLI COLLEGGHI! — L'ufficio speciale del genio civile presso il Ministero dei lavori pubblici è stato istituito, com'è noto, con decreto-legge 31 ottobre 1967, n. 969, convertito in legge 23 dicembre 1967, n. 1246 (articolo 4), con il compito di « provvedere allo studio, alla progettazione, alla direzione, all'assistenza ed alla contabilizzazione dei lavori » per l'esecuzione di opere di completamento ed ampliamento dell'aeroporto intercontinentale « Leonardo da Vinci » di Roma-Fiumicino.

La legge 10 novembre 1973, n. 755, nel disciplinare la gestione unitaria del sistema aeroportuale della capitale e la costruzione di una nuova aerostazione nell'aeroporto di Roma-Fiumicino, mediante concessione ad una società con prevalente capitale pubblico, ha previsto, all'articolo 16, la soppressione, entro un anno dalla sua entrata in vigore, dell'ufficio in argomento, senza per altro fare menzione alcuna circa la destinazione del personale addebito.

Per altro, la successiva legge 23 dicembre 1973, n. 825, con cui è stata autorizzata la spesa di 200 miliardi al fine di attuare interventi urgenti ed indispensabili per il completamento e l'ammodernamento di aeroporti aperti al traffico aereo civile, ha stabilito, all'articolo 10, che, per completare e rendere pienamente funzionali le opere in corso di attuazione nell'aeroporto di Roma-Fiumicino e per il funzionamento dell'ufficio speciale del genio civile, è autorizzata una ulteriore spesa di lire 20 miliardi, somma stanziata in tre esercizi finanziari (dal 1973 al 1975).

Da ultimo, con l'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377 (contenente provvedimenti per il rilancio dell'economia),

(1)

(1) Leggesi:

Legge "22" non "23" dicembre 1973, n. 825

VII LEGISLATURA - CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA DI LEGGE N. 472

CAMERA DEI DEPUTATI N. 472

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**VALENSISE, PAZZAGLIA, FRANCHI, BOLLATI, di NARDO,
MANCO, SPONZIELLO, TRANTINO**

Presentata il 28 settembre 1976

Integrazione dell'articolo 2 della legge 10 maggio 1976, n. 314, concernente le modalità di applicazione degli aumenti dei diritti di cancelleria presso gli uffici giudiziari

ONOREVOLI COLLEGGHI! — L'articolo 2 della legge 10 maggio 1976, n. 314, dispone che all'onere annuo derivante dall'aumento di 2.250 unità del ruolo del personale della carriera di concetto istituito con decreto del Presidente della Repubblica del 1° giugno 1972, n. 319, si provveda mediante l'introito conseguibile dall'aumento, nella misura di lire 200, dei diritti di cancelleria di cui alla legge 17 febbraio 1958, n. 39, o successive modificazioni.

La norma ha prodotto gravi incertezze di interpretazione che non sono state eliminate dalla circolare ministeriale del 4 giugno 1976, con la quale gli uffici dipendenti sono stati invitati ad aumentare i diritti di cancelleria in ragione di lire 200, siano essi fissi o gradualmente.

La tabella A allegata alla legge 17 febbraio 1958 n. 59 contiene un elenco di 14 voci di « diritti di cancelleria » a ciascuna delle quali corrisponde un determinato importo da pagare. Se l'aggiunta di lire 200 all'importo originariamente figurante nella tabella è operazione semplice e di nessuna difficoltà per tutte le voci dalla n. 1 alla n. 12 della tabella, l'operazione si complica in relazione alle voci nn. 13 e 14 della tabella stessa, concernenti il diritto di copia e di certificazione di conformità ed il diritto di urgenza.

Essendo il diritto di copia commisurato al numero delle pagine dell'atto, alcune cancellerie di uffici giudiziari interpretano la norma concernente l'aumento di lire 200 in maniera estremamente rigorosa, con risultati intollerabili. Per esemplificare, basta pensare che per una copia autentica urgente di un atto di 10 pagine si spendevano lire 1080: oggi la stessa copia viene a costare lire 8.580; la copia urgente uso studio di un processo penale di 20 pagine, che prima costava lire 3.000,

(1) Leggesi n. "59".

(1)

PROPOSTA DI LEGGE N. 12 (segue)

Con regio decreto-legge 2 novembre 1944, (1) il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza riassunse la denominazione, conservata attualmente, di Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Come si vede, il corpo fu veramente un organismo militare dal 1910 al 1922, mentre dal 1943 ad oggi si è trovato militare per decisioni stabilite con un decreto d'urgenza in un periodo in cui si ritenne opportuno, per la salvezza dello Stato in pericolo, di poter contare su una polizia legata a ferrei vincoli di disciplina.

Non ci sembra che lo Stato corra oggi pericoli da giustificare la ulteriore innaturale situazione giuridica di un servizio spiccatamente civile, per cui riteniamo che si debba prontamente restituire alla polizia la caratteristica che ha sempre avuto.

Da qualche anno il malessere e la scottatezza dei dipendenti civili e militari della pubblica sicurezza hanno preso forme consistenti che si sono concretate in corrette manifestazioni di dissenso contro l'attuale situazione. Tale malessere si è, poi, coagulato in precise prese di posizione nel corso di assemblee e riunioni, cui hanno partecipato parlamentari, rappresentanti di partiti al governo o dell'opposizione democratica nonché magistrati, docenti universitari e sindacalisti, come ampiamente documentato dalla stampa.

Nel corso di tali assemblee e riunioni, i funzionari, gli ufficiali, i sottufficiali e le guardie intervenuti si sono fatti portavoce di una sentita istanza di larghissima base degli appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza, ed al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, i cui punti essenziali si possono così enunciare:

(1) Leggaad: "Decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 365

a) ristrutturazione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in un unico servizio civile;

b) unificazione dei ruoli dei funzionari e degli ufficiali di pubblica sicurezza in un solo ruolo di dipendenti civili della carriera direttiva e della dirigenza dello Stato;

c) assegnazione degli incarichi dirigenziali e direttivi nell'attuale Direzione generale della pubblica sicurezza agli ufficiali del ruolo unificato;

d) applicazione, per il rimanente personale, dello stato giuridico antecedente alla militarizzazione del corpo o cioè civile;

e) inserimento degli ufficiali provenienti dall'Accademia del corpo nella vita attiva dei servizi di polizia;

f) pagamento dei compensi per il lavoro straordinario e per l'attività di istruzione e di insegnamento nelle Scuole di polizia;

g) libertà di esercitare il diritto di organizzarsi sindacalmente.

Pertanto, sulla base di quanto sopra che, come detto, rappresenta l'aspirazione di una benemerita categoria di cittadini, della cui opinione il Parlamento non può non tener conto, ci onoriamo di presentare all'esame del Parlamento una proposta di legge sul « Riordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » con la contestuale istituzione del servizio civile denominato « Corpo di polizia della Repubblica italiana ». La proposta di legge nasce anche dal contributo degli stessi appartenenti al corpo di pubblica sicurezza con i quali abbiamo colto laborato nel corso delle citate assemblee o attraverso incontri diretti ispirati unicamente dal comune interesse a trovare soluzioni valide sul piano tecnico e normativo.

Unificati i ruoli dei funzionari e degli ufficiali, la proposta di legge prevede che alla Direzione generale di polizia possano essere addebi, negli incarichi dirigenziali o direttivi, esclusivamente gli appartenenti al corpo, cioè gli ufficiali del ruolo unificato.

Si è voluto mantenere la nomenclatura « ufficiali », in omaggio alla legislazione base del 1907 e del 1909 che, d'altra parte, è pertinente alla natura delle funzioni svolte di ufficiali di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria.

È stato, altresì, provveduto alla unificazione di alcuni uffici o comandi di pubblica sicurezza che, in alto, costituiscono, con lo loro sdoppiata competenza, un serio di intralci puramente burocratici, con grandissima dispersione di uomini e materiali.

Per tutti gli appartenenti al corpo è stata prevista una uniforme di servizio, tenuto conto non solo delle funzioni rappresentative ma della necessità che essi hanno di essere prontamente riconosciuti nell'esplicazione di loro servizi, specie quelli relativi all'ordine pubblico, così, come, ad esempio, previsto per gli ufficiali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

In luogo delle stellette, sull'uniformo attualmente in dotazione agli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, è stata prevista l'applicazione delle insegne della Repubblica italiana (stella su ruota dentata tra ramo di ulivo e di lauro, con sotto l'iscrizione « Repubblica italiana »).

Le guardie, le guardie scotte o gli appuntati assumono, rispettivamente le qualifiche di agente, agente scelto e ispettore di polizia di 2° classe. I vice brigadieri e i brigadieri assumono rispettivamente le qualifiche di vice ispettori e ispettori di 1° classe.

segue: PROPOSTA DI LEGGE N. 900

la pubblica sicurezza, l'Arma dei carabinieri e la guardia di finanza si sovrappongono nell'espletamento dei compiti che potrebbero essere svolti da un unico organismo, come avviene negli altri Stati europei; alla vigilanza sul mare territoriale, in cui si verifica sovrapposizione di servizi da parte delle tre citate organizzazioni alle quali si aggiunge la competenza della capitaneria di porto; mentre ognuno dei tre corpi di polizia dispone in proprio di una forza aerea i cui organici si stanno dilatando, senza che alla maggiore spesa corrisponda per i cittadini un aumento di sicurezza.

Infine, come conseguenza della razionalizzazione dei servizi di polizia che la presente proposta di legge vuole attuare, deriva la necessità di una revisione delle norme legislative e regolamentari che disciplinano l'attività dei vari corpi di polizia nel settore dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica, di modo da evitare ogni discrasia tra le competenze dei vari organi dello Stato. Si tratta, in definitiva, di riportare nell'alveo della legalità costituzionale le tendenze autonomistiche di alcuni organi dello Stato che nel passato hanno prodotto dannose deviazioni, favoriti anche da una legislazione che non teneva conto della nuova realtà del paese.

Per delega del ministro dell'interno il capo della polizia sarà chiamato a svolgere un'azione particolare per coordinare i servizi di polizia sul territorio nazionale e, perciò, nel riordinamento della direzione generale di polizia prevediamo un settore specifico preposto al coordinamento tra i vari corpi di polizia. Ma il coordinamento deve divenire effettivo soprattutto a livello provinciale, dove si sono registrate fino ad ora le maggiori carenze. Pensiamo debba essere il questore nella sua qualità di autorità pro-

del corpo di polizia a dover coordinare l'attività di tutti i servizi operativi degli altri corpi di polizia, d'intesa con i loro comandanti.

Unificazione dei ruoli degli ufficiali e dei funzionari.

La necessità sorge da una esigenza di migliore funzionalità e corrisponde sia al desiderio degli ufficiali del corpo di avere riconosciuta la pienezza delle funzioni, sia a quello dei funzionari di pubblica sicurezza i quali oggi hanno la disponibilità del personale per l'impiego, ma non ne sono superiori gerarchici. L'esistenza di una duplicità di comandi, ognuno dei quali con metà dei poteri, è una delle principali cause dell'inefficienza della polizia.

L'unificazione dei ruoli corrisponde soprattutto ad una vivissima richiesta del personale esecutivo, sul quale si riversano tutte le conseguenze negative di una organizzazione abnorme la cui duplice struttura organizzativa, militare e civile, comporta continui contrasti interni e conflitti di competenza.

È stata avanzata l'obiezione che l'unificazione dei ruoli non è possibile in quanto porterebbe i quadri del corpo di polizia della Repubblica italiana in posizione di superiorità nei confronti dei quadri degli altri corpi di polizia (carabinieri e guardia di finanza).

L'obiezione non è pertinente: attualmente la legge di pubblica sicurezza devolve al questore e ai dirigenti degli uffici di pubblica sicurezza distaccati le funzioni di autorità di pubblica sicurezza sul piano tecnico, per cui non si comprendono le riserve a che la direzione in materia di polizia civile spetti ad un corpo di polizia che diret-

tamente dipende dal ministro dell'interno. Analogamente, nessuno si meraviglia che la legge ponga la guardia di finanza in posizione di supremazia in materia tributaria nei confronti degli altri corpi di polizia, come nessuno si meraviglia che, in materia di difesa del territorio, tutti i corpi militari vengono posti alle dipendenze delle forze armate.

L'unificazione dei ruoli presenta qualche difficoltà reale per la inadeguata omogeneità di provenienza del personale per cui si è ritenuto che i ruoli degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, delle ispettrici e delle assistenti di polizia femminile, debbono essere considerati transitori. Sono da prevedere particolari corsi di qualificazione per mettere in grado ufficiali di polizia di espletare le nuove mansioni loro attribuite.

Inoltre il Governo dovrà favorire il trasferimento in altre amministrazioni civili e militari dello Stato degli appartenenti ai ruoli attuali che facciano domanda in tal senso. I trasferiti conserveranno l'anzianità di carriera e di qualifica corrispondente a quella di provenienza e nel posto che loro spetta secondo l'anzianità nella qualifica già ricoperta, in base a quanto stabilito dall'articolo 200 della legge 10 gennaio 1953, n. 3. **Leggasi: "art. 200 del D.P.R.**

10 gennaio 1957, n. 3"
Polizia femminile e parità di carriera per le donne.

Rispetto alla proposta presentata il 21 maggio dello scorso anno, riteniamo che l'attuale proposta sia più corretta nelle motivazioni e più completa nella formulazione. Essa non nasce soltanto dalla esigenza di contrastare il preoccupante sviluppo della delinquenza minorile e di colmare le no-

VII LEGISLATURA - CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE N. 49 - Conversione in legge del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 452

ONOREVOLI DEPUTATI I — Il secondo comma dell'articolo 12 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, come modificato dalla legge di conversione 16 ottobre 1975, n. 493, ha disposto, per un periodo transitorio, la riduzione all'1 per cento dell'aliquota IVA sui fertilizzanti — già fissata al 6 per cento dal decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, tabella A, voce 82, sulla istituzione dell'imposta sul valore aggiunto.

Tale agevolazione è venuta a scadere il 30 giugno 1976.

Considerata l'indispensabilità dell'impiego dei fertilizzanti quali mezzi tecnici capaci di determinare in tempi brevi risultati positivi sulla produzione delle colture agrarie e considerato altresì estremamente dannoso, sotto l'aspetto tecnico ed economico, qualsiasi intervento che in qualche modo tenda anche solo parzialmente a limitare in agricoltura l'impiego dei medesimi, si ritiene ora necessario mantenere siffatta agevolazione onde evitare ulteriori aumenti di costo di tali mezzi di produzione che si ripercuoterebbero inevitabilmente sulla già precaria situazione economica e produttiva della nostra agricoltura.

In caso contrario, con riferimento agli acquisti di fertilizzanti ricorrenti nel solo secondo semestre 1976, si provocherebbero ulteriori aggravii nei costi di produzione valutabili intorno agli 11-12 miliardi di lire.

Con l'adozione dell'unito provvedimento si intende in sostanza evitare qualsiasi causa, diretta o indiretta, di turbamento nell'andamento del mercato dei fertilizzanti, ora in fase di assestamento dopo la grave crisi, verificatesi nel recente passato, in fatto di prezzi e di disponibilità.

A tale fine è stata prevista la proroga della riduzione della aliquota IVA sui fertilizzanti all'1 per cento sino al 30 giugno 1977, data che coincide, per la statistica dei fertilizzanti, con la fine della campagna agraria 1976-77.

DECRETO LEGGE 13 AGOSTO 1975, N. 377
- Art. 12, v. pag. 11

LEGGE 16 OTTOBRE 1975, N. 493, v. pag. 12

D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 633 -
Art. 16, Tabella A, Parte II, Voce 82, v. pag. 10

(1) Riga 9 - Leggasi "1972" e non "1973" come risulta sullo stampato.

segue: DECRETO LEGGE 13 LUGLIO 1976 - Norme in materia di espropriazione per ricostruzione ed interventi edilizi nei comuni

ARTICOLO 2.

I proprietari, entro trenta giorni dalla notificazione dell'avviso di cui al quarto comma dell'articolo 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, possono convenire con l'espropriante la cessione volontaria degli immobili per un prezzo non superiore all'indennità provvisoria, determinata ai sensi del precedente articolo 1, aumentata:

a) di un importo pari al 50 per cento del valore calcolato in base ai criteri di cui al terzo comma dell'articolo 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nel caso in cui l'area da espropriare sia esterna ai centri edificati;

b) di un importo pari al 50 per cento del valore calcolato in base ai criteri di cui alla prima parte del quarto comma della legge (1) 22 ottobre 1971, n. 865, nel caso in cui l'area da espropriare sia compresa nei centri edificati o nelle aree delimitate come centri storici.

ARTICOLO 3.

Nel caso che l'area da espropriare sia coltivata dal fittavolo, mezzadro, colono o partecipante, da almeno un anno prima della data del deposito della relazione di cui all'articolo 10 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, la indennità di espropriazione determinata ai sensi del precedente articolo 1 spetta nella misura dei due terzi del suo ammontare al proprietario e del terzo residuo ai suindicati soggetti, ai quali viene direttamente corrisposto. Detta indennità viene corrisposta al fittavolo, mezzadro, colono o partecipante, anche nel caso di cessione volontaria di cui al precedente articolo 2.

LEGGE 22 OTTOBRE 1971, N. 865, art. 11, v. pag. 24 -
art. 16, v. pag. 25

(1) Dopo le parole: "quarto comma" devono essere
aggiunte le parole: "dell'art. 16"

LEGGE 22 OTTOBRE 1971, N. 865, art. 10, v. pag. 24

segue: DISEGNO DI LEGGE C.N. 974

Art. 26-2° comma

Il punto 4) dell'articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, convertito, con modificazioni, nella legge 24 maggio 1976, n. 350, è sostituito con il seguente:

« 4) l'Istituto mobiliare italiano (IMI), l'Ente partecipazione e finanziamento industrie manifatturiere (EFIM), l'Ente nazionale idrocarburi (ENI) e l'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI) sono autorizzati a concorrere, per ciascuno degli anni 1976, 1977 e 1978, rispettivamente fino a lire 42.000 milioni il primo e gli altri sino a lire 14.000 milioni ciascuno, all'aumento per lire 84 miliardi, per ciascuno degli anni 1976, 1977 e 1978, del capitale della Società per le gestioni e partecipazioni industriali - GEPI - società per azioni costituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 23 marzo 1971, n. 184. (1)

Per consentire le sottoscrizioni di cui al comma precedente i fondi di dotazione dell'EFIM, dell'ENI e dell'IRI sono aumentati di lire 14.000 milioni per ciascuno degli anni 1976, 1977 e 1978 e l'onere relativo di complessive lire 42.000 milioni per ciascuno degli anni suddetti sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del ministero delle partecipazioni statali.

Il ministro del tesoro è autorizzato a conferire, per ciascuno degli anni 1976, 1977 e 1978 la somma di lire 42.000 milioni al patrimonio dell'IMI per consentire la sottoscrizione di cui al precedente punto comma 4) ma del presente punto 4) ».

RIFERIMENTI NORMATIVI

E/XXXII

D.L. 30 aprile 1976, n. 156 (1).
Provvidenze urgenti a favore dell'industria e dell'artigianato (2).

1. Al fine di assicurare la continuità del flusso del credito agevolato per la ristrutturazione industriale, l'intervento nei punti di crisi, il sostegno dell'artigianato, lo svolgimento delle attività istituzionali della GEPI nonché l'apporto alle esportazioni, sono disposte le seguenti misure.

4) L'Istituto mobiliare italiano (IMI), l'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (EFIM), l'Ente nazionale idrocarburi (ENI) e l'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI) sono autorizzati a concorrere, per ciascuno degli anni 1976 e 1977, rispettivamente sino a lire 42.000 milioni per ciascuno degli anni suddetti, il primo, e gli altri sino a lire 14.000 milioni ciascuno, all'aumento del capitale per lire 84 miliardi, per ciascuno degli anni 1976 e 1977, della Società per la gestione e partecipazioni industriali - GEPI - Società per azioni costituita ai sensi dell'art. 5 della legge 23 marzo 1971, n. 184 (4).

(1) Correggere: non "23 marzo" bensì "22 MARZO"

LEGGE 22 MARZO 1971, N. 184, Art. 5
v. pag. 46

Per consentire le sottoscrizioni di cui al comma precedente i fondi di dotazione dell'EFIM, dell'ENI e dell'IRI sono aumentati di lire 14.000 milioni per ciascuno degli anni 1976 e 1977 e l'onere relativo di complessive lire 42.000 milioni sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a conferire, per ciascuno degli anni 1976 e 1977, la somma di lire 42.000 milioni al patrimonio dell'IMI per consentire la sottoscrizione di cui al precedente punto comma del presente punto 4) (8).

segue: PROPOSTA DI LEGGE N. 906

Art. 5 - 3° comma

A/XII

D.P.R. 26 aprile 1957, n. 816 (1)

Norme di attuazione e di coordinamento della L. 4 aprile 1952, n. 218, sul riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (2).

5. Qualora il periodo di paga sia stabilito a quattordicina, a quindicina o a mese, e il lavoratore abbia prestato la sua opera solo per una parte del periodo, sono dovuti tanti contributi base settimanali quante sono le settimane intere o frazioni di esse con effettiva prestazione di lavoro.

Il valore di tali contributi è quello della classe corrispondente all'importo che si ottiene dividendo la retribuzione corrisposta nel periodo di paga per il numero dei contributi dovuti.

Qualora il lavoratore, durante l'assenza dal lavoro riceva in tutto o in parte la retribuzione o, essendo il periodo di paga mensile, presti opera in tutte le settimane comprese nel mese, anche se non per l'intero periodo, si applicano le norme comuni.

L'articolo 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, è abrogato.

(1) Il 4° comma dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, risulta già abrogato dall'art. 28 della legge 3 giugno 1975, n. 160

RIFERIMENTI NORMATIVI

A/LI

L. 3 giugno 1975, n. 160 (1).

Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale.

28. *Percentualizzazione del contributo base.*
L'obbligo del versamento dei contributi assicurativi base, di cui alle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 (23/a), e successive modificazioni e integrazioni, è soddisfatto mediante l'applicazione delle seguenti aliquote sulla retribuzione imponibile determinata a norma delle vigenti disposizioni:

0,11 per cento delle retribuzioni dei dipendenti soggetti all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;

0,01 per cento delle retribuzioni dei dipendenti soggetti all'assicurazione contro la disoccupazione involontaria;

0,01 per cento delle retribuzioni dei dipendenti soggetti all'assicurazione contro la tubercolosi;

0,01 per cento delle retribuzioni dei dipendenti per i quali sia dovuto il contributo a favore dell'Ente nazionale assistenza orfani dei lavoratori italiani.

Restano ferme, ai fini della determinazione della pensione secondo le norme in vigore antecedenemente al 1° maggio 1968, le classi di contribuzione di cui alle tabelle A e B del citato decreto.

L'articolo 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818 (29), è abrogato.

(1/a) Comma abrogato dall'art. 28 della legge 3 giugno 1975, n. 160, riportata al n. A/LI. Vedi D.M. 26 ottobre 1962, riportato al n. A/XVII.

VII LEGISLATURA - CAMERA DEI DEPUTATI

segue: PROPOSTA DI LEGGE N. 906

segue: Art. 12 - lettera b)

b) il reinserimento nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori il cui datore di lavoro sia stato esonerato con decreto emanato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale a norma degli articoli 28 e seguenti del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, e dell'articolo 15, terzo e quarto comma, della legge 20 febbraio 1938, n. 55, dall'obbligo di iscrizione nell'assicurazione medesima.

Ai fini della ricostituzione delle posizioni assicurative il datore di lavoro è tenuto a versare il capitale di copertura della pensione o quota di pensione corrispondente ai contributi da accreditare a ciascun lavoratore determinato con le modalità di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.

(1)

(2)

PROPOSTA DI LEGGE N. 1127

Gli artt. 28 e segg. sono già stati abrogati dalla Legge 20 febbraio 1958, n. 55

(2) Leggesi: "1958", non "1938"

RIFERIMENTI NORMATIVI

A/II

R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636 (1).

Modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria, e sostituzione dell'assicurazione per la maternità con l'assicurazione obbligatoria per la nuzialità e la natalità.

28-32. (31).

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 maggio 1939, n. 105, e convertito, con modificazioni, nella L. 6 luglio 1939, n. 1272.

(31) Abrogati dall'art. 15, L. 20 febbraio 1958, n. 55, riportata alla voce INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITE (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER).

A/XIII

L. 20 febbraio 1958, n. 55 (1).

Estensione del trattamento di reversibilità ed altre provvidenze in favore dei pensionati dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Art. 15, v. pag. 80

SPECIMEN DI DOCUMENTAZIONE LEGISLATIVA - "DOCUMENTO DI LAVORO" -
Tipo N. 2 - Raccolta di documenti emessi da enti terzi, forniti
per la "PRIMA LETTURA" del Progetto di legge - Esempi realizzati:
EQUO CANONE

CAMERA DEI DEPUTATI

SEGRETARIATO GENERALE

DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI
EQUO CANONE

SERVIZIO ARCHIVIO

SERVIZIO DOCUMENTAZIONE E STATISTICHE PARLAMENTARI

Prima lettura

PRIMA LETTURA DEL DISEGNO DI LEGGE SULL'EQUO CANONE

INDICE

<u>CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO - C.N.E.L.</u>		
- Indagine e considerazioni sull'equo canone (ottobre 1976)	Pag.	7
- Dichiarazioni di Con-iglieri e documentazione presentata nella Assemblea del 13-14 ottobre 1976		56
<u>CONFEDERAZIONE ITALIANA DELLA PROPRIETA' EDILIZIA - CONFEDILIZIA</u>		
- Osservazioni in merito alla introduzione dell'equo canone (7 settembre 1976)	"	74
- Realtà in fatto di locazioni di immobili urbani	"	86
- Considerazioni conclusive	"	102
- Lettera del Presidente Delli Santi al Presidente del Consiglio dei Ministri On. Andreotti	"	104
- Conferenza stampa del Presidente Delli Santi (Roma, 14 ottobre 1976)	"	107
- Opinioni a confronto: on. Eugenio Peggio - prof. Gianfilippo Delli Santi	"	111
<u>ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI - A.N.C.E.</u>		
- Norme per la proroga del blocco dei fitti e per l'equo canone sulla nuova produzione edilizia	"	113
- Comunicati stampa: 11 novembre 1976 e 16 dicembre 1976	"	116
- Equo canonici: errori e rimedi	"	117
- Controproposta dei costruttori per il calcolo dell'equo canone	"	119
- Equo canone per "decreto del principe"	"	120
<u>CONFEDERAZIONI CGIL-CISL-UIL</u>		
- Proposte in data 20 settembre 1976	"	122

PRIMA LETTURA DEL DISEGNO DI LEGGE SULL'EQUO CANONE

INDICE

<u>SINDACATO UNITARIO NAZIONALE INQUILLINI ASSEGNATARI - S.U.N.I.A.</u>		
- Conferenza stampa (Roma, 7 settembre 1976) (da "CASA OGGI" n. 5/6 - settembre-dicembre 1976)	Pag.	123
- Proposta per la determinazione dell'equo canone (da "CASA OGGI" n. 5/6 - settembre-dicembre 1976)	"	125
<u>FEDERAZIONE ITALIANA SINDACALE PICCOLI PROPRIETARI IMMOBILIARI - F.I.S.P.P.I.</u>		
- Schema di proposta di legge per la determinazione dell'equo canone (31 marzo 1976)	"	128
- Documento conclusivo del Convegno nazionale della F.I.S.P.P.I. (Bologna, 23 ottobre 1976)	"	133
<u>FEDERAZIONE LAVORATORI DELLE COSTRUZIONI - F.L.C.</u>		
- Proposte - Sezione occupazione e riforme (da: "SINDACATO NUOVO", n. 5, maggio 1976)	"	137
- Speciale equo canone - Interventi di: P. Della Seta (PCI), M. Ciannotta (PSI), P. Cabras (DC), T. Esposito (FLC), R. Grappone (FLC), R. Romei (CGIL-CISL-UIL), V. Merlo (FLC), R. Varanini (FLC), Bancari, Alimentaristi, Chimici (da "SINDACATO NUOVO" n. 7, settembre 1976)	"	138
- Gli incontri Governo-Sindacati sul problema dell'equo canone. Le proposte del Sindacato (da F.L.C. - NOTIZIE, n. 25 del 6 dicembre 1976)	"	155
<u>FEDERAZIONE LAVORATORI DELLE COSTRUZIONI - A.N.I.A.C.A.P. - MOVIMENTO COOPERATIVO - SINDACATO INQUILLINI</u>		
- Documento per il rilancio e lo sviluppo qualificato della edilizia (Roma gennaio 1977)	"	158

PRIMA LETTURA DEL DISEGNO DI LEGGE SULL'EQUO CANONE

INDICE

GRUPPO DI IMPEGNO POLITICO AVVOCATI D.C. - G.I.P. ROMA

- Schema di proposta di legge per la disciplina organica delle locazioni degli immobili urbani Pag. 166

ASSOCIAZIONE ITALIANA AMMINISTRATORI DI CONDOMINI E IMMOBILI - A.I.A.C.I.

- Intervento del dott. Giandomenico Annesanti, Presidente dell'A.I.A.C.I. alla trasmissione radiofonica "Controvoce" (novembre 1976) " 174

A P P E N D I C E

VII LEGISLATURA - SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE S.N.465 - Ministro Grazia e Giustizia BONIFACIO (19 giugno 1976)

"Disciplina delle locazioni di immobili urbani" " 178

ALLEGATO 20

SPECIMEN DI DOCUMENTAZIONE LEGISLATIVA - "DOCUMENTO DI LAVORO" -
Tipo N. 3 - Raccolta di legislazione vigente su argomento in og-
getto - Esempi realizzati: DISCIPLINA DELL'APPRENDISTATO

CAMERA DEI DEPUTATI

SEGRETARIATO GENERALE

DISCIPLINA DELL'APPRENDISTATO

Documentazione legislativa

SERVIZIO ARCHIVIO
SERVIZIO DOCUMENTAZIONE E STATISTICHE PARLAMENTARI

La raccolta è fornita in xerocopia al DEPUTATO richiedente. La novità organizzativa consiste nel fatto che la raccolta degli atti nelle giacenze dell'ARCHIVIO DEPOSITO, si esegue solo sulla prima richiesta che pervenga in materia (ove naturalmente si tratti di oggetti per i quali sia prevedibile la reiterazione della richiesta stessa). Gli atti vengono montati su supporti conservati in cartelle e quindi xerografabili ogni volta che siano richiesti; con il che si raggiunge il duplice fine di effettuare la prestazione con maggiore celerità e di non depauperare le giacenze.

DISCIPLINA DELL'APPRENDISTATO

PARTE PRIMA: LEGGI

LEGGE 19 GENNAIO 1955, N.25

"Disciplina dell'apprendistato" Pag. 11

ITER PARLAMENTARECAMERA DEI DEPUTATI - II LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE C. N. 605

"Disciplina dell'apprendistato" " 16

ASSEMBLEA

- Seduta del 26 gennaio 1954, (annunzio) " 29

COMMISSIONE XI - LAVORO (sede legislativa)

- Seduta dell'11 marzo 1954 (pom.) - (discussione ed approvazione con modifiche) " 30

SENATO DELLA REPUBBLICA - II LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE S. N.411

"Disciplina dell'apprendistato" (trasmesso dalla Camera dei Deputati il 20 marzo 1954) " 42

ASSEMBLEA

- Seduta del 23 marzo 1954 (presentazione) " 49

COMMISSIONE X - LAVORO (sede deliberante)

- Seduta del 1° luglio 1954 (discussione) " 50
 - Seduta del 15 luglio 1954 (discussione) " 61
 - Seduta del 22 luglio 1954 (discussione) " 73
 - Seduta del 18 novembre 1954 (discussione) " 81
 - Seduta del 19 novembre 1954 (discussione) " 96
 - Seduta del 2 dicembre 1954 (discussione) " 102
 - Seduta del 3 dicembre 1954 (discussione) " 122
 - Seduta del 15 dicembre 1954 (discussione) " 139
 - Seduta del 16 dicembre 1954 (discussione ed approvazione con modifiche) " 160

CAMERA DEI DEPUTATI - II LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE C. N. 605 -B

"Disciplina dell'apprendistato" (trasmessa il 21 dicembre 1954) " 186

DISCIPLINA DELL'APPRENDISTATO

segue: PARTE PRIMA: LEGGI

COMMISSIONE XI - LAVORO (sede legislativa)	
- Seduta del 22 dicembre 1954 (discussione ed approvazione)	Pag. 198
o o	
LEGGE 8 LUGLIO 1956 N.706	
"Modifiche alla legge 19 gennaio 1955, N.25"	" 210
<u>ITER PARLAMENTARE</u>	
<u>CAMERA DEI DEPUTATI - II LEGISLATURA</u>	
PROPOSTA DI LEGGE C. N. 1878	
"Assegni familiari agli apprendisti capifamiglia e assistenza malattie ai familiari a carico"	" 212
ASSEMBLEA	
- Seduta del 17 novembre 1955 (presentazione)	" 216
COMMISSIONE XI - LAVORO (sede legislativa)	
- Seduta del 4 maggio 1956 (discussione ed approvazione con modifiche)	" 217
<u>SENATO DELLA REPUBBLICA - II LEGISLATURA</u>	
DISEGNO DI LEGGE S. N.1485	
"Modifiche alla legge 19 gennaio 1955, N.25" (trasmesso dalla Camera dei Deputati l'11 maggio 1956)	" 223
ASSEMBLEA	
- Seduta del 5 giugno 1956 (presentazione)	" 225
COMMISSIONE X - LAVORO (sede deliberante)	
- Seduta del 27 giugno 1956 (discussione ed approvazione)	" 227

DISCIPLINA DELL'APPRENDISTATO

segue: PARTE PRIMA: LEGGI

LEGGE 19 OTTOBRE 1956 N.1348

"Approvazione ed esecuzione dell'Accordo di base e degli Accordi supplementari n.1 e n.2 relativi all'assistenza tecnica in materia di formazione professionale, conclusi in Roma il 4 settembre 1952 tra l'Italia e l'Organizzazione internazionale del lavoro"

Pag. 237

LEGGE 13 MARZO 1958 N.213

"Approvazione del protocollo firmato a Parigi il 10 dicembre 1956, relativo all'adesione dell'Italia e della Germania alle Convenzioni del 17 aprile 1950, concernenti i lavoratori di frontiera e gli apprendisti, ed esecuzione delle Convenzioni stesse"

" 242

LEGGE 13 MARZO 1958 N. 216

"Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e l'Austria sullo scambio di "stagiaires" concluso a Roma il 12 luglio 1956"

" 245

LEGGE 8 DICEMBRE 1961 N.1531

"Approvazione ed esecuzione del protocollo di adesione della Grecia, della Norvegia e della Svezia alla Convenzione del 17 aprile 1950, concernente gli apprendisti, firmato a Londra il 25 dicembre 1959"

" 247

LEGGE 2 APRILE 1968, N.424

"Modifiche ed integrazioni della legge 19 gennaio 1955, n.25 e della legge 29 aprile 1949, n.264"

" 249

ITER PARLAMENTARECAMERA DEI DEPUTATI - IV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE C. N.1233

"Miglioramento del trattamento economico dei lavoratori addetti ai cantieri scuola"

" 251

DISCIPLINA DELL'APPRENDISTATO

segue: PARTE PRIMA: LEGGI

PROPOSTA DI LEGGE C. N. 521

"Modifiche ed integrazione alla legge 19 gennaio 1955,
n.25, sulla disciplina dell'apprendistato"
(abbinata alla proposta di legge n.1233 nel corso del
l'iter)

Pag. 253 ;

ASSEMBLEA

- Seduta del 4 ottobre 1963 (presentazione 521) " 255
- Seduta del 16 aprile 1964 (presentazione 1233) " 256

COMMISSIONE XIII LAVORO (sede referente)

- Seduta del 29 febbraio 1968 (esame) " 257

ASSEMBLEA

- Seduta del 7 marzo 1968 (trasferimento) " 258

COMMISSIONE XIII LAVORO (sede legislativa)

- Seduta dell'8 marzo 1968 (discussione ed approvazione). " 259

SENATO DELLA REPUBBLICA - IV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE S. N. 2896 (trasmesso il 9 marzo 1968)

"Modifiche ed integrazioni alla legge 19 gennaio 1955,
n.25, sulla disciplina dell'apprendistato".....

" 269

ASSEMBLEA

- Seduta del 9 marzo 1968 (deferimento) " 273

COMMISSIONE X LAVORO (sede deliberante)

- Seduta del 10 marzo 1968 (discussione ed approvazione). " 274

DISCIPLINA DELL'APPRENDISTATO

segue: PARTE PRIMA: LEGGI

5

LEGGE 11 FEBBRAIO 1970, N.35

"Norme per il trattamento degli istruttori dei centri
di addestramento professionale" Pag. 283'

ITER PARLAMENTARECAMERA DEI DEPUTATI - V LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE C. N.1762

"Norme per il trattamento degli istruttori dei centri
di addestramento professionale" " 284

ASSEMBLEA

- Seduta del 24 settembre 1969 (presa in considerazione)... " 286

COMMISSIONE XIII LAVORO (sede referente)

- Seduta del 14 novembre 1969 (esame e rinvio) " 287

COMMISSIONE V BILANCIO (Comitato pareri)

- Seduta del 9 dicembre 1969 (rinvio) " 289

- Seduta del 16 dicembre 1969 (parere favorevole condi-
zionato) " 290

ASSEMBLEA

- Seduta del 17 dicembre 1969 (trasferimento) " 291

COMMISSIONE XIII LAVORO (sede legislativa)

- Seduta del 19 dicembre 1969 (discussione ed approva-
zione) " 292

SENATO DELLA REPUBBLICA - V LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE S. N.1045 (trasmesso dalla Camera dei
Deputati il 30 dicembre 1969)

"Norme per il trattamento degli istruttori dei centri
di addestramento professionale" " 295

ASSEMBLEA

- Seduta del 13 gennaio 1970 (deferimento) " 297

DISCIPLINA DELL'APPRENDISTATO

segue: PARTE PRIMA: LEGGI

6

COMMISSIONE V FINANZE E TESORO (Sottocommissione per i pareri)

- Seduta del 27 gennaio 1970 (parere favorevole) Pag. 298

COMMISSIONE X LAVORO (sede deliberante)

- Seduta del 29 gennaio 1970 (discussione ed approvazione) " 299

o
o

LEGGE 8 NOVEMBRE 1973 N.736

"Norme per la concessione di contributi a carico della quota statale del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori a favore dei soggetti indicati dall'articolo 8 della decisione 1° febbraio 1971, n. 71/66 del Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea" " 303

ITER PARLAMENTAREsegue 1'INDICE

La RACCOLTA presenta tutte le leggi vigenti in materia di APPRENDISTATO con il relativo iter parlamentare.

ALLEGATO 21

SPECIMEN DI DOCUMENTAZIONE LEGISLATIVA - "DOCUMENTO DI LAVORO" -
Tipo N. 4 - Raccolta di iter parlamentare (CAMERA-SENATO) su legge vigente od argomento in oggetto - Esempi realizzati: NORME IN MATERIA DI RAI-TV

CAMERA DEI DEPUTATI

SECRETARIATO GENERALE

NUOVE NORME IN MATERIA DI DIFFUSIONE RADIOFONICA E TELEVISIVA

Documentazione legislativa

**SERVIZIO ARCHIVIO
SERVIZIO DOCUMENTAZIONE E STATISTICHE PARLAMENTARI**

La raccolta è fornita in xerocopia al DEPUTATO richiedente. La novità organizzativa consiste nel fatto che la raccolta degli atti nelle giacenze dell'ARCHIVIO DEPOSITO, si esegue solo sulla prima richiesta che pervenga in materia (ove naturalmente si tratti di oggetti per i quali sia prevedibile la reiterazione della richiesta stessa). Gli atti vengono montati su supporti conservati in cartelle e quindi xerografabili ogni volta che siano richiesti; con il che si raggiunge il duplice fine di effettuare la prestazione con maggiore celerità e di non depauperare le giacenze.

LEGGE 14 APRILE 1975, N. 103

"Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva".....

Pag. 1

ITER PARLAMENTARECAMERA DEI DEPUTATI - VI LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE C. N. 3448

"Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva" (Piccoli)

" 13

DISEGNO DI LEGGE C. N. 2961 (abb.)

"Nuove norme in materia di servizi pubblici radiotelevisivi" (Min. Poste)

" 44

PROPOSTA DI LEGGE C. N. 1884 (abb.)

"Riforma della radiotelevisione e istituzione di un ente nazionale italiano radiotelevisivo" (Galluzzi)

" 56

PROPOSTA DI LEGGE C. N. 2127 (abb.)

"Norme per una nuova disciplina del servizio pubblico radiotelevisivo" (Consiglio Reg. Abruzzo)..

" 69

PROPOSTA DI LEGGE C. N. 2164 (abb.)

"Riforma della radiotelevisione italiana" (Consiglio Reg. Campania)

" 84

PROPOSTA DI LEGGE C. N. 2332 (abb.)

"Nuova disciplina del servizio radiotelevisivo" (Consiglio Reg. Lombardia)

" 106

PROPOSTA DI LEGGE C. N. 2487 (abb.)

"Disciplina transitoria del monopolio pubblico del servizio radiotelevisivo" (Damicò)

" 120

PROPOSTA DI LEGGE C. N. 2494 (abb.)

"Autorizzazione all'installazione di ripetitori per la ricezione e la trasmissione di programmi trasmessi da stazioni televisive estere" (Quillieri)..

" 127

PROPOSTA DI LEGGE C. N. 2646 (abb.)

"Disciplina del servizio pubblico radiotelevisivo" (Consiglio Reg. Emilia-Romagna) Pag. 131

PROPOSTA DI LEGGE C. N. 3043 (abb.)

"Libertà di installazione di impianti di ripetizione dei programmi televisivi stranieri" (Vineis).. " 145

PROPOSTA DI LEGGE C. N. 3172 (abb.)

"Disciplina dell'impianto di stazioni televisive via cavo di carattere locale e di ripetitori radiotelevisivi di stazioni trasmettenti estere" (Fracanzani) " 147

PROPOSTA DI LEGGE C. N. 3173 (abb.)

"Riforma del servizio radiotelevisivo" (Fracanzani). " 157

PROPOSTA DI LEGGE C. N. 3458 (abb.)

"Principi fondamentali per una normativa sulle trasmissioni radiotelevisive con qualsiasi sistema diffuse" (Almirante) " 169

ASSEMBLEA

- Seduta dell'8 febbraio 1975 (annunzio) " 175
- Seduta dell'11 febbraio 1975 (dichiarazione d'urgenza).. " 176
- Seduta dell'11 febbraio 1975 (assegnazione)..... " 180

COMMISSIONE IV GIUSTIZIA (Comitato pareri)

- Seduta del 19 febbraio 1975 (par. fav. con osservaz.). " 181

COMMISSIONE V BILANCIO (Comitato pareri)

- Seduta del 19 febbraio 1975 (parere favorevole) " 183

COMMISSIONI RIUNITE II INTERNI E X TRASPORTI (sede referente)

- Seduta del 19 febbraio 1975 (discussione abbinata) ... " 184
- Seduta del 20 febbraio 1975 (seguito discussione)..... " 189

COMMISSIONE VI FINANZE (Comitato pareri)

- Seduta del 20 febbraio 1975 (parere favorevole) " 191

COMMISSIONI RIUNITE II INTERNI E X TRASPORTI (sede
referente)

- Seduta del 26 febbraio 1975 (seguito discussione)...	Pag. 193
- Seduta del 27 febbraio 1975 (seguito discussione)...	" 195
- Seduta del 4 marzo 1975 (seguito discussione)	" 196
- Seduta del 5 marzo 1975 (seguito discussione e approvazione)	" 198
RELAZIONE DI MAGGIORANZA E MINORANZA C.N. 3290 ecc.-A	" 201
RELAZIONE DI MINORANZA C. N. 3448 ecc.-A bis	" 261
RELAZIONE DI MINORANZA C. N. 3448 ecc.-A ter	" 276

ASSEMBLEA

- Seduta dell'11 marzo 1975 (pom.) (discussione genera le)	" 308
- Seduta del 12 marzo 1975 (seguito discussione genera le)	" 333
- Seduta del 13 marzo 1975 (seguito discussione genera le)	" 380
- Seduta del 24 marzo 1975 (replica relatori - inter vento Governo - discussione articoli)	" 407
- Seduta del 25 marzo 1975 (seguito discussione arti coli)	" 471
- Seduta del 26 marzo 1975 (seguito discussione arti coli e approvazione con assorbimento nn. 2961, 1884, 2127, 2164, 2332, 2487, 2494, 2646, 3043, 3172, 3173 e 3458)	" 527

SENATO DELLA REPUBBLICA - VI LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE S. N. 2015

"Nuove norme in materia di diffusione radiofoni ca e televisiva" Approvato dalla Camera dei Depu tati con modificazioni nella seduta del 26 marzo 1975 e trasmesso alla Presidenza del Senato il 28 marzo 1975	" 605
--	-------

PROPOSTA DI LEGGE S. N. 987 (abb.)

"Riforma della radio televisione e istituzione di un ente nazionale italiano radiotelevisivo" (Valori)	" 640
--	-------

PROPOSTA DI LEGGE S. N. 1365 (abb.)

"Disciplina transitoria del monopolio pubblico del servizio radiotelevisivo" (Valori)	" 655
--	-------

PROPOSTA DI LEGGE S. N. 1753 (abb.)

"Abolizione del monopolio radiotelevisivo
di Stato) (Tedeschi Mario) Pag. 662

ASSEMBLEA

- Seduta del 2 aprile 1975 (presentazione)..... " 670
- Seduta del 3 aprile 1975 (deferimento)..... " 671

COMMISSIONE II GIUSTIZIA (Sottocommissione pareri)

- Seduta del 9 aprile 1975 (fav. con osservaz.).. " 672

COMMISSIONE V BILANCIO (Sottocommissione pareri)

- Seduta del 9 aprile 1975 (parere favorevole)... " 673

COMMISSIONE VI FINANZE (Sottocommissione pareri)

- Seduta del 9 aprile 1975 (fav. con osservaz.).. " 673

COMMISSIONE VII ISTRUZIONE (Sottocommissione pareri)

- Seduta del 9 aprile 1975 (fav. con osservaz.).. " 674

COMMISSIONI RIUNITE I AFFARI COSTITUZIONALI E VIII
LAVORI PUBBLICI (sede referente)

- Seduta del 9 aprile 1975 (discussione abbinata e
approvazione) " 675

ASSEMBLEA

- Seduta del 10 aprile 1975 (autorizzazione a ri-
ferire oralmente) " 680
- Seduta dell'11 aprile 1975 (discussione e appro-
vazione con assorbimento nn.987, 1365, 1753)... " 681

ALLEGATO 22

CIRCOLARE DEL COLLEGIO DEI QUESTORI del 16 luglio 1976 che cita nelle prestazioni utilizzabili dagli On. DEPUTATI in primis quelle fornite dal SERVIZIO ARCHIVIO e dal SERVIZIO DOCUMENTAZIONE E STATISTICHE PARLAMENTARI

CAMERA DEI DEPUTATI

IL DEPUTATO QUESTORE

Roma, 16 luglio 1976

Caro collega,

come ti è noto i deputati questori curano collegialmente il buon andamento dell'amministrazione della Camera, vigilando sull'applicazione delle relative norme e delle direttive del Presidente.

Nel riunirci per la prima volta all'inizio della presente legislatura abbiamo ritenuto opportuno darti comunicazione, mediante il documento che troverai allegato alla presente, dei principali servizi e delle facilitazioni di cui avrai la possibilità di usufruire, nella speranza che ti siano di valido aiuto, direttamente o indirettamente, nello svolgimento dell'attività parlamentare. Ti sollecitiamo, comunque, ad inviarci qualunque suggerimento o proposta atti a migliorare qualitativamente e quantitativamente gli strumenti ed i servizi offerti dall'amministrazione della Camera dei deputati; in ogni caso confidiamo nella tua fattiva collaborazione per facilitare lo svolgimento dei compiti che ci sono affidati.

Restiamo, comunque, noi personalmente e tutti gli uffici dell'amministrazione, a tua completa disposizione per ogni chiarimento in ordine al contenuto del documento allegato alla presente lettera o alle altre questioni concernenti l'andamento dei servizi di Montecitorio.

Con successive comunicazioni ci riserviamo di darti informazioni in merito all'assegnazione dei posti in aula ai fini dell'utilizzazione del sistema di votazione elettronica, alla misura delle indennità parlamentari, all'assistenza mutualistica e all'assistenza sanitaria-integrativa.

Ti preciseremo altresì l'orario e le modalità di funzionamento di vari altri servizi posti a disposizione dei parlamentari all'interno del palazzo di Montecitorio (ufficio postale, Banco di Napoli, tabaccheria, bar-bieria, ecc.).

Cogliamo l'occasione per formularti i nostri migliori auguri di buon lavoro e per inviarti i nostri più cordiali saluti.

I DEPUTATI QUESTORI

Carlo Miele

760916115 DS

Luigi
Alberto

IL DEPUTATO QUESTORE

1 - POSTI DI LAVORO PER I DEPUTATI

Ogni deputato può richiedere l'assegnazione di un tavolo con il relativo cassetto o di uno stipetto nelle sale di scrittura che sono sistemate al piano aula e nel salone degli arazzi al secondo piano, entro i limiti della effettiva disponibilità.

Le chiavi dei cassetti e degli stipetti sono in distribuzione presso il servizio di amministrazione e provveditorato, ufficio economato, al piano ammezzato, lato cassa. I tavoli saranno assegnati in ordine di richiesta e di prenotazione.

I tavoli disponibili nelle sale di scrittura sono circa 320; è previsto peraltro che entro pochi mesi, con la consegna alla Camera di palazzo Raggi, sito in via del Corso, sarà possibile mettere a disposizione i primi sessanta uffici riservati ai deputati, in attuazione dell'organico programma edilizio a suo tempo avviato, al fine di creare, nelle immediate vicinanze del palazzo di Montecitorio, nuove sedi di uffici per i deputati.

Fra circa un anno, non appena saranno stati portati a termine dal Genio civile i lavori di ristrutturazione e di restauro del complesso edilizio di vicolo Valdina, si renderanno disponibili altri 170 uffici per deputati.

Presso la biblioteca è disponibile un salone di lettura riservato ai deputati in cui, tra l'altro, è stata predisposta una raccolta di opere di immediata consultazione ripartita secondo le competenze delle commissioni permanenti.

2 - SERVIZI PER LA DOCUMENTAZIONE E L'INFORMAZIONE DEI DEPUTATI

Nel settore della documentazione operano fondamentalmente tre servizi:

→ 1) servizio archivio: provvede a fornire ai gruppi e ai singoli deputati il materiale legislativo e, in genere, gli atti parlamentari relativi alla legislatura in corso, e dispone di attrezzature per la eventuale riproduzione dei documenti.

→ 2) Servizio documentazione e statistiche parlamentari: fornisce, a richiesta dei gruppi e dei singoli deputati, i precedenti legislativi e parlamentari e, eventualmente, anche gli atti di legislature passate, nonché i documenti della corte costituzionale.

3) Servizio studi, legislazione e inchieste parlamentari: in base ad apposito regolamento nel quale sono precisati i limiti e le modalità delle richieste, attua le opportune ricerche nel campo della legislazione anche comparata, della dottrina e della giurisprudenza in genere.



CAMERA DEI DEPUTATI

DOCUMENTAZIONE E STATISTICHE
PARLAMENTARI (1)

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO

Sede, 31 gennaio 1977

Prot. n. 9663/DS

Ill.mi

Dr. Antonio MACCANICO

Segretario Generale

Dr. Vincenzo LONGI

Vice Segretario Generale

S E D E

COMUNICAZIONE OPERATIVA - D 1 (già trasmessa)

Oggetto: Risultanze di sette mesi di produzione dei "DOCUMENTI DI LAVORO".

Mi prego comunicare che, dal 6 luglio u.s. - data della assunzione per mia parte dell'interim del SERVIZIO DOCUMENTAZIONE - al 31 gennaio 1977, ho redatto:

N. 160 "DOCUMENTI DI LAVORO", in
123 giornate lavorative complessive (1)

Ciò si è realizzato utilizzando - e ponendo in stress non indifferente - il solo ristretto personale assegnato all'UFFICIO I del SERVIZIO ARCHIVIO, il quale ha continuato ugualmente ad esperire tutte le competenze allo stesso demanda te dal "Regolamento".

Si è, infatti, verificato che a quel personale che aveva costituito gruppo di ricerca per la definizione di un prototipo mezzo di ausilio al processo formativo della legge - che consentisse di programmare le richieste di leggi e decreti e di atti parlamentari (impegno che pienamente rientra in una delle competenze assegnate all'UFFICIO I del SERVIZIO ARCHIVIO: "studio ed aggiornamento dei sistemi e mezzi di archiviazione") - è stata poi affidata la intera produzione dei DOCUMENTI DI LAVORO, con i risultati quantitativi sopraindicati.

Devesi, al riguardo, ricordare che la redazione di un DOCUMENTO DI LAVORO, così come teoreticamente impostata e metodologicamente realizzata, comporta una completa radiografia normativa del provvedimento di che trattasi, che si attua a livello sostanziale e formale, con verifica di ogni disposizione contenu

(1) V. aggiornamento a 200 "documenti" prodotti al 21 marzo 1977

(v. pag. 128).



CAMERA DEI DEPUTATI

DOCUMENTAZIONE E STATISTICHE
PARLAMENTARI

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO

ta, nello ambito del rapporto tra la stessa e la legge vigente citata o comunque innovata, e conseguente individuazione di tutti gli eventuali errori di numeri e date, o comunque incongruenze od inesattezze, che siano presenti nel testo (relazione e articoli).

La impaginazione dei testi non è mai casuale, ma serve precisi criteri preordinati nella approfondita, già conclusa, precedente fase di studi teoretici, intesi a definire la formulazione ottimale di questo supporto, costruito per favorire la percezione più immediata del raccordo tra norma proposta e norma innovata, utilizzando a tal fine anche accorgimenti e principi all'uopo recepiti da teorie scientifiche desunte dalla psicologia e dalla didattica, e dalle tecnologie più avanzate del montaggio fotografico applicato alla grafica.

Gli scopi - che, con questo mezzo innovativo, si perseguono - sono chiaramente:

- immediati

- a) nell'offrire una collaborazione attiva al Deputato nel processo formativo della legge, quale oggi è imprescindibile assicurare da parte di una Amministrazione che molto costa, e deve rendere in funzionalità in un rapporto con il Deputato stesso, che deve essere anche di compartecipazione all'impegno, e non più solo di certificazione del medesimo

- mediati

- b) nel diminuire i tempi, e quindi nel contenere i costi, del processo formativo della legge, cui si perviene preilluminando in ogni riflesso il provvedimento in oggetto, perseguendo il fine di annullare o comunque al massimo limitare, cause o concause che possano accrescere i dibattiti e quindi dilungare l'iter correlativo.

Va da se, che la situazione anomala:

- sia per l'interinato protratto oltre i 6 mesi;
- e sia per l'incidenza di questo impegno lavorativo (vorticoso nei tempi di attuazione, ponderoso nella quantità e relevantissimo nella qualità) su pochi dipendenti, per di più con altre competenze da assolvere,

non può più essere dilazionata nel tempo.



CAMERA DEI DEPUTATI

DOCUMENTAZIONE E STATISTICHE
PARLAMENTARI

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO

I risultati ottenuti nei sette mesi di produzione del "DOCUMENTO DI LAVORO" possono riassumersi come segue:

in positivo

- 1) A fronte dei giudizi espressi dagli On. Deputati e delle richieste di acquisizione che continuamente pervengono, il gradimento degli stessi è di indice elevato.

Il rapporto tra numero dei "Documenti" redatti (160) e giornate lavorative impiegate (123) - quindi, più di un documento al giorno! - va anche considerato al livello dei temi trattati, di cui moltissimi preminenti (aborto, suoli, edilizia, leggi finanziarie e tributarie, riconversione industriale, assunzioni obbligatorie, ecc.), per i quali l'indagine e l'approfondimento sono stati cospicui e quanto mai difficili.

In pratica, si è seguito di pari passo, tutto il movimento di produzione legislativa (CAMERA e SENATO) dal luglio 1976 al gennaio 1977; e questo "da soli" e senza ausilio di personale di altri SERVIZI.

- 2) il "Documento di lavoro" è mezzo che agevola a legiferare "non più al buio", cioè senza il controllo della legislazione in atto, essendo strumento agibile per ben calcolare dove, e se utilmente, la nuova tessera normativa vada ad inquadarsi nel mosaico legislativo vigente.

E' evidente che si tende ad innovare un sistema, imponendo una più attenta riflessione nella approvazione di ciascun articolo, primo passo per ottenere una "legge migliore", cioè per migliorare qualitativamente il prodotto dello ISTITUTO.

- 3) IL DEPUTATO (e la COMMISSIONE) sembra già si abitui a lavorare con tale nuovo mezzo, che lo agevola nella lettura del testo e gli offre anche spazi liberi per emendamenti e appunti. E questo si voleva, perchè solo con la assuefazione costante di un sistema si possono perseguire risultati positivi.



CAMERA DEI DEPUTATI

DOCUMENTAZIONE E STATISTICHE
PARLAMENTARI
IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO

Con ciò, chi sostiene la tesi di predisporre i "Documenti di lavoro" solo per taluni progetti di leggi e non per altri, quale che sia il criterio di discriminazione da usarsi, non ha evidentemente centrato i veri fini che si perseguono e le prospettive in essi conseguibili.

- 4) Si è già contenuta presso il SERVIZIO ARCHIVIO - UFFICIO IV la richiesta non controllabile, spesso definibile "selvaggia" per l'urgenza di ottenere il materiale correlativo, emessa da questo o da quel DEPUTATO - che perveniva sempre singola, spessissimo reiterata più volte nella giornata, da soggetti diversi, e avente magari oggetto unico - di ottenere una determinata legge o decreto, o di uno specifico precedente parlamentare, cioè tutto un iter, che provocava la reiterazione della ricerca urgente da parte del personale addetto e la depauperazione degli atti parlamentari, ove si consegnavano, a richiesta, interi stenografici, anche per poche righe di un rinvio, nella impossibilità di dare un iter incompleto.

E ciò oggi già si evita, poichè la risposta alla istanza, prima della seduta di COMMISSIONE, il DEPUTATO già la trova nell'acquisito "Documento di lavoro".

Si è quindi conseguito il risultato primario che la "idea" del "Documento di lavoro" - così come era stato inizialmente concepito nell'ambito del SERVIZIO ARCHIVIO - perseguiva. Quella cioè di aumentare la funzionalità del SERVIZIO stesso, programmando le intuibili richieste di fotocopie di leggi e decreti e fornendo iter senza depauperare il patrimonio degli stampati in giacenza.

in negativo

- 5) Il DEPUTATO in ASSEMBLEA, oggi, non si avvale del "Documento di lavoro" costruito per la COMMISSIONE, non essendo stata ancora deliberata la estensione del mezzo anche per i lavori della Assemblée medesima, nonostante il risultato favorevole conseguito con un esperimento al termine della passata Legislatura, in occasione dell'esame del testo unificato sull'aborto (v. intervento in plauso dell'On. POCHETTI in sede di bilancio della CAMERA, seduta del 2 aprile 1976).



CAMERA DEI DEPUTATI

DOCUMENTAZIONE E STATISTICHE
PARLAMENTARI

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO

125.-

E tale estensione è ormai matura, non comportando, la stessa, difficoltà redazionali molto consistenti, una volta già prodotto il "Documento" per la COMMISSIONE, in quanto si tratta di correggere le matrici delle sole parti che la COMMISSIONE in sede referente abbia innovato sul testo primario, rimanendo integre tutte le altre contenenti i riferimenti normativi, i testi delle leggi e decreti e tutti gli atti annessi. E si è certi che questa adozione agevolerà molto i lavori assembleari, riducendo i tempi e quindi contenendo i relativi costi.

- 6) La disposizione interna che limita la consegna del "Documento di lavoro" ai soli DEPUTATI componenti la COMMISSIONE di competenza, difficilmente potrà essere mantenuta in vigore, data la richiesta continua che perviene anche da altri DEPUTATI, donde i "Documenti di lavoro" dovranno essere disponibili, in congruo, pur non eccessivo, numero di copie, presso il SERVIZIO ARCHIVIO, per far fronte ad istanze di acquisizione, insieme ai progetti di legge che sono oggetto dei medesimi.

La tiratura dovrà quindi essere aumentata, e se il C.R.D. non riuscirà a far fronte a questi impegni, gli Stabilimenti tipografici COLOMBO hanno già dato comunicazione di poter provvedere alla stampa in offset dei "Documenti" medesimi a condizioni economiche che si giustificano eque, purchè alla stessa Tipografia sia comprensibilmente data commessa continuativa.

- 7) L'Ufficio redazionale del "Documento di lavoro" (ancor oggi è unicamente l'UFFICIO I del SERVIZIO ARCHIVIO) non può essere considerato solo una officina, e ricevere ordinativi in tempi troppo ravvicinati, con richieste spesso di rifacimento che devono essere assolutamente evitate, e lo possono purchè il Segretario collabori alla redazione (il che il progetto iniziale dello scrivente considerava indispensabile e condizionante; in ciò il Segretario stesso acquisendo una competenza sul provvedimento che solo con l'aver partecipato agli studi redazionali del correlativo documento può conseguire), e non si limiti, invece, a passare l'ordinativo medesimo e a ricevere il manufatto da altri prodotto.



CAMERA DEI DEPUTATI

DOCUMENTAZIONE E STATISTICHE
PARLAMENTARI

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO

Scontata la urgenza di deliberare l'accorpamento in unico SERVIZIO dei due SERVIZI ARCHIVIO e DOCUMENTAZIONE, e trasferendosi al personale dipendente da un UFFICIO del secondo Servizio l'impegno redazionale dei "documenti", il nuovo SERVIZIO ARCHIVIO E DOCUMENTAZIONE dovrà essere lasciato libero di estrinsecare questa competenza. E ciò potrà fare con una sua PROGRAMMAZIONE

- che predisponga i "documenti", oltre che sui disegni di legge, anche sulle proposte di legge di prossimo esame (non può mantenersi una discriminazione al riguardo, quando poi è proprio la proposta di legge che necessita di più di questa verifica, avendo spesso fonte redazionale incerta)
- salvo passare alla stampa i relativi testi, secondo segnalazioni che perverranno dal SERVIZIO COMMISSIONI.

La collaborazione degli altri SERVIZI a questa attività di documentazione dovrà però essere effettiva; cioè, non deve limitarsi alla sola fornitura (magari in fotocopia sbiadita, inutilizzabile) di qualche atto, senza averne verificato la validità e la esatta sua collocazione in rapporto al progetto di legge che lo richiama, senza aver controllato la esistenza di altri atti conformi, quando - dopo ciò fatto - nulla ostacola questo SERVIZIO dal fornire l'atto anche montato sul supporto assai semplice che gli può essere preinviato, così attuando una vera collaborazione ragionata ed organica, la sola che può giustificare la citazione nel frontespizio del "Documento" quale Servizio redattore.

- 8) L'elemento "costo" della produzione del "documento di lavoro" si è voluto considerare tra i dati negativi, perchè un costo indubbiamente c'è, ed è inevitabile, pur lo stesso assai contenendosi, sempre di stampa-offset trattandosi, con impianti (C.R.D.) che già esistono nella Amministrazione, che vanno impiegati con una programmazione organica di settore - che è la sola produttiva a fronte del costo dello ammortamento e della spesa per il personale addetto - e non adibendoli a commesse sfrangiate che provengano da tutti i SERVIZI, i quali sono dotati di circa 18 xerox dislocate presso i medesimi. (Si ricordi che la spesa presso il C.R.D. per la "Rassegna stampa" dal 1971 al 1977 ha superato i 77 milioni.)



CAMERA DEI DEPUTATI

DOCUMENTAZIONE E STATISTICHE
PARLAMENTARI

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO

Ciò posto, il discorso della incidenza deve affrontarsi in ben più alto livello, considerando il risparmio che la Amministrazione fruisce nella diminuita xerocopiatura sciolta di leggi e decreti e nella arginata (almeno per questo) depauperazione delle giacenze di stampati, e più in alto ancora la possibilità concreta di diminuire i tempi dei dibattiti e di migliorare la produzione legislativa; risultati questi che non hanno prezzo, dal che si definisce improponibile il parlare di incidenza del costo di questi "Documenti di lavoro", non tenendo presente i benefici di cui sopra.

Si conclude con due considerazioni finali.

Si ritiene, di aver affrontato - mediante i molti studi svolti, teoretici e metodologici - questo problema dell'"aiuto al processo formativo della legge", con estrema serietà professionale, quale lo stesso merita, e quale la funzione dell'Istituto giustifica.

In secondo luogo, si deve ammettere e considerare che i mezzi con i quali si lavora, ed i sistemi che tali mezzi producono, sono oggi, in effetti, per la maggior parte ancor pressochè gli stessi già in uso nella Camera dei fasci e delle corporazioni. E questo avvalora la tesi sostenuta: che sia ormai il tempo di riforme sostanziali; e queste si ritiene che siano quelle, che non si limitino ad innovare solo i nomi alle strutture, ma che vadano ad incidere sulla organizzazione del lavoro, verso un accrescimento della funzionalità della AMMINISTRAZIONE che è indilazionabile, e che deve corrispondere ai ben più determinanti impegni che l'ISTITUTO persegue nel conseguimento democratico dei fini assegnati.

Un modesto contributo si ha coscienza di aver dato in questa direzione. E si chiedono ai SUPERIORI UFFICI le deliberazioni atte a poter proseguire, già sollecitate con lettera prot.n. 9606/DS in data 12 gennaio 1977

Con ossequi

(Paolo Ferri)

P.S. Gli imprescindibili accordi con il SENATO si potranno definire, logicamente, solo ad interim cessato.



AGGIORNAMENTO AL 21 MARZO 1977 DELLA COMUNICAZIONE OPERATIVA D 1
avente per oggetto

"Risultanze della produzione dei documenti di lavoro
al 31 gennaio 1977".

Dal 1° febbraio al 21 marzo 1977, lo scrivente ha redatto altri

N. 40 DOCUMENTI DI LAVORO

donde la somma complessiva sale da 160 a n.200
e le giornate lavorative da 123 a 160.

Di particolare difficoltà redazionale sono stati, in questo secondo gruppo prodotto, i documenti concernenti i seguenti PROGETTI DI LEGGE:

- N. 994 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI
- N.1051 e abbinate - PARITA' DI TRATTAMENTO TRA UOMINI E DONNE IN MATERIA DI LAVORO (10 proposte di legge)
- N.1151 - MODIFICAZIONI ALLA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE
- N.34-162 - FINANZIAMENTO ALLE REGIONI PER L'AGRICOLTURA
- N.906-1127-NORME PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE UNIFICATA DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI



CAMERA DEI DEPUTATI

DOCUMENTAZIONE E STATISTICHE
PARLAMENTARI (1)

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO

129.-

Sede, 25 marzo 1977

Prot.n. 9832/DS

AI SUPERIORI UFFICI

S E D E

COMUNICAZIONE OPERATIVA - D 2

Oggetto: Trasmissione del primo volume di DOCUMENTAZIONI PARLAMENTARI-I Serie "Discussioni legislative - sulla RIFORMA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA, e richiesta di autorizzazione a pari stampa offset per altre documentazioni attinenti all'iter delle leggi approvate nel corso della VII Legislatura di più preminente interesse sociale e ai dibattiti di consistente incidenza politica.

Si ricorda ai SUPERIORI UFFICI che, nel PROGETTO DI RIFORMA redatto dallo scrivente per accrescere la funzionalità del SERVIZIO ARCHIVIO e del SERVIZIO DOCUMENTAZIONE, è previsto che:

- 1) il SERVIZIO ARCHIVIO, accanto alla conservazione cosiddetta statica degli atti parlamentari (archiviazione in deposito o in giacenza degli stampati), provveda ad una conservazione dei medesimi, ragionata, cioè dinamica, il che si realizza raccogliendo in cartella, mediante montaggio su supporti, tutti gli stampati che certificano le varie fasi di iter di ciascun progetto, con aggiornamento dello stesso ad horam per ogni sede di effettuazione dell'iter medesimo;
- 2) il SERVIZIO DOCUMENTAZIONE potrà utilizzare queste raccolte preordinate, per farne xerocopie nella ipotesi di richieste singole o per stamparle in offset nella ipotesi di leggi di preminente interesse nazionale o categoriale, in numero di copie da definirsi, destinate anche alla distribuzione interna, ma soprattutto alla distribuzione esterna, con capillare diffusione in tutto il Paese.

Le sperimentazioni eseguite in materia, per alcuni anni, dal SERVIZIO ARCHIVIO hanno consentito di individuare una ottimale metodologia redazionale di questo tipo di DOCUMENTAZIONE, utile soprattutto allo studio ed alla interpretazione della legge, che contempera le necessità di una sollecita



CAMERA DEI DEPUTATI

DOCUMENTAZIONE E STATISTICHE
PARLAMENTARI

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO

effettuazione dei montaggi, alla esigenza della più facile acces-
sione ai testi da parte dei non addetti ai lavori; metodologia
che ha retto positivamente la prova nella redazione e stampa
della:

RIFORMA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA

raccolta in due Volumi delle discussioni intercorse in Parlamen-
to per la approvazione della legge 19 maggio 1975, n. 151, con
un terzo Volume riprodotte i precedenti parlamentari nella V
Legislatura, redazione e stampa già autorizzate dal COLLEGIO DEI
QUESTORI nella VI Legislatura.

Tale autorizzazione prevedeva:

- a) la stampa in offset presso il C.R.D.
- b) la tiratura di 2.500 copie, destinate: 1000 alla distribuzio-
ne interna gratuita. e alla vendita, 500 al SENATO e 1000 per
la distribuzione esterna, con queste coprendosi il costo di
stampa a prezzo a ciò cautelativo da definirsi.

Il piano editoriale non si è potuto concretizzare in
quanto il C.R.D., operato da continui altri impegni, ha stampato
solo il I VOLUME, e non ha potuto, ne può, procedere oltre.

Si sono quindi interpellati gli STABILIMENTI TIPOGRA-
FICI COLOMBO, i quali hanno dichiarato tutta la loro disponibili-
tà a procedere in tempi utili a commesse di stampa offset, e a
integrare i macchinari che già posseggono per tale tipo di stam-
pa con altri tecnologicamente più avanzati onde migliorare al mas-
simo il prodotto finito.

Per ultimare la documentazione sulla RIFORMA DEL DIRIT-
TO DI FAMIGLIA, si sollecitano i SUPERIORI UFFICI e il COLLEGIO
DEI QUESTORI, ad approvare la commessa alla stessa TIPOGRAFIA di:

- 1) rilegatura del I° VOLUME stampato
- 1) stampa e rilegatura del II° e del III° VOLUME nella tiratura
anzindicata

alle condizioni indicate nel preventivo a ciò predisposto come
da capitolato.



Stante il risultato positivo della prima iniziativa si informano i SUPERIORI UFFICI che sono in corso di predisposizione da parte del SERVIZIO ARCHIVIO le raccolte di iter (CAMERA-SENATO) attinenti a verificati dibattiti di consistente incidenza politica e a progetti di legge, in corso di discussione, che presentano particolare rilevanza sociale ed economica; e che, di seguito, si enumerano (elenco in corso di completamento).

B - DISCUSSIONI POLITICHE

fiducia al Governo, concordato, risultanze della Commissione inquirente (LOCKHEED), indagini conoscitive, ordine pubblico

A - DISCUSSIONI LEGISLATIVE

divorzio, aborto, riforme tributarie, edilizia, locazioni ed equo canone, riconversione industriale, rilancio agricoltura, riforma sanitaria, ecc.

Si chiede, pertanto, autorizzazione ai SUPERIORI UFFICI e al COLLEGIO DEI QUESTORI a procedere alla stampa off-ste per tali raccolte di DOCUMENTAZIONI PARLAMENTARI alle condizioni seguenti:

- a) commessa agli STABILIMENTI TIPOGRAFICI COLOMBO, nell'ambito del capitolato, in base al preventivo redatto per la stampa delle discussioni sul CONCORDATO (che qui si allega) e che si ritengono eque ed ottimali
- b) tiratura 3.500 copie (1000 interno, 500 SENATO, 200 esterno) con una maggiorazione per la LOCKHEED sino a 4.500 copie, con 1000 più destinate alla distribuzione esterna.

Sono evidentemente chiare le finalità dell'intento ed intuibile è il successo della riforma, ove:

- a) si tende finalmente a fornire con sollecitudine per ogni legge il relativo iter, senza rincorse a comporlo, spesso inutili per l'intervenuto esaurimento degli atti, e senza depauperare ogni volta le giacenze a danno della AMMINISTRAZIONE, e contenendo così le onerose ristampe;

**CAMERA DEI DEPUTATI**DOCUMENTAZIONE E STATISTICHE
PARLAMENTARI

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO

- b) si tende utilmente ad immettere sul mercato librario pubblicazioni di documentazione che - si ripete - costituiranno certamente best-sellers (sia di esempio la sola LOCKHEED) con garantito utile introito, conseguendo in pari tempo l'apertura più democratica a tutti, e in ogni zona del Paese, ad avvicinarsi alla attività del PARLAMENTO e ad acquisirne gli atti.

E si è certi che la validità del conseguimento di tali obiettivi sarà attentamente considerata dai SUPERIORI UFFICI e dal COLLEGIO DEI QUESTORI.

Con osservanza.

(Paolo Ferri)

ALLEGATO 23

SPECIMEN DI DOCUMENTAZIONE PARLAMENTARE - I^a Serie "Discussioni legislative" - RIFORMA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA (iter parlamentare della legge 19 maggio 1975, n. 151)

CAMERA DEI DEPUTATI

SEGRETARIATO GENERALE

RIFORMA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA

**VOLUME PRIMO: TESTI LEGISLATIVI — PROGETTI E RELAZIONI PARLAMENTARI
DISCUSSIONE ALLA CAMERA DEI DEPUTATI**

SERVIZIO ARCHIVIO

Si ponga attenzione alla impaginazione del tutto innovativa, con la quale si intende realizzare pubblicazioni che, pur mantenendo le caratteristiche tradizionali dell'ISTITUTO, vengano incontro al gradimento del lettore di oggi, in ciò servendosi di tutti i ritrovati della più moderna grafica editoriale.

RIFORMA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA

INDICE

VOLUME PRIMO

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE NELLA VI LEGISLATURA
DELLA RIFORMA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA

LEGGE 19 MAGGIO 1975, N. 151

Testo della legge di riforma sul diritto di famiglia, pubblicato
sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 23 maggio 1975 Pag. 13

PROGETTI E RELAZIONI PARLAMENTARI

Proposte e disegni di legge originari

presentati alla Camera dei Deputati:

Proposta di legge REALE Oronzo ed altri (P.R.I.)	
- atto Camera n. 23	» 41
Proposta di legge CASTELLI ed altri (D.C.)	
- atto Camera n. 68	» 43
Proposta di legge IOTTI Leonilde ed altri (P.C.I.)	
- atto Camera n. 76	» 51
Proposta di legge BOZZI ed altri (P.L.I.)	
- atto Camera n. 145	» 53
Proposta di legge FORTUNA ed altri (P.S.I.)	
- atto Camera n. 356	» 55

presentati al Senato della Repubblica:

Disegno di legge FALCUCCI Franca ed altri (D.C.)	
- atto Senato n. 41	» 83
Disegno di legge BRANCA ed altri (Sin. Ind.)	
- atto Senato n. 1596	» 145

RIFORMA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA**PROGETTI E RELAZIONI PARLAMENTARI (segue)****Discussione alla Camera dei Deputati**

Testo unificato approvato dalla IV Commissione Giustizia della Camera dei Deputati e trasmesso al Senato della Repubblica

- atto Senato n. 550 Pag. 149

Discussione al Senato della Repubblica

Testo approvato con modificazioni dalla II Commissione Giustizia del Senato della Repubblica, a raffronto con il testo trasmesso dalla Camera dei Deputati, pubblicato in allegato alla relazione di maggioranza (senatore Agrimi), presentata dalla Commissione stessa alla Assemblea

- atto Senato n. 550, 41 e 1595-A " 151

Relazione di minoranza (senatore Filetti) presentata alla Assemblea dalla II Commissione Giustizia del Senato della Repubblica

- atto Senato n. 550, 41 e 1595-A-bis " 251

Seconda discussione alla Camera dei Deputati

Testo approvato dal Senato della Repubblica (Assemblea), a raffronto con il testo precedente approvato dalla IV Commissione Giustizia della Camera dei Deputati

- atto Camera n. 23, 68, 76, 145-B " 361

RESOCONTI STENOGRAFICI DELLE DISCUSSIONI**Discussione alla Camera dei Deputati****IV Commissione Giustizia (in sede legislativa):**

- seduta del 2 agosto 1972	Pag.	445
- seduta del 27 settembre 1972	"	455
- seduta del 28 settembre 1972	"	485
- seduta del 12 ottobre 1972	"	515
- seduta del 18 ottobre 1972	"	539

CAMERA DEI DEPUTATI — SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA (1972-1976)

LEGGE 19 MAGGIO 1975, N. 151

RIFORMA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA

EDIZIONE STRAORDINARIA

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 116° - Numero 135

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Venerdì, 23 maggio 1975

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVIDIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Anno L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Anno L. 20.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'Interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato.
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso la libreria concessionaria di BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 60 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano o le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 19 maggio 1975, n. 151.
Riforma del diritto di famiglia Pag. 3242

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1975.
Determinazione del contingente di personale degli enti mutualistici e di altri enti pubblici da comandare presso la regione Campania per l'attuazione dei compiti connessi con l'assistenza ospedaliera Pag. 3265

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1975.
Erogazione di un aiuto comunitario per il lino e la canapa per la campagna di commercializzazione 1975-76. Pag. 3266

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dei lavori pubblici - Azienda nazionale autonoma delle strade:
Sdemianializzazione di un relitto stradale in comune di Terzano Pag. 3268
Sdemianializzazione di un terreno in comune di Mercenasco Pag. 3268

Ministero dei lavori pubblici:
Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un relitto fluviale in comune di Stilo Pag. 3263

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Nogara Pag. 3268

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un ex alveo in comune di S. Eufemia Lamezia Pag. 3268

Ministero della pubblica Istruzione:

Vacanza della cattedra di storia delle relazioni internazionali presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Perugia Pag. 3268

Vacanza della cattedra di archeologia e storia dell'arte greca e romana presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Perugia Pag. 3268

Vacanza della prima cattedra di archeologia e storia dell'arte greca e romana presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma Pag. 3268

Vacanza di un posto di assistente ordinario presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma (cattedra di genetica medica) Pag. 3268

Modificazioni allo statuto dell'Istituto nazionale per la storia del Movimento di liberazione in Italia, in Milano. Pag. 3268

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della pubblica Istruzione:

Concorso per titoli, integrato da colloquio, a tre posti di dirigente superiore con funzioni di ispettore centrale con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento dell'educazione fisica e sportiva Pag. 3269

Concorsi per titoli, integrati da colloquio, a posti di dirigente superiore con funzioni di ispettore centrale per l'istruzione artistica Pag. 3271

CAMERA DEI DEPUTATI

VI LEGISLATURA (1972-1976)

RIFORMA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA

PROGETTI E RELAZIONI PARLAMENTARI

Le Proposte di legge di iniziativa dei Deputati REALE Oronzo ed altri n. 23, CASTELLI ed altri n. 68, IOTTI Leonilde ed altri n. 76 e BOZZI ed altri n. 145, furono presentate con identico articolato, che riproponeva il testo approvato dalla IV Commissione Giustizia della Camera dei Deputati nella precedente V Legislatura (v. Volume III), e non piu' esaminato dal Senato per la intervenuta chiusura della Legislatura medesima.

Per evitare duplicazioni inutili, si omette qui la pubblicazione del testo dei rispettivi articolati delle suddette Proposte di legge, delle quali si riporta invece ciascuna relazione; mentre tale testo - che e' dunque, in tutte identico, in quanto, poi, approvato senza modificazioni dalla IV Commissione Giustizia della Camera dei Deputati (v. relative sedute da pag. 441 e scgg.) - puo' reperirsi nella colonna di sinistra del testo della relazione alla Assemblea, predisposta dalla II Commissione Giustizia del Senato, a raffronto del testo, dalla medesima modificato e pubblicato nella colonna di destra (v. *Atto Senato n. 550, 41 e 1595-A*, da pag. 158 e segg.).

Parimenti non si riporta l'*Atto Senato n. 550* - che riproduceva il testo delle Proposte di legge nn. 23, 68, 76, 145, approvato dalla IV Commissione Giustizia della Camera dei Deputati - in quanto lo stesso e' stampato nella colonna di sinistra dell'*Atto Senato n. 550, 41 e 1595-A*, (v. pag. 158 e segg.).

CAMERA DEI DEPUTATI N. 23

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**REALE ORONZO, LA MALFA UGO, BUCALOSSI, BIASINI,
COMPAGNA, MAMMI, GUNNELLA, BATTAGLIA, BAN-
DIERA, VISENTINI, LA MALFA GIORGIO, BOGI, DEL PEN-
NINO, ASCARI RACCAGNI, D'ANIELLO**

Presentata il 22 maggio 1972

Riforma del diritto di famiglia

ONOREVOLI COLLEGHI! — 1. — Il 1° dicembre 1971 la Commissione giustizia della Camera dei deputati, in sede legislativa, approvò, in un testo derivante dall'esame congiunto di varie proposte, la riforma del diritto di famiglia. Trasmesso alla presidenza del Senato il 23 dicembre 1971 (n. 2047 degli atti del Senato), il disegno di legge non fu potuto esaminare prima della fine della V legislatura.

Eguale destino di decadenza aveva avuto, e in fase di esame meno avanzata, il disegno di legge governativo n. 3075 presentato alla Camera, nella IV legislatura, il 9 gennaio 1967, col quale era stato introdotto in sede legislativa, e dopo faticosa preparazione tra le forze politiche, il tema della riforma del diritto di famiglia, ritenuto uno dei cardini del rinnovamento della nostra società civile.

Decaduto quel disegno di legge, la riforma fu riproposta, all'inizio della V legislatura, con le proposte d'iniziativa parlamentare nn. 503 (Reale Oronzo e altri), 703 (Ruffini e Martini Maria Eletta), 1378 (Iotti Leonilde e

altri), nonché con altre, proposte (793, 1174, 1821) di carattere meno generale.

Ed è appunto dall'esame congiunto di tali proposte che uscì il testo unificato che fu approvato dalla Commissione Giustizia della Camera in sede legislativa dopo un intenso lavoro e un ampio dibattito.

2. — Tale testo, del quale, come si è detto, la fine della legislatura ha impedito il compimento dell'*iter* legislativo, fu approvato con larga maggioranza e, pur con qualche riserva particolare alla quale si accennerà, riscosse un giudizio positivo anche fuori del mondo parlamentare.

E, infatti, la lunga elaborazione legislativa e il maturare dei consensi in settori parlamentari che nella precedente legislatura si erano mostrati ostili o tiepidi rispetto a talune soluzioni che la riforma comprendeva, avevano arricchito e perfezionato la legge, anche dal punto di vista formale, creando un testo che, da ogni punto di vista, merita di essere ur-



CAMERA DEI DEPUTATI

ARCHIVIO

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO


Roma, 23 ottobre 1975
Prot.n. 2505 /ARCH.Dr. Antonio MACCANICO
Vice Segretario Generales e d e

Oggetto: Autorizzazione ristampa della "Raccolta monografica di Atti parlamentari per materia" sul DIRITTO DI FAMIGLIA (Legge 19 maggio 1975 n. 151) (II Edizione)

Mi pregio sollecitarLe il "si stampi" di quanto in oggetto.

Questo Servizio continua a ricevere richieste e non può essere dilungato oltre l'inizio del piano editoriale di lavoro.

Con ossequi



(Paolo Ferri)

St. Bene
P. C.



CAMERA DEI DEPUTATI

ARCHIVIO

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO

PIANO DI STAMPA PER LA PUBBLICAZIONE DELLA "RACCOLTA DI ATTI PARLAMENTARI PER MATERIA" SUL "DIRITTO DI FAMIGLIA"

(stampa in off-set, in bianca e volta, su carta uso mano da 80-85 gr. - formato volume cm. 19.5 x 27 - pagine 1700 - tiratura 2500 copie - edizione in brossura)

	Pagine	Passaggi di stampa	Quantità di carta
<u>I Volume:</u> Testi legislativi, atti e relazioni - Discussione presso la Camera dei Deputati	550	1.375.000	687.500
<u>II Volume:</u> Discussione presso il Senato della Repubblica e seconda discussione presso la Camera dei Deputati	650	1.625.000	812.500
<u>III Volume: (Appendice)</u> Atti e relazioni - Discussione presso la Camera dei Deputati (V ^a Legislatura)	500	1.250.000	625.000
Totali	1.700	4.250.000	2.125.000

L'Ufficio V - C.R.D. provvederà, inoltre, alla fascicolazione e impaccatura dei fogli stampati, mentre la Tipografia curerà la stampa delle copertine, frontespizi, titolazioni, indice e la legatura dei volumi in brossura.



CAMERA DEI DEPUTATI

ARCHIVIO

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO

PIANO DI DISTRIBUZIONE E VENDITA "RIFORMA
DEL DIRITTO DI FAMIGLIA"

1) DISTRIBUZIONE

- Quantità stampata	2.500
- Assegnazione al Senato	400	
- In vendita	<u>1.000</u>	<u>1.400</u>
- Disponibilità interna	1.100

2) VENDITA

(costo effettivo dei volumi)

- vol. I -L. 1.200 a copia x 2.500 copie = L.	3.000.000
- vol. II -L. 1.420 " " x 2.500 " = L.	3.550.000
- vol. III-L. 1.140 " " x 2.500 " = L.	<u>2.850.000</u>

totale L. 9.400.000

- 1^ soluzione (costo totale a collana L. 10.000)
(costo al pubblico x 1.000 copie (in 3 vol.))

- vol. I -L. 3.100 a copia x 1.000 copie = L.	3.100.000
- vol. II -L. 4.000 " " x 1.000 " = L.	4.000.000
- vol. III-L. 2.900 " " x 1.000 " = L.	<u>2.900.000</u>

totale L. 10.000.000
=====

- introito vendita volumi L. 10.000.000-
- spese editoriali C.R.D. L. 9.400.000

utile L. 600.000

- 2^ soluzione (costo totale a collana L. 15.000)

- vol. I -L. 4.800 a copia x 1.000 copie = L.	4.800.000
- vol. II -L. 5.650 " " x 1.000 " = L.	5.650.000
- vol. III-L. 4.550 a " x 1.000 " = L.	<u>4.550.000</u>

totale L. 15.000.000
=====

- introito vendita volumi L. 15.000.000-
- spese editoriali C.R.D. L. 9.400.000

utile L. 5.600.000
=====

PREVENTIVO DI SPESA PER LA PUBBLICAZIONE DELLA RACCOLTA DI
ATTI PARLAMENTARI PER MATERIA" SUL "DIRITTO DI FAMIGLIA"

(stampa in off-set, in bianca e volta, su carta uso mano da 80-85 gr. - formato volume cm. 19.5 x 27 - pagine 1700 - tiratura 2500 copie - edizione in brossura)

PUBBLICAZIONE	M A T R I C I (x 2)		INCHIOSTRI E SOLUZIONI		C A R T A		T O T A L E costi (1)
	Quantità	Costo (L.91,66)	Passaggi di stampa	costo (L.0,61)	Quantità	Costo (L.2,89)	
I VOLUME (p. 550)	550	100.826	1.375.000	838.750	687.500	1.986.875	2.926.451
II VOLUME (p. 650)	650	119.158	1.625.000	991.250	812.500	2.348.125	3.458.533
III VOLUME (p. 500)	500	91.660	1.250.000	762.500	625.000	1.806.250	2.660.410
		<hr/>		<hr/>		<hr/>	
Totale		311.644		2.592.500		6.141.250	9.045.394
+ 4% per percentuale scarti							361.816
TOTALE GENERALE							<hr/> 9.407.210

(1) Nel costo non è compresa la spesa per la stampa della copertina, del frontespizio, dell'indice e della rilegatura in brossura.

P R E V E N T I V O

(Riforma del diritto di famiglia - Vol. I)

STABILIMENTI TIPOGRAFICI
CARLO COLOMBO

SOCIETA PER AZIONI

00186 - Roma, via Uffici del Vicario, 15 - Tel. 67.91.788 - 67.94.109

Roma, 2 marzo 1977

On. CAMERA DEI DEPUTATI
Servizio Amministrazione
e Provveditorato
R O M A

In relazione alla nostra offerta del 19 novembre 1975 (da Voi riscontrata con Vostra del 14 gennaio 1976 - Prot. N. 760114093/A.P.) riguardante la legatura degli Atti parlamentari, stampati in "Offset", piegati e raccolti a cura dell'Ufficio V - C.R.D., in materia di "Diritto di famiglia" si fa presente quanto segue.

Il lavoro da eseguire da parte della nostra ditta anzichè di 3 volumi verrà a risultare di un solo volume (tiratura 2.500 copie): quindi 1/3 dell'impegno.

Le lavorazioni sono sempre le medesime ma, essendo trascorsi all'incirca 16 mesi dall'offerta, i costi hanno subito notevoli aggravii e l'aumento che ne è conseguito può essere determinato nella misura del 30%.

Pertanto, in conseguenza delle ragioni sopra esposte, Vi preghiamo vivamente di voler portare il prezzo per ciascuna copia da L. 300 a L. 390.

Sicuri del Vostro assenso, inviamo i sentimenti della nostra osservanza.

P R E V E N T I V O

(Riforma del diritto di famiglia - Vol. II, e III)

II VOLUME - copie 2.500

pagine 688 pari a sedicesimi 43

a L. 199.698 il sedicesimo = L. 8.587.014
(comprese pellicole)

copertina L. 131.605

L. 8.718.619III VOLUME - copie 2.500

pagine 560 pari a sedicesimi 35

a L. 199.698 il sedicesimo = L. 6.989.430
(comprese pellicole)

copertina L. 131.605

L. 7.121.035

Se si esclude il prezzo delle pellicole,
considerando una riduzione di L. 1.200
la pagina, si avrà:

II VOLUME pag. 688 a L. 1.200 = L. 825.600

(L. 8.718.619 - L. 825.600) = L. 7.893.019

III VOLUME pag. 560 a L. 1.200 = L. 672.000

(L. 7.121.035 - L. 672.000) = L. 6.449.035

N.B. Dal 1° marzo 1977 si deve considerare l'onere
dell'aumento che verrà determinato dall'ISTAT.



CAMERA DEI DEPUTATI

DOCUMENTAZIONE E STATISTICHE
PARLAMENTARI (i)

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO

Sede, 25 marzo 1977

Prot.n. 9833/DS

Ill.mo
Dr. Antonio MACCANICO
Segretario GeneraleS E D E

COMUNICAZIONE OPERATIVA - D 3

Oggetto: Richiesta di autorizzazione alla stampa in offset delle raccolte degli atti parlamentari inerenti al dibattito sull'affare LOCKHEED e a quello per la revisione del CONCORDATO, realizzate nel programma DOCUMENTAZIONI PARLAMENTARI - II^a Serie: "Discussioni politiche".

Si chiede autorizzazione alla immediata stampa in offset presso gli Stabilimenti tipografici COLOMBO della raccolta degli atti parlamentari inerenti al dibattito LOCKHEED in base a preventivo già trasmesso dalla Tipografia stessa, redatto secondo capitolato, che si ritiene equo, e quindi accettabile.

Lo scopo perseguito è innanzitutto quello di non depauperare le giacenze degli atti sciolti esistenti nei depositi del SERVIZIO ARCHIVIO, il che può verificarsi dando corso alle reiterate, e vieppiù in seguito reiterabili, richieste concernenti la acquisizione di copie di uno o più atti sopra indicati; e in secondo e ben più preminente luogo quello di riunire in una sola organica pubblicazione il resoconto dell'intero dibattito con annesse relazioni, destinata alla più ampia diffusione nel Paese.

Il montaggio degli atti avverrà secondo il sistema già sperimentato dal SERVIZIO ARCHIVIO per la raccolta delle discussioni sulla "riforma del diritto di famiglia", e sarà predisposto non appena entreranno gli stenografici delle sedute comuni, non ancora disponibili per le agitazioni in corso del personale della Tipografia.

./..

**CAMERA DEI DEPUTATI**DOCUMENTAZIONE E STATISTICHE
PARLAMENTARI

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO

Si allega lo specimen del titolo e si propone la tiratura di n. 4500 copie, delle quali 500 da destinare (con pagamento delle spese) al SENATO.

Si prega disporre l'autorizzazione con urgenza, già accrescendosi ogni giorno di più, le richieste degli atti presso lo UFFICIO IV del SERVIZIO ARCHIVIO.

In pari tempo, si chiede analogo "si stampi" per la già predisposta raccolta di atti parlamentari inerenti alla discussione delle mozioni per la REVISIONE DEL CONCORDATO, di cui si unisce pari specimen del titolo.

Con osservanza.

(Paolo Ferri)

ALLEGATO 24

SPECIMEN DI DOCUMENTAZIONE PARLAMENTARE - II^ Serie "Discussioni politiche" - AFFARE LOCKHEED (Seduta comune Camera dei Deputati e Senato della Repubblica del 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 marzo 1977)

(richiesta di autorizzazione alla stampa)

CAMERA DEI DEPUTATI

SEGRETARIATO GENERALE

AFFARE LOCKHEED

RELAZIONI DELLA COMMISSIONE INQUIRENTE
E DIBATTITO IN PARLAMENTO

*Seduta comune della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica
(articolo 96 della Costituzione) del 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 marzo 1977*

SERVIZIO ARCHIVIO
SERVIZIO DOCUMENTAZIONE
E STATISTICHE PARLAMENTARI

COSTO A PAGINA

e a sedicesimo

TESTO

prime 1.000 copie	L.	5.900	
succ. 1.500 " a L.142,5% = "		2.137,50	
		<hr/>	
	L.	8.037,50	
- 3,52%	"	282,92	
		<hr/>	
	L.	7.754,58	
+ 18%	"	1.395,82	
		<hr/>	
	L.	9.150,40	
ISTAT + 36,4%	"	3.330,74	
		<hr/>	
	L.	12.481,14 x 16 pagine =	L. 199.698

COPERTINA

Lavorazione: prime 500 copie	L.	9.750	
succ. 2.000 copie a L.250% "		5.000	
		<hr/>	
	L.	14.750	
Cartoncino:			
copie 2.500 a L. 28 =	"	70.000	
		<hr/>	
	L.	84.750	
- 3,52%	"	2.983,20	
		<hr/>	
	L.	81.766,80	
+ 18%	"	14.718,02	
		<hr/>	
	L.	96.484,82	
ISTAT + 36,4%	"	35.120,47	
		<hr/>	

L. 131.605,29

ALLEGATO 25

SPECIMEN DI DOCUMENTAZIONE PARLAMENTARE - II^a Serie "Discussioni politiche" -
REVISIONE SUL CONCORDATO (Camera dei Deputati - 27 e 30 novembre e 1, 2 e
3 dicembre 1976)

CAMERA DEI DEPUTATI
SEGRETERIATO GENERALE

REVISIONE
DEL CONCORDATO

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO E DISCUSSIONE
DI MOZIONI SUI PATTI LATERANENSI

*Resoconti stenografici delle sedute della Camera dei Deputati
del 27 e 30 novembre e 1, 2 e 3 dicembre 1976*

SERVIZIO ARCHIVIO
SERVIZIO DOCUMENTAZIONE
E STATISTICHE PARLAMENTARI

P R E V E N T I V O
 ~~~~~

REVISIONE DEL CONCORDATO - copie 2.500

pagine 224 pari a sedicesimi n. 16

|                                            |   |           |
|--------------------------------------------|---|-----------|
| - composizione, stampa e legatura .....    | £ | 2.795.442 |
| - copertine .....                          | " | 73.375    |
|                                            |   | 2.868.817 |
|                                            |   | =====     |
| - <u>ogni 1.000 copie successive</u> ..... | £ | 495.488   |
| - copertine .....                          | " | 24.070    |
|                                            |   | 519.558   |
|                                            |   | =====     |

N.B. dal 1° marzo 1977 si deve considerare l'onere dell'aumento che verrà determinato dall'ISTAT.



CAMERA DEI DEPUTATI

DOCUMENTAZIONE E STATISTICHE  
PARLAMENTARI (1)

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO

Sede, 25 marzo 1977

Prot. n. 9834 /DS

Ill.mo

Dr. Antonio MACCANICO

Segretario Generale

S E D E

COMUNICAZIONE OPERATIVA - D 4

OGGETTO: Trasmissione degli specimen di DOCUMENTAZIONI PARLAMENTARI - III<sup>^</sup> Serie "Discorsi di On. Deputati", e richiesta di autorizzazione alla emissione del servizio.

Si ricorda che nel programma di riorganizzazione della DOCUMENTAZIONE PARLAMENTARE, predisposto dallo scrivente e già trasmesso alla attenzione dei SUPERIORI UFFICI, sono previste tre serie di raccolte:

- DOCUMENTAZIONI PARLAMENTARI

I<sup>^</sup> Serie: "Discussioni legislative"

concernenti testi di legge corredati dal relativo iter parlamentare (Camera e Senato) (esempi: diritto di famiglia, aborto, riconversione industriale, ecc.)

- DOCUMENTAZIONI PARLAMENTARI

II<sup>^</sup> Serie: Discussioni politiche

concernenti dibattiti intercorsi alla Camera e al Senato su argomenti extralegislativi (esempi: fiducia al Governo, concordato, Lockheed, ecc.)

- DOCUMENTAZIONI PARLAMENTARI

III<sup>^</sup> Serie: Discorsi di On. Deputati

concernenti la riproduzione di più discorsi svolti in Commissione e in Assemblea da On. Deputati.



Circa la I<sup>a</sup> e II<sup>a</sup> Serie, si tratta evidentemente di iniziative ad ampio respiro editoriale che servono - come più volte indicato e ribadito - al conseguimento del duplice traguardo di diffondere la attività del Parlamento in tutto il Paese con certezza di testi e con tempestività e globalità di distribuzione e di garantire entrate a sollevamento del già così pesante bilancio per le spese tipografiche, verso un non irraggiungibile sgravio.

Per quanto attiene alla III<sup>a</sup> Serie, si tratta della introduzione di un nuovo servizio a favore dei Deputati, da sempre atteso e richiesto, e che è comunque utile non solo al singolo, ma anche all'Istituto, in quanto ove si diffonda un discorso di un parlamentare, vi è sempre, in pari tempo, conseguimento positivo della notorietà di quanto e come il Parlamento operi.

Può permanere il problema del costo che un Deputato deve sopportare, e se per esso possa praticarsi un prezzo politico o addirittura una certa aliquota di bonifico.

Su tali scelte, decideranno i SUPERIORI UFFICI e il COLLEGIO DEI QUESTORI; i quali, nel concretizzare la emissione del servizio, dovranno tenere presente quale è la connessa utilità della AMMINISTRAZIONE nel renderlo operante: ove significa evitare, o almeno contenere, richieste di concessioni gratuite di atti (ci si riferisce a resoconti stenografici che contengono un intervento) che il Deputato interessato oggi richiede direttamente o anche tramite uno o più colleghi per averne più copie, e che domani dovrebbe non più fare, avendo la possibilità di ordinare le stesse copie del suo intervento che gli occorrono e riceverle in veste editoriale migliore, perchè con titolo specifico e con più consistente rilievo a suo favore.

Nel complesso degli studi e sperimentazioni svolte dal SERVIZIO ARCHIVIO, per la confezione di questa Serie - che si evidenzia negli specimen acclusi - è stato definito un sistema di montaggio su supporti, che è lo stesso utilizzato per tutte le altre previste DOCUMENTAZIONI PARLAMENTARI; il che semplifica le fasi di lavoro. Sono stati poi determinati i criteri di impaginazione, che devono essere identici per ogni opuscolo e non possono quindi modificarsi anche se su richiesta del singolo Deputato interessato, e che concernono titoli, "occhielli" e indici.



Ad ulteriore specificazione dei limiti della prestazione proposta, si ribadisce che - mentre per le Serie I<sup>^</sup> e II<sup>^</sup> si tratta di iniziative editoriali realizzata dal SERVIZIO e quindi ufficiali di Istituto - nel caso della III<sup>^</sup> Serie, gli opuscoli riproducenti discorsi di On. Deputati vengono predisposti e stampati solo su richiesta del singolo Deputato, e a sue spese (o concorso di sua spesa). Quindi, l'oggetto del servizio che nella specie si offre, consiste nella collaborazione redazionale e nella cura della stampa, mentre nessun impegno si prende, nè si può prendere, per la distribuzione o diffusione dell'opuscolo di che trattasi, che viene invece consegnato al Deputato richiedente nella totalità delle copie stampate.

Definita quindi la proposta innovativa di servizio nei sopraindicati ben delineati limiti, si sollecita la approvazione da parte dei SUPERIORI UFFICI e del COLLEGIO DEI QUESTORI degli specimen proposti, mentre l'avviso ai Deputati della possibilità di accedere a tale nuovo servizio potrà essere trasmesso nel contesto della circolare che tratterà di tutte le prestazioni che i SERVIZI ARCHIVIO e DOCUMENTAZIONE E STATISTICHE PARLAMENTARI possono fornire; circolare la cui bozza verrà inviata dallo scrivente ai SUPERIORI UFFICI a seguito della trasmissione dei conclusi studi nell'utile accorpamento dei due SERVIZI anzidicati e sul possibile organigramma unificato.

Con osservanza

(Paolo Ferri)

In allegato si riportano parti degli specimen già realizzati in opuscoli - che sono a disposizione dei SUPERIORI UFFICI - nelle sperimentazioni effettuate durante la precedente VI Legislatura.

I nominativi dei Deputati PTERINI, TANTALO e RIZ furono scelti per sperimentazione-campione di questa prestazione innovativa di DOCUMENTAZIONE PARLAMENTARE. La confezione dei relativi opuscoli non fu pertanto richiesta dai medesimi.

ALLEGATO 26

SPECIMEN DI DOCUMENTAZIONE PARLAMENTARE - III<sup>a</sup> Serie "Discorsi di Onorevoli Deputati" - INTERVENTI ON. ALESSANDRO PERTINI (frontespizio, premessa, indice e testo)

CAMERA DEI DEPUTATI

ON. ALESSANDRO PERTINI  
PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

DISCORSI PRONUNCIATI  
IN PARLAMENTO

dal 1945 al 1974

**SERVIZIO ARCHIVIO****RACCOLTE DI ATTI PARLAMENTARI PER INTERVENTI**

*La presente "raccolta di interventi" e' stata realizzata a cura del SERVIZIO ARCHIVIO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI, previo montaggio di atti parlamentari, riduzione xerografica e riproduzione mediante stampa multigrafica.*

## INDICE

CONSULTA NAZIONALE

## SUL DISCORSO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Assemblea - Seduta 27 settembre 1945 . . . . . Pag. 15

## SUI PROVVEDIMENTI DI EPURAZIONE

Commissioni riunite Affari politici e amministrativi  
e Giustizia - Seduta 11 gennaio 1946 . . . . . " 23

ASSEMBLEA COSTITUENTE

## SUL DECRETO DI AMNISTIA DEL 22 GIUGNO 1946 (Interrogazione)

Assemblea - Seduta 22 luglio 1946 . . . . . " 29

## SUI METODI DISUMANI DEGLI ORGANI DI POLIZIA (Interrogazione)

Assemblea - Seduta 17 febbraio 1947 . . . . . " 37

## SUI FATTI DELLE CARCERI DI POGGIOREALE (Interrogazione)

Assemblea - Seduta 19 novembre 1947 . . . . . " 43

## SUL PROCESSO BASILE (Interrogazione)

Assemblea - Seduta 19 novembre 1947 . . . . . " 43

I LEGISLATURA - SENATO DELLA REPUBBLICA.

## SULL'ATTENTATO ALLA VITA DELL'ONOREVOLE TOGLIATTI

Assemblea - Seduta 14 luglio 1948 . . . . . " 7

Assemblea - Seduta 16 luglio 1948 . . . . . " 11

## SULLE COMUNICAZIONI DEL V GOVERNO DE GASPERI

Assemblea - Seduta 11 marzo 1949 . . . . . " 17

SULLE ONORANZE AI CADUTI MILITARI E PARTIGIANI  
NELLA GUERRA 1940-'45

(Disegni di legge nn. 816 - 2041 - 2478)

IV Commissione Difesa - Seduta 15 giugno 1950 . . . " 23

IV Commissione Difesa - Seduta 31 gennaio 1952 . . . " 26

IV Commissione Difesa - Seduta 29 ottobre 1952 . . . " 30

SUL GIURAMENTO DEGLI UFFICIALI NELLA RISERVA  
E NELL'AUSILIARIA

(Disegno di legge n. 841)

IV Commissione Difesa - Seduta 9 novembre 1950 . . . Pag. 37

SULLE NORME PER IL RECLUTAMENTO DEI COMMISSARI  
DI LEVA

IV Commissione Difesa - Seduta 29 novembre 1951 . Pag. 45

IV Commissione Difesa - Seduta 20 dicembre 1951 . " 49

PER LA COMMEMORAZIONE DEL SEN. FACCHINETTI

Assemblea - Seduta 19 febbraio 1952 . . . . . " 55

SULL'ORDINAMENTO DEI CORSI ALLIEVI UFFICIALI PILOTI  
DI COMPLEMENTO DELL'AERONAUTICA MILITARE

IV Commissione Difesa - Seduta 29 ottobre 1952 . . " 61

SULLE MODIFICHE AL TESTO UNICO DELLE LEGGI PER  
L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

(Disegno di legge n. 2782)

Assemblea - Seduta 11 febbraio 1953 (pomeridiana) . Pag. 67

Assemblea - Seduta 10 marzo 1953 (pomeridiana) . . " 76

Assemblea - Seduta 20 marzo 1953 (antimeridiana). . " 91

PER LA COMMEMORAZIONE DI GIUSEPPE STALIN

Assemblea - Seduta 6 marzo 1953 (antimeridiana) . . " 97

SULLE PROVVIDENZE A FAVORE DELLE MONDARISO

(Proposta di legge n. 2920)

Assemblea - Seduta 26 marzo 1953 . . . . . " 103

II LEGISLATURA - CAMERA DEI DEPUTATI

SULLA ESTENSIONE DELLA ASSISTENZA DI MALATTIA AI  
COLTIVATORI DIRETTI

(Proposta di legge Bonomi ed altri n. 215)

XI Commissione Lavoro - Seduta 26 marzo 1954 . . . " 7

XI Commissione Lavoro - Seduta 14 maggio 1954 . . " 10

XI Commissione Lavoro - Seduta 26 maggio 1954 . . " 12



SUI DANNI AL PORTO DI GENOVA CAUSATI DA UNA  
MAREGGIATA

Assemblea - Seduta 21 febbraio 1955 . . . . . Pag. 17

SULLE PROVVIDENZE A FAVORE DEI PERSEGUITATI POLITICI  
ANTIFASCISTI O RAZZIALI

I Commissione Interni - Seduta 23 febbraio 1955 . " 21

SULL'EPISODIO DI SQUADRISMO FASCISTA DEL 9 MARZO 1955  
IN ROMA (Interpellanza PERTINI-NENNI)

Assemblea - Seduta 14 aprile 1955 . . . . . " 31

SULLE NUOVE DISPOSIZIONI CIRCA LE PENSIONI ORDINARIE  
A CARICO DELLO STATO

(Disegno di legge n. 2855 e Proposte di legge  
abbinata)

I Commissione Interni - Seduta 10 ottobre 1957 . . " 45

SULLA REVISIONE DEI FILM E DEI LAVORI TEATRALI

(Disegno di legge n. 2306 e Proposte di legge  
abbinata)

I Commissione Interni - Seduta 13 febbraio 1958 . " 51

III LEGISLATURA - CAMERA DEI DEPUTATI

SUI FATTI DI GENOVA (Interrogazione)

Assemblea - Seduta 1° luglio 1960 . . . . . " 7

SUL LICENZIAMENTO DELLE MAESTRANZE DEI CANTIERI  
DEL MEDITERRANEO DI PIETRA LIGURE (Interrogazione)

Assemblea - Seduta 10 febbraio 1961 . . . . . " 19

IV LEGISLATURA - CAMERA DEI DEPUTATI

IN COMMEMORAZIONE DEL GIORNALISTA PARLAMENTARE  
REGDO SCODRO

Assemblea - Seduta 14 aprile 1964 . . . . . " 25

IN COMMEMORAZIONE DEL PITTORE GIORGIO MORANDI

Assemblea - Seduta 2 ottobre 1964 . . . . . " 31

P E R T I N I

CONSULTA NAZIONALE (25 settembre 1945 - 1 ottobre 1946)

P E R T I N I

SUL DISCORSO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Nella seduta del 26 settembre 1945 l'allora Presidente del Consiglio Parri, fece all'Assemblea della Consulta alcune rilevanti dichiarazioni in materia di politica interna ed estera. Nel dibattito conseguente, tenutosi il giorno successivo, il consultore PERTINI è intervenuto con un ampio e costruttivo discorso, nel quale esaltando il sacrificio compiuto dal popolo italiano nella lotta per la liberazione, anche a riscatto delle iniquità del periodo fascista, ha invocato una più sollecita elezione dell'Assemblea Costituente, evento determinante per il rinnovamento istituzionale, e condizionante per assicurare una direzione politica democratica e responsabile del Paese.

# CONSULTA NAZIONALE

## ASSEMBLEA PLENARIA

### III.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 27 SETTEMBRE 1945

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SFORZA

#### INDICE

|                                                                 | Pag. |
|-----------------------------------------------------------------|------|
| <b>Comunicazioni del Presidente:</b>                            |      |
| PRESIDENTE . . . . .                                            | 21   |
| <b>Costituzione di Commissioni:</b>                             |      |
| PRESIDENTE . . . . .                                            | 21   |
| <b>Dichiarazioni sul discorso del Presidente del Consiglio:</b> |      |
| LUCIFERO . . . . .                                              | 21   |
| CAPPA . . . . .                                                 | 25   |
| COBINO . . . . .                                                | 31   |
| CROCE . . . . .                                                 | 37   |
| PERTINI . . . . .                                               | 38   |
| GASPAROTTO . . . . .                                            | 41   |

La seduta comincia alle 16.

FENOALTEA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

#### Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Il Ministro della Consulta mi ha comunicato che il Governo consente in qualche modificazione di carattere individuale, consigliata da ragioni di competenza tecnica, nella composizione delle Commissioni della Consulta; senza che ciò possa turbare la distribuzione dei Consultori secondo il criterio politico.

A tal uopo ho nominato una speciale Commissione, che sarà da me presieduta, la quale esaminerà, in base ai concetti accennati, le richieste dei Consultori che desiderino esser trasferiti dall'attuale Commissione

ad altra, o farà le relative proposte al Ministero della Consulta, che provvederà con successivi decreti.

La Commissione speciale è così composta: Annunziata, Cerabona, Chiri, Di Vittorio, Finocchiaro-Aprile, Lombardi Jolo, Marchesi, Micheli, Pannunzio, Reale-Oronzo.

#### Costituzione di Commissioni.

PRESIDENTE. Comunico che le seguenti Commissioni si sono riunite oggi e hanno proceduto alla costituzione dei rispettivi Uffici di Presidenza.

Sono stati eletti:

*per gli Affari Esteri:*

Presidente ORLANDO; Vice Presidente ECONOMI; Segretario ANTONI.

*per gli Affari Politici ed Amministrativi:*

Presidente MORANDI; Vice Presidente FANGELLO; Segretario MATTARELLA.

Comunico inoltre che le Commissioni della Giustizia e dell'Istruzione e Belle Arti non hanno proceduto alla loro costituzione. Torneranno a riunirsi sabato alle ore 11.30.

#### Dichiarazioni sul discorso del Presidente del Consiglio.

PRESIDENTE. Diamo ora inizio alle dichiarazioni dei Consultori sul discorso del Presidente del Consiglio. Ha chiesto di parlare il consultore Lucifero. Ne ha facoltà.

LUCIFERO. Signori, nel rivolgermi a questa Assemblea il saluto dell'opposizione, io sento tutta la gravità della responsabilità

prima assai spesso si metteva in varie o poco oneste competizioni. E anche ora egli augura che l'Italia torni, non certamente allo stato o alle condizioni di allora, perchè grandiosi e terribili eventi sono accaduti, e le condizioni di fatto non sono più quelle, e problemi nuovi e diversi urgono nel nostro spirito, ma bene al modo di allora, che è poi l'eterno modo dell'alta vita umana: stare, come diceva Faust, libero in libero popolo. E in questa coscienza in lui vivissima del debito che tutta l'Italia presente ha verso quel passato è la ragione di questa sua difesa di oggi, come già egli difese, contro « l'Italietta » inventata e schernita dal fascismo, l'Italia reale, l'Italia creata dai nostri padri del Risorgimento, che è sempre da venerare, quell'Italia nella quale avemmo a maestri di regola intellettuale e morale ed estetica un Francesco de Sanctis e un Giosuè Carducci. (*Vivissimi applausi*).

Ma, adempiuto il dovere di questa protesta; io voglio compiacermi dell'esposizione che il Parri, Presidente del Consiglio, ci ha dato dei propositi del Governo, perchè sono propositi tutti rivolti al fine attuale di risolvere economicamente, amministrativamente, moralmente l'Italia, rimandando le risoluzioni propriamente politiche al parlamento che il popolo italiano eleggerà o lasciandole, quasi vigilia d'armi, alle discussioni della stampa. Tale fu la linea che si prefisse il primo Ministero democratico, formato in Salerno nell'aprile del 1944, quel Ministero che propose e venne preparando anche una Consulta; ed era una linea naturale o logica che si dica, dettata dalle cose stesse; e l'essersi di poi, in più occasioni o in più punti, discostati da essa, non è stato giovevole, e l'opinione pubblica l'ha commentato dando frequenti segni di fastidio e d'impazienza.

Anche vorrei aggiungere, a rincalzo delle promesse e speranze offerteci dal Parri di un ristabilimento dell'ordine pubblico e di rin vigorimento dei mezzi per difenderlo, che l'ordine pubblico non è solo necessaria condizione per l'apertura della campagna elettorale, ma è una garanzia che così le Potenze Alleate come i popoli loro, i loro industriali, i loro commercianti, i loro finanziari, ragionevolmente esigono per quel concorso che intendono darci di aiuto: aiuto che non sarebbe savio aspettare nè dignitoso domandare, se non fosse insieme prestazione e ricambio di lavoro nostro; e lavorare non si può se non nell'ordine, e nella serenità e nella fiducia e nell'alacrità che l'ordine crea nell'animo dell'uomo operoso. (*Vivissimi applausi — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il Consultore Portini. Ne ha facoltà

PERTINI. Cercherò di tenere presente l'invito fatto dal nostro Presidente e cioè di essere brevi e di limitarci a dire lo stretto necessario. Non per mancanza di tempo, ma perchè io penso che questo non è il momento di abbandonarsi ad esibizionismi oratori perchè troppa è la rovina che ci circonda. Dobbiamo pensare non ai nostri successi personali, ma alle sorti del popolo italiano. Ora, noi ci chiediamo come mai questo popolo che il 10 settembre del 1943, dopo venti anni di abbruttimento politico, ha saputo ritrovare se stesso e dare inizio al secondo Risorgimento, come mai questo popolo che ha saputo dare vita alla insurrezione spontanea troppo presto dimenticata di Napoli, alle insurrezioni di Firenze o del Nord, come mai questo popolo, che ha sostenuto due anni di lotta contro i tedeschi, contro i resti del fascismo, sopportando sacrifici, rinunce, affrontando pericoli di ogni genere, come mai oggi sembra che si sia nuovamente smarrito, abbandonato di nuovo a se stesso, che viva alla giornata, senza una meta, senza una guida? Questa è la domanda alla quale noi dobbiamo rispondere. Noi indubbiamente pensiamo che se oggi il popolo si trova in queste condizioni lo si deve soprattutto alla situazione economica, ma anche perchè troppe volte si è ripetuto a questo popolo che è un popolo vinto. Abbiamo fatto coro a questo ammonimento che ci viene troppo spesso da oltre Oceano e da oltre Manica. Ora, se vogliamo veramente che questo popolo si possa risollevare, non dobbiamo umiliarlo, non dobbiamo metterlo in ginocchio, ma dobbiamo trasfondere in questo popolo che noi profondamente amiamo la speranza di risollevarsi, dobbiamo riaccendero in lui la certezza del suo riscatto. È vero che noi dobbiamo pagare un prezzo per i delitti commessi dal fascismo ed eccoci qui pronti a pagarlo, ma dobbiamo subito dire che già gran parte di questo prezzo è stato pagato: le nostre città distrutte, le industrie a terra, le campagne devastate, il sangue versato dai patrioti e dai partigiani nella guerra di liberazione, i compagni nostri che sono andati nei campi di annientamento in Germania e che più non tornano, questo è il prezzo che l'Italia ha pagato. (*Vivi applausi — Grida di: Viva i partigiani!*).

Ed il popolo italiano ha il sacrosanto diritto di rimanere in piedi a fianco delle altre nazioni libere e civili e padrone del proprio destino. (*Approvazioni*). È vero, amico Cappa:

SPECIMEN DI DOCUMENTAZIONE PARLAMENTARE - III<sup>a</sup> Serie "Discorsi di Onorevoli Deputati" - INTERVENTI ON. MICHELE TANTALO (frontespizio, premessa, indice e testo)

CAMERA DEI DEPUTATI

VI LEGISLATURA

ON. MICHELE TANTALO  
DEPUTATO AL PARLAMENTO

DISCORSI PRONUNCIATI  
ALLA CAMERA DEI DEPUTATI

del maggio 1973 al novembre 1974

**SERVIZIO ARCHIVIO****RACCOLTE DI ATTI PARLAMENTARI PER INTERVENTI**

*La presente "raccolta di interventi" e' stata realizzata a cura del SERVIZIO ARCHIVIO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI, previo montaggio di atti parlamentari, riduzione xerografica e riproduzione mediante stampa multigrafica.*

1 novembre 1974

## I N D I C E

|                                                                                                                     | PAG. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>SUGLI INTERVENTI A FAVORE DELLE ATTIVITA' DI PROSA E DELLE ATTIVITA' MUSICALI</b>                                |      |
| <i>(Disegni di legge nn. 1533 e 2134)</i>                                                                           |      |
| II Commissione permanente (Interni) - Seduta del 29 maggio 1973 . . . . .                                           | 7    |
| <br>                                                                                                                |      |
| <b>SUI PROVVEDIMENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEI COMUNI DELLA BASILICATA COLPITI DA CALAMITA' ATMOSFERICHE</b>  |      |
| <i>(Disegno di legge n. 2349 e Proposte di legge abbinate)</i>                                                      |      |
| Assemblea - Seduta del 10 ottobre 1973 . . . . .                                                                    | 13   |
| - Seduta dell'11 ottobre 1973 . . . . .                                                                             | 19   |
| <br>                                                                                                                |      |
| <b>SUL BILANCIO DELLE SPESE INTERNE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI PER IL 1973 E SUL CONTO CONSUNTIVO 1971</b>           |      |
| <i>(Documento VIII n. 1 e Documento VIII n. 2)</i>                                                                  |      |
| Assemblea - Seduta del 16 ottobre 1973 . . . . .                                                                    | 27   |
| <br>                                                                                                                |      |
| <b>SUGLI INTERVENTI STRAORDINARI PER LA SISTEMAZIONE FINANZIARIA DEGLI ENTI LIRICI E ISTITUZIONI CONCERTISTICHE</b> |      |
| <i>(Disegno di legge n. 2126)</i>                                                                                   |      |
| II Commissione permanente (Interni)                                                                                 |      |
| - Seduta del 17 ottobre 1973 . . . . .                                                                              | 39   |
| - Seduta del 7 novembre 1973 . . . . .                                                                              | 45   |
| <br>                                                                                                                |      |
| <b>SULLA DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELLE CASE DA GIOCO DI CAMPIONE D'ITALIA</b>                                     |      |
| <i>(Disegno di legge n. 2387)</i>                                                                                   |      |
| II Commissione permanente (Interni) - Seduta del 24 ottobre 1973 . . . . .                                          | 59   |



## COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - AFFARI INTERNI  
E DI CULTO - ENTI PUBBLICI

10.

## SEDUTA DI MARTEDÌ 29 MAGGIO 1973

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CARIGLIA

## INDICE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PAG.           | PAG. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|
| <b>Sostituzioni:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |      |
| PRESIDENTE . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 64             |      |
| <b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |      |
| Attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 29 settembre 1970, n. 70/151/CEE, relativa alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi nel settore delle attività non salariate di produzione di film (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (2065) . . . . . | 64             |      |
| PRESIDENTE . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 64, 66, 67, 68 |      |
| ALFANO . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 68             |      |
| HADINI CONFALONIERI, <i>Ministro del turismo e dello spettacolo</i> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                             | 66, 67, 68     |      |
| DE SABBATA . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 64, 67, 68     |      |
| MARCHETTI, <i>Relatore</i> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 64, 66, 67, 68 |      |
| SERRENTINO . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 65             |      |
| <b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |      |
| Interventi finanziari a favore delle attività di prosa (1543) . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                   | 68             |      |
| PRESIDENTE . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 68, 69, 71, 72 |      |
| ALFANO . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 71, 72         |      |
| HADINI CONFALONIERI, <i>Ministro del turismo e dello spettacolo</i> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                             | 70, 72         |      |
| SERRENTINO . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 72             |      |
| TANTALO, <i>Relatore</i> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 68, 70         |      |
| TRIVA . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 69, 70, 72     |      |
| <b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |      |
| Interventi finanziari a favore delle attività musicali (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (2134) . . . . .                                                                                                                                                                                           | 72             |      |
| PRESIDENTE . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 72, 73, 74     |      |
| HADINI CONFALONIERI, <i>Ministro del turismo e dello spettacolo</i> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                             | 73             |      |
| TANTALO, <i>Relatore</i> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 72             |      |
| TRIVA . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 72, 74         |      |
| <b>Votazione segreta:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |      |
| PRESIDENTE . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 74             |      |
| <hr/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |      |
| La seduta comincia alle 9,50.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |      |
| BOLDRIN, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.                                                                                                                                                                                                                                           |                |      |
| (E approvato).                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |      |

Poiché all'articolo 2 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

**ART. 2.**

I certificati di cui alle lettere c), d) ed e), dell'articolo 22, primo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, sono sostituiti, per i produttori degli altri Stati membri delle Comunità europee, da analoghi documenti rilasciati dalle competenti autorità degli Stati stessi o da dichiarazioni giurate che abbiano in questi Stati valore sostitutivo.

(È approvato).

L'onorevole De Sabbata ha presentato il seguente emendamento:

*Aggiungere il seguente articolo 2-bis:*

« Le norme di cui alla presente legge si applicano ai produttori di nazionalità o cittadinanza dei paesi che applicano le stesse equiparazioni ».

**DE SABBATA.** Il Ministro Badini Confalonieri si è espresso a favore della clausola di reciprocità: a me sembra quanto mai necessario applicare questa clausola.

**MARCHETTI, Relatore.** In linea di principio non si tratta di un emendamento errato. Sono contrario però a questa modifica che farebbe solo ritardare l'approvazione del provvedimento con conseguenze notevolissime per la produzione italiana e con il rischio di ritorsioni nei confronti dei produttori italiani.

In pratica il danno che l'emendamento vorrebbe eliminare, diventerebbe ancora più grave. Pur riconoscendo, ancora una volta, che le varie legislazioni nazionali dovranno essere armonizzate, esprimo parere contrario all'emendamento De Sabbata.

**BADINI CONFALONIERI, Ministro del turismo e dello spettacolo.** Sono contrario all'introduzione di questa modifica per le ragioni già espresse dal relatore. L'emendamento, inoltre, darebbe luogo a difficoltà di ordine giuridico.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento De Sabbata, aggiuntivo dell'articolo 2-bis, non accettato dal relatore e dal Governo.

(È respinto).

8

Do lettura dell'articolo 3:

**ART. 3.**

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ALFANO.** Dichiaro che voterò a favore di questo articolo e dell'intero provvedimento, che rappresenta un ulteriore passo per l'unificazione europea.

**DE SABBATA.** Il gruppo comunista insiste sulle osservazioni già avanzate e si dichiara contrario a questo disegno di legge.

Con questo provvedimento si porta il mercato italiano in un ambito non sufficientemente tutelato. Inoltre la non chiara dizione degli articoli potrà dar luogo ad interpretazioni negative specialmente per quanto riguarda la clausola di reciprocità, con la creazione di squilibri all'interno dell'ambito europeo.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'articolo 3.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Discussione del disegno di legge: Interventi finanziari a favore delle attività di prosa (1533).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Interventi finanziari a favore delle attività di prosa ».

L'onorevole Tantalo ha facoltà di svolgere la relazione.

**TANTALO, Relatore.** Onorevoli colleghi, vorrei ricordare brevemente che la relazione su questo disegno di legge fu già svolta in sede referente, dove si arrivò persino alla votazione degli articoli del provvedimento e furono rimossi gli ostacoli e le difficoltà che si frapponevano ad un suo esame in sede legislativa.

Pertanto, in questa sede, ritengo di poter omettere di ripetere la relazione già fatta; mi limiterò soltanto ad invitare i componenti della Commissione ad approvare questo disegno di legge.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

ALLEGATO 28

SPECIMEN DI DOCUMENTAZIONE PARLAMENTARE - III<sup>a</sup> Serie "Discorsi di Onorevoli Deputati" - INTERVENTI ON. ROLAND RIZ (frontespizio, pre messa, indice e testo)

CAMERA DEI DEPUTATI

VI LEGISLATURA

ON. ROLAND RIZ  
DEPUTATO AL PARLAMENTO

DISCORSI PRONUNCIATI  
ALLA CAMERA DEI DEPUTATI

dal maggio 1973 al novembre 1974

**SERVIZIO ARCHIVIO****RACCOLTE DI ATTI PARLAMENTARI PER INTERVENTI**

La presente "raccolta di interventi" è stata realizzata a cura del SERVIZIO ARCHIVIO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI, mediante montaggio di atti parlamentari xerografati e stampa multigrafica.

15 luglio 1974

## I N D I C E

|                                                                               | Pag. |
|-------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>SULLA COSTITUZIONE DEL II° GOVERNO ANDREOTTI</b>                           |      |
| (Mozione di fiducia)                                                          |      |
| Assemblea - Seduta del 6 luglio 1972 . . . . .                                | 7    |
| <b>SULLA RIFORMA DELLA RADIOTELEVISIONE ITALIANA</b>                          |      |
| (Mozioni, interpellanze e interrogazioni)                                     |      |
| Assemblea - Seduta del 6 febbraio 1973 . . . . .                              | 15   |
| <b>SUGLI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA</b>                        |      |
| (Disegno di legge n. 934 e Proposte di legge nn. 783 e 1195)                  |      |
| Assemblea - Seduta dell'8 marzo 1973 . . . . .                                | 21   |
| <b>SULLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE OPERAIO DEL MINISTERO DELLA DIFESA</b> |      |
| (Disegno di legge n. 266 e Proposte di legge abbinate).                       |      |
| I Commissione Affari Costituzionali                                           |      |
| Seduta del 14 marzo 1973 . . . . .                                            | 27   |
| Seduta del 28 marzo 1973 . . . . .                                            | 31   |
| <b>SULLA SITUAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA DEL PAESE</b>                     |      |
| (Mozioni, interpellanze e interrogazioni)                                     |      |
| Assemblea - Seduta del 5 aprile 1973 . . . . .                                | 39   |
| <b>SULLA CRISI DELLE FONTI ENERGETICHE</b>                                    |      |
| (Mozioni, interpellanze e interrogazioni)                                     |      |
| Assemblea - Seduta del 20 dicembre 1973 . . . . .                             | 45   |

R I Z

## SULLA COSTITUZIONE DEL II° GOVERNO ANDREOTTI

Il secondo Governo Andreotti si è presentato alle Camere il 4 luglio 1972; e la discussione sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio si è svolta presso la Camera dei Deputati nei giorni 4, 5, 6 e 7 luglio 1972, concludendosi con la approvazione della mozione di fiducia.

L'On. RIZ è intervenuto nella seduta del 6 luglio 1972, preannunciando il voto favorevole della Südtiroler - Volkspartei, dopo aver formulato alcune osservazioni e richieste a nome del suo gruppo.

5.

## SEDUTA DI GIOVEDÌ 6 LUGLIO 1972

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE IOTTI LEONILDE

INDI

DEL PRESIDENTE PERTINI E DEL VICEPRESIDENTE LUCIFREDI

## INDICE

|                                                                | PAG.          |                                                                        | PAG.     |
|----------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|----------|
| Proposte di legge (Annuncio) . . . . .                         | 301, 331      | FORLANI . . . . .                                                      | 359      |
| Proposta di legge di iniziativa regionale (Annuncio) . . . . . | 301           | LA MALFA UGO . . . . .                                                 | 351      |
| Interrogazioni e interpellanza (Annuncio) . . . . .            | 370           | LAURO . . . . .                                                        | 356      |
| Comunicazioni del Governo (Seguito della discussione):         |               | RIZ . . . . .                                                          | 323      |
| PRESIDENTE . . . . .                                           | 201, 312, 313 | ROBERTI . . . . .                                                      | 312      |
| ANDERLINI . . . . .                                            | 333           | Documento del sindacato ispettivo (Trasformazione) . . . . .           | 370      |
| ANONDOTTI, Presidente del Consiglio dei ministri . . . . .     | 308           | Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio (Annuncio) . . . . . | 332      |
| BARCA . . . . .                                                | 301           | Per fatto personale:                                                   |          |
| BASLINI . . . . .                                              | 326           | PRESIDENTE . . . . .                                                   | 332, 333 |
| BODRATO . . . . .                                              | 327           | TORTORELLA ALDO . . . . .                                              | 332      |
| COVELLI . . . . .                                              | 311           | Sostituzione di un deputato . . . . .                                  | 323      |
|                                                                |               | Ordine del giorno della seduta di domani . . . . .                     | 370      |

dollari anziché con oro o altre valute pregiate e quindi la falla finanziaria che si era determinata nelle nostre riserve è stata lamponata. Abbiamo tuttavia appreso che questa soluzione è stata duramente attaccata nei giorni scorsi a Strasburgo, in sede di parlamento europeo, da tutta la delegazione francese e in particolare dall'onorevole Triboulet, il quale ha aspramente criticato questa operazione e ha rimproverato all'Italia di avere operato una specie di *chicane*, di ricatto morale nei confronti della Comunità, nel senso di minacciare la denuncia degli accordi di Basilea se al nostro paese non fosse stata consentita quella possibilità. Ciò fa ritenere che certamente questa agevolazione non sarà prorogata nel tempo e legittima dunque la domanda su che cosa accadrà a settembre nei confronti dell'economia e della moneta italiane e quindi dei prezzi e dei redditi dei lavoratori a reddito fisso, minacciati dall'inflazione.

Ci affacciamo ai rinnovi contrattuali dell'autunno e non vorrei che da parte del Governo (se non con la connivenza, forse con la comoda tolleranza di qualche organizzazione sindacale che è stata favorita dal Governo al fine dell'esercizio del potere) si pensasse di poter lusingare i lavoratori concedendo loro miglioramenti in termini di una moneta svalutata o largamente inflazionata. Sarebbe questo un inganno al quale i lavoratori non credo si presterebbero.

Onorevoli colleghi, signor Presidente del Consiglio, credo di avere esaurito la mia disamina sui problemi più urgenti che sono davanti a questo Governo. Non li ho esaminati certamente tutti: indubbiamente qualcuno di essi mi è sfuggito, mentre qualche altro è stato da me volutamente trascurato per non fare diventare eccessivamente tediosa questa mia esposizione.

A conclusione del suo intervento, il Presidente del Consiglio ha osservato che l'Italia non ha mai attraversato momenti molto facili, ma che è sempre riuscita a superare le ricorrenti situazioni di difficoltà. Io credo che l'attuale sia un momento particolarmente difficile, ma dal quale tuttavia il paese potrà uscire, a condizione che si esca dagli equivoci, dalle contese nominalistiche sugli schieramenti, di destra o di sinistra, di centro-destra o di centro-sinistra, per adottare una linea politica chiara, netta, coraggiosa, che tenga conto della volontà popolare, che sia cioè veramente democratica. Si possono fare sul termine e sul concetto di democrazia tutte le escogitazioni alle quali si ricorre di volta in volta al servizio di questo o di quel partito,

ma non si presta ossequio alla volontà popolare, chiaramente manifestatasi in una libera elezione, qual è stata quella del maggio 1972. Gli elettori italiani hanno dato il segno: sta a voi, signori del Governo, seguire o non seguire quel segno. (*Vivi applausi a destra — Congratulazioni*).

#### Sostituzione di un deputato.

PRESIDENTE. Dovendosi procedere alla sostituzione dell'onorevole Leonello Amadei, la Giunta delle elezioni nella seduta odierna — a' termini degli articoli 81 e 86 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, delle leggi per la elezione della Camera dei deputati — ha accertato che il candidato Aldo Spinelli segue immediatamente l'ultimo degli eletti nella lista n. 6 (partito socialista italiano) per il collegio XV (Pisa).

Do atto alla Giunta di questa comunicazione e proclamo quindi l'onorevole Aldo Spinelli deputato per il collegio XV (Pisa).

S'intende che da oggi decorre il termine di 20 giorni per la presentazione di eventuali reclami.

#### Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Riz. Ne ha facoltà.

RIZ. Signor Presidente, onorevoli colleghi. Il Governo presieduto dall'onorevole Andreotti, che si presenta al Parlamento per ottenere la fiducia, è formato dalla democrazia cristiana, dal partito socialista democratico italiano e dal partito liberale. Esso si appresta ad ottenere anche il voto favorevole del gruppo del partito repubblicano e della *Südtiroler-Volkspartei* che ho l'onore di rappresentare in quest'aula.

L'opposizione osserva, in chiave critica, che questo Governo ha un limitato numero di voti di maggioranza e precisamente 18 alla Camera e 5 al Senato. In realtà, però, non è determinante, ai fini della legittimazione a governare, il numero dei deputati su cui si basa la fiducia data al Governo.

La democrazia è comunque espressione della maggioranza e la legittimazione a governare deriva dal fatto che l'approvazione sia data da più della metà dei rappresentanti democraticamente eletti. Solo in futuro si vedrà se sussiste o meno il senso di responsabilità di coloro che sostengono il Governo e la capacità di governare di coloro che lo forma-



COSTO A PAGINA

e a sedicesimo

TESTO

|                          |         |                     |                          |
|--------------------------|---------|---------------------|--------------------------|
| prime 1.000 copie .....  | L.      | 5.900               |                          |
| succ. 1.500 " a L.142,5% | = "     | 2.137,50            |                          |
|                          |         | <u>L. 8.037,50</u>  |                          |
|                          | - 3,52% | " 282,92            |                          |
|                          |         | <u>L. 7.754,58</u>  |                          |
|                          | + 18%   | " 1.395,82          |                          |
|                          |         | <u>L. 9.150,40</u>  |                          |
| ISTAT + 36,4%            | "       | 3.330,74            |                          |
|                          |         | <u>L. 12.481,14</u> |                          |
|                          |         |                     | x 16 pagine = L. 199.698 |

=====

COPERTINA

|                              |         |                     |  |
|------------------------------|---------|---------------------|--|
| Lavorazione: prime 500 copie | L.      | 9.750               |  |
| succ. 2.000 copie a L.250%   | "       | 5.000               |  |
|                              |         | <u>L. 14.750</u>    |  |
| Cartoncino:                  |         |                     |  |
| copie 2.500 a L. 28 =        | "       | 70.000              |  |
|                              |         | <u>L. 84.750</u>    |  |
|                              | - 3,52% | " 2.983,20          |  |
|                              |         | <u>L. 81.766,80</u> |  |
|                              | + 18%   | " 14.718,02         |  |
|                              |         | <u>L. 96.484,82</u> |  |
| ISTAT + 36,4%                | "       | 35.120,47           |  |

L. 131.605,29

=====

- 2 MAR. 1977



CAMERA DEI DEPUTATI

DOCUMENTAZIONE E STATISTICHE  
PARLAMENTARI (i)

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO

179.-

Sede, 25 marzo 1977

Prot. n. 9835/DS

Ill.mo  
Dr. Antonio MACCANICO  
Segretario Generale

S E D E

COMUNICAZIONE OPERATIVA - D 5

Oggetto: Attuazione del programma di COSTRUZIONE DEL QUADRO LEGISLATIVO VIGENTE, e richiesta di delega a contattare in merito i MINISTERI e gli ENTI competenti.

Gli studi teoretici e metodologici svolti negli otto mesi di interinato del SERVIZIO DOCUMENTAZIONE E STATISTICI CHE PARLAMENTARI hanno evidenziato una carenza di fondo nella DISPONIBILITA' DELLE FONTI LEGISLATIVE, ove per esprimere una certa prestazione di servizio:

- 1) non è più sufficiente la SCHEDATURA NUMERICA E PER MATERIA, disposta secondo sistema attualmente in uso;
- 2) soccorrono sino ad un certo punto le RACCOLTE LEGISLATIVE predisposte e acquisite da terzi (LEX e DE MARTINO, notoriamente sempre in ritardo di "sei mesi");
- 3) manca una raccolta completa delle CIRCOLARI attuative della legislazione;
- 4) non esiste alcun QUADRO COORDINATO DELLA LEGISLAZIONE VIGENTE DI SETTORE (e ciò, mentre la congerie di leggi e il marasma dispositivo ogni giorno viepiù si accrescono).

Il problema è di fondo, e se non si risolve, si continuerà a non poter offrire un vero ausilio al processo formativo della legge, ove la valutazione della validità ed accettabilità della nuova norma proposta, nei confronti del contesto vigente, può farsi ad oggi, solo se la norma stessa cita la precedente che innova; se invece non contiene alcun riferimento, il riscontro non può farsi e quindi si fa "legiferare al buio".



## CAMERA DEI DEPUTATI

DOCUMENTAZIONE E STATISTICHE  
PARLAMENTARI

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO

Infatti, se ci si limita a registrare le leggi nelle grandi linee di voci per materia - come fino ad oggi si è fatto - nulla si risolve, perchè al momento del riscontro, manca il coordinamento normativo tra leggi e leggi e tra leggi e circolari (e queste neanche ci sono); e si dispone solo di un elenco cronologico di leggi, che non consente alcuna indagine perchè non offre certezza che quello - e solo quello - sia il quadro vigente (e ciò, a parte che studiarne le connessioni al momento è impresa impossibile).

Ed è infine evidentissimo che non può chiamarsi oggi RICERCA EFFETTUATA il consegnare al DEPUTATO una serie di leggi sull'argomento richiesto, che siano state schedate alla voce corrispondente, poichè in quelle leggi (non coordinate tra loro) il DEPUTATO oggi non trova quello che cerca, cioè il quadro normativo vigente

Il solo depositario di questo quadro è oggi la burocrazia competente nel settore, ove in specie i MINISTERI - e, in essi gli Uffici legislativi, ma soprattutto le Direzioni generali - possono, se opportunamente per tempo contattati, agevolare non poco nel recepire, per ogni settore medesimo, quella connessione coordinata di LEGGI-REGOLAMENTI-CIRCOLARI, che consentirà gradualmente la costruzione del cosiddetto mosaico legislativo contenente tutte le normative che regolano ciascuna materia, e che potrà poi aggiornarsi all'interno, con la legislazione in fieri.

Avere all'interno questo mosaico, consentirà dunque di verificare dove la nuova norma proposta (novella tessera, che sostituirà la precedente, incastrata e collegata con altre norme di più leggi, regolamenti e circolari) vada ad inquadarsi.

In questa prospettiva lo scrivente chiede ai SUPERIORI UFFICI autorizzazione a prendere contatto con i MINISTERI competenti al fine di reperire formule di utile collaborazione agli scopi succennati, mentre riferirà in merito su ogni contatto avuto e sulle soluzioni a ciò reperite.

Con osservanza.

(Paolo Ferri)